SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 41

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 31 agosto 1969)

INDICE

ABENANTE: Privatizzazione di arenili destinati ad uso pubblico con particolare riferimento alle città di Torre del Greco e Portici (1581) (risp. LUPIS, *Ministro della marina mercantile*) . . . . . *Pag.* 1200

Sentenza della Corte costituzionale relativa alla modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni (2061) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1201

ABENANTE, VIGNOLA: Provvedimenti da adottare per stroncare il dilagare delle « bandiere-ombra » (1718) (risp. LUPIS, *Ministro della marina mercantile*) 1202

ADAMOLI, CAVALLI: Rinnovo dei contratti di lavoro delle società di navigazione di p.i.n. (1630) (risp. LUPIS, *Ministro della marina mercantile*) 1202

ALBARELLO: Per la revoca della nomina del segretario del Patronato scolastico di Monrupino (Trieste) (1102) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . 1203

BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI: Circa l'obbligo che verrebbe fatto ai professori di molte scuole della tenuta di registri, tabelle e altri dati, relativi agli alunni e alle loro famiglie (971) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1204

BOANO: Precarie condizioni delle cantine sociali dell'astigiano (807) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . 1204

BONAZZI: Inoltro al FEOGA delle domande di finanziamento a favore delle zone colpite da inondazioni nell'autunno 1966 (1621) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1205

Per la riapertura della stazione forestale di Granaglione (1759) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 1206

BRUSASCA: Per conoscere le ragioni del forte aumento delle importazioni di vino dall'estero (1230) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . *Pag.* 1207

Per l'istituzione di una terza classe unica nel liceo scientifico di Novi Ligure (1725) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1208

CELIDONIO: Contributo dello Stato per la costruzione di fabbricati rurali la cui destinazione è stata poi sottratta alle finalità contemplate dalla legge (1503) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1209

Per la realizzazione, a L'Aquila, di un mercato coperto (1781) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1210

CELIDONIO, BLOISE, BARDI, DARE': Cessione in locazione, da parte degli assegnatari, di appartamenti costruiti da Istituti per le case popolari (1368) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1210

CHIARIELLO: Minacciata trasformazione del parco degli Astroni in riserva di caccia (1612) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1211

CIFARELLI: Stato di abbandono della « Specola » del Convento di S. Pietro a Marsala (1941) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1211

CODIGNOLA: Irregolare funzionamento del Consiglio comunale di Loreto Aprutino (1937) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1212

CORRIAS Alfredo: Sulle precarie condizioni della Cattedrale di Oristano (1695) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1213

CORRIAS Efisio: Ingiunzioni di pagamento effettuate dalla Direzione del Tesoro di Cagliari nei confronti di alcuni cittadini di S. Vero Milis (Cagliari) (1303) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . *Pag.* 1214

CUCCU: Mancato accoglimento di una domanda di esproprio presentata dagli agricoltori di Campogalliano (Modena) (1501) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1216

Iniziative promosse dal Consorzio di bonifica Campidano di Terralba (1774) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1217

DE MARZI: Istituzione di una sezione di enologia presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto (1210) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1219

DE MATTEIS: Pagamento di aperitivi da parte del sindaco di Alessano (Lecce) (2092) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1220

DINARO: Perchè vengano chiariti i rapporti intercorrenti tra Ministero della pubblica istruzione e Centri didattici (1168) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1220

FUSI: Politica condotta dall'Enel e dall'ENI, in Val di Cecina e in Val di Cornia, in relazione allo sfruttamento delle enormi ricchezze esistenti nel sottosuolo (1896) (risp. MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1222

GERMANO': Tempeste di grandine abbattutesi sulla provincia di Messina (784) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1224

Mancata attuazione della legge n. 468 del 1968 (1111) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1224

Interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 relativo alla detenzione protratta delle vinacce (1339) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1225

Liquidazione dell'integrazione di prezzo agli olivicoltori per la campagna 1968-69 (1802) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1225

GRIMALDI: Provvedimenti da adottare per assicurare alle Prefetture i mezzi necessari al pagamento dell'assegno mensile agli invalidi civili (2111) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1226

LI VIGNI, CUCCU, MASCIALE: Provvedimenti da adottare a favore degli agricoltori di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì danneggiati da avversità atmosferiche (1332) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 1227

MACCARRONE Antonino: Alienazione di terreni gravati di uso civico effettuata dalla Amministrazione comunale di Vecchiano (Pisa) (878) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1228

MADERCHI, PERNA, MAMMUCARI: Cessione a privati, da parte dell'Istituto italiano cambi, di un isolato in via delle Botteghe Oscure in Roma (1278) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . 1230

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina: Provvedimenti da adottare a favore degli olivicoltori e viticoltori di San Severo (Foggia) danneggiati dal gelo (1254) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1230

MANCINI: Proroga delle nomine triennali degli insegnanti abilitati della scuola secondaria (1170) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1231

Per la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati della scuola secondaria (1173) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1231

MANENTI, TOMASUCCI: Per la costruzione della nuova sede dell'Istituto d'arte di Urbino (1325) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1231

MARULLO: Rinvenimenti archeologici effettuati a Taormina (1305) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . 1232

MINNOCCI: Trattamento economico degli istruttori dei Convitti nazionali con particolare riferimento al Convitto nazionale di Arpino (1660) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1233

Provvedimenti da adottare per dotare la città di Roma di un numero sufficiente di taxi (1929) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1234

MURMURA: Provvedimenti da adottare per sanare la crisi del commercio del bergamotto (1385) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1234

NENCIONI: Notizie relative al dottor Di Gianmatteo, autore del commento fatto in televisione al film « Alfa Tau » (1729) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1236

NOE', TREU, FORMA: Intenzione dell'Enel di affidare ad imprese meridionali la costruzione di trasformatori di potenza (1881) (risp. MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1236

PALA: Controversia in corso tra CISL-SISM e il provveditore agli studi di Sassari (981) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 1237

PELLICANO', CUCCU: Immissione in ruolo degli insegnanti della scuola media superiore aventi diritto (1041) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1239

PELLICANO', MASCIALE, ARGIROFFI: Crisi della produzione del bergamotto (1484) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1239

PELLICANO', RAIA, MASCIALE: Crisi agrumicola nella provincia di Reggio Calabria (1377) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1240

PINTO: Per la sicurezza del traffico sulla statale n. 488 (1633) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1243

Per una corretta applicazione della legge relativa all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva (1784) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 1244

PIOVANO: In merito al funzionamento dei Centri didattici (1425) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . 1245

In merito al ricorso presentato dall'insegnante Angiola Astaldi di Dorno (1840) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1246

Disposizioni relative alla documentazione in bollo da presentare, da parte degli insegnanti abilitati, per l'immissione in ruolo (1841) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1247

PREZIOSI: Per la soluzione dei problemi dell'istruzione professionale (1659) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1248

Per la realizzazione, nel comune di Eboli, del centro lattiero-caseario (1795) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1248

RAIA: Gravi episodi di arbitrio e di intimidazione manifestatisi all'Ufficio postale di Ribera (1866) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . 1249

RICCI, TANGA: Definitiva sistemazione della statale n. 90-*bis* che collega Benevento a Savignano di Puglia (1869) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1250

ROMANO: Motivi che hanno determinato il trasferimento dell'ufficio postale di Amalfi (1559) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1251

ROSSI: Mancata nomina a preside del liceo scientifico di Terni del professor Antonino Pitasi (997) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 1252

RUSSO: Sulla opportunità del divieto di uccellagione e di cacce primaverili (1648) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1253

SMURRA: Estensione dei benefici previsti dalla legge n. 468 del 1968 ai vincitori del concorso indetto il 1° ottobre 1960 (1211) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1254

Ricerche di salgemma nel torrente Coserie da parte della « Mineraria Continentale » (1817) (risp. MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1255

SOTGIU, PIRASTU: Cattivo funzionamento degli impianti per l'erogazione di energia elettria in Villasimius (Cagliari) (1887) (risp. MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1255

SPAGNOLLI: Perchè siano mantenuti i divieti di uccellagione e di cacce primaverili (1666) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1253

STEFANELLI: Notizie di stampa relative al Consorzio di bonifica della Fossa premurgiana (1087) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 1255

STEFANELLI, MAGNO: Provvedimenti da adottare a favore dei contadini di Canosa di Puglia, Minervino e Cerignola danneggiati dal gelo (1306) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 1257

VENTURI Giovanni: Esclusione delle zone montane dalla concessione dell'integrazione dei contributi prevista dalla legge numero 614 del 1966 (1493) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1257 1258

VERONESI: Per conoscere i tempi medi di consegna di telegrammi, espressi e lettere normali (1670) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) Per sapere quale sia il capitale sociale della s.p.a. RAI-TV (1686) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1259

VERONESI, CHIARIELLO: In merito al concorso bandito dall'Amministrazione degli Ospizi civili di Piacenza (1625) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 1261

VERRASTRO: Ubicazione degli istituti per la sperimentazione agraria di recente istituzione (1302) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1262

VIGNOLO: Richiesta del signor U. Piana per il collocamento nei ruoli statali della carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole medie statali (1895) (risp.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 1263

Per l'istituzione di una sezione di liceo scientifico presso il liceo ginnasio « G. Saracco » di Acqui Terme (1972) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1264

Per l'istituzione a Novi Ligure di una terza classe unica di liceo scientifico (2041) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1268

ABENANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali ulteriori provvedimenti intende adottare, anche per dare positivo corso all'ordine del giorno approvato in sede di dibattito sul bilancio del suo Ministero, onde porre fine alla vergognosa privatizzazione degli arenili destinati ad uso pubblico.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali disposizioni sono state emanate per far rispettare la legge ai «pirati delle spiagge » ed alle autorità marittime che li hanno assecondati.

Infine, l'interrogante sottolinea la necessità di un sollecito intervento per ristabilire la legalità nella fascia costiera napoletana, ed in particolare nelle città di Torre del Greco e Portici ove generosa è stata la compiacenza delle Capitanerie di porto verso i « pirati », per restituire gli arenili alla collettività e destinarli ad uso pubblico gratuito. (int. scr. - 1581)

RISPOSTA. — Le autorità marittime sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) limitazione di ciascuna concessione balneare a un massimo di 200 ml.;

2) intervalli di passaggi liberi di ml. 20 ciascuno ogni 200 ml. di concessioni balneari;

3) lungo una fascia di ml. 5 parallela alla battigia il transito del pubblico deve avere luogo liberamente;

4) su tutte le spiaggie una zona adeguata deve restare libera al pubblico (oltre, s'intende, gli intervalli di ml. 20 sopraindicati);

5) non debbono essere rilasciate concessioni per case di abitazione, ville, villette, *cottages* od alberghi sul demanio marittimo.

È però da tener presente che una cosa è attuare dette istruzioni su spiagge vergini, libere, ed altra cosa è attuarle su spiagge da lunghi anni occupate da concessioni balneari.

Non è infatti possibile da un giorno all'altro revocare concessioni di stabilimenti balneari, che hanno esercitato per anni la loro attività e che hanno investito notevoli capitali sul demanio marittimo. Gli interessati ricorrerebbero, e con successo, se colpiti illegittimamente. Inoltre si provocherebbero turbamenti di ordine sociale, economico e turistico.

Pertanto, nel caso di concessioni già esistenti, si potrà provvedere, in occasione del rinnovo, all'eventuale ridimensionamento delle stesse.

D'altra parte è da tener conto che la creazione delle spiagge libere crea un altro problema, che finora, malgrado l'interessamento di questa Amministrazione presso i Comuni e le Aziende di soggiorno, non ha avuto una soddisfacente soluzione, e cioè quello dell'assenza dei servizi igienici, di pulizia, eccetera.

Ciò premesso in via generale, assicuro l'onorevole interrogante che la situazione delle spiagge libere nel compartimento marittimo di Torre del Greco è seguita e controllata accuratamente da quella Capitaneria di porto in collaborazione con le autorità locali: municipio, commissariato di pubblica sicurezza, comando stazione, nonchè con il rappresentante della associazione sindacato esercenti balneari.

Le spiaggie libere di quel Compartimento hanno un fronte complessivo di ml. 488. Alcune di dette spiagge sono attrezzate dal Comune per i bagni gratuiti: ml. 90 in Via Litoranea a levante dalla Torre di Bassano e ml. 60 in Via Litoranea parte mediana. Fin dallo scorso anno la Capitaneria ha chiesto invano, sia alla locale Amministrazione comunale, sia alla provincia, l'intervento diretto, per ottenere la pulizia e la vigilanza delle spiagge libere.

In occasione del seminario indetto dal « Formez » la Capitaneria ha inoltre chiesto alla Cassa per il Mezzogiorno di voler fornire i mezzi per il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, nonchè per l'attrezzatura delle spiagge libere allo scopo di ottenere l'organizzazione dei servizi indispensabili.

Alcune zone libere, un tempo destinate alla pesca, sono state messe a disposizione dei bagnanti, in considerazione che nel periodo estivo i pescatori gradiscono la vicinanza dei bagnanti, perchè hanno maggiore possibilità di vendere i prodotti della pesca. Infine, la zona a levante della Torre di Bassano, inibita alla sosta ed al transito entro un raggio di m. 150 dalla base della Torre stessa, è stata ridotta a m. 90, lasciando liberi altri m. 60 per l'uso pubblico.

Per quanto concerne lo spezzettamento e le precarie condizioni igieniche delle zone libere, la Capitaneria ha dato assicurazione al sindaco che farà tutto il possibile per ottenere lo spostamento nelle zone libere di ponente di alcuni piccoli stabilimenti che insistono nella zona centrale. La zona libera nella parte centrale della Litoranea, secondo detto progetto, che avrà esecuzione nel prossimo autunno, avrà un'estensione di ml. 100 complessivamente. Di comune accordo con l'autorità comunale detta zona dovrebbe essere dotata di un impianto idrico e servizi igienici, nonchè di cabine di legno o tela che i titolari degli stabilimenti balneari Lido del Sole e Sirenetta hanno generosamente offerto fin d'ora, per la organizzazione dei bagni pubblici dei non abbienti. Il proprietario dello stabilimento Miramare ha offerto inoltre otto ombrelloni.

In seguito alla costruzione di una rete fognante idonea, tutte le spiaggie della Via Litoranea e gli specchi acquei antistanti saranno nella corrente stagione balneare puliti: viene evitato così l'inconveniente delle spiagge libere infestate dalle fogne cittadine.

L'ordinanza balneare n. 52/1969 emanata dal Capo di quel compartimento per la corrente stagione balneare vieta la recinzione dello stabilimento precisando che la delimitazione della zona di concessione può delimitarsi con filo non spinato fino a metri 5 dalla battigia.

In casi particolari, quando non esiste una congrua ampiezza dell'arenile, viene consentita la costruzione delle cabine fino al lido, con la prescrizione che i pali di sostegno debbono essere sistemati in modo da consentire il libero transito lungo la battigia.

Talvolta i titolari degli stabilimenti balneari hanno abusivamente chiuso il transito con reti o tavolati; però l'intervento del personale della Capitaneria, delle Fiamme d'Oro e dei Vigili urbani è stato sempre pronto e la normalità è stata ripristinata.

Nei comuni di Portici ed Ercolano, ove l'accesso alle spiagge libere è difficile per mancanza di pubbliche strade, il problema delle bagnature dei meno abbienti è stato risolto mettendo a disposizione dei detti Comuni un cospicuo numero di cabine, nei vari stabilimenti.

Il Ministro della marina mercantile
LUPIS

5 agosto 1969

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) se e quali direttive siano state impartite alle Prefetture in relazione alle procedure in corso, promosse ad iniziativa della maggioranza dei contribuenti, per la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, a seguito della sentenza n. 38 della Corte costituzionale del 21 marzo 1969, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 33 e 34 del testo unico della legge provinciale e comunale, nonchè dell'articolo 35, per le parti in cui il diritto di iniziativa di modificazione delle circoscrizioni territoriali e di opposizione è riconosciuto ai soli contribuenti e non a tutti gli elettori;

b) se ritiene che, in virtù della norma costituzionale secondo la quale le decisioni della Corte spiegano la loro efficacia abrogativa dalla pubblicazione della sentenza, le

procedure in corso istruite in base alla norma abrogata debbano essere interrotte non potendo il Capo dello Stato disporre con suo decreto variazioni territoriali in base a norme di legge abrogate perchè costituzionalmente illegittime. (int. scr. - 2061)

RISPOSTA. — Premesso che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione — com'è noto — dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ne deriva che la pubblicazione stessa, rendendo di per sè noti e di chiaro intendimento gli effetti giuridici conseguenziali alla pronuncia, esime l'Amministrazione dal dover emanare direttive di carattere generale.

Siffatto criterio è stato seguito anche relativamente alla questione cui si riferisce la signoria vostra onorevole.

Questo Ministero, tuttavia, non ha mancato di fornire alle Prefetture, su singole pratiche già in corso, i necessari ragguagli, precisando, in particolare, come, per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, non potessero aver seguito i procedimenti di variazioni territoriali di comuni avviati ad iniziativa della maggioranza dei contribuenti.

Si soggiunge che, ad iniziativa di questo Ministero, è stato predisposto uno schema di disegno di legge con il quale vengono modificati gli articoli 33, 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 per adeguarli alla pronuncia della Corte costituzionale.

Tale schema di provvedimento è in corso di diramazione per il preventivo concerto con le altre Amministrazioni interessate.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

18 agosto 1969

ABENANTE, VIGNOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per stroncare il dilagare delle « bandiere ombra », soprattutto da parte del naviglio minore italiano che intende così, fra l'altro, legalizzare il sottosalario e le inumane condizioni di lavoro cui sono sottoposti i marittimi imbarcati.

In particolare, l'interrogante sottolinea la necessità di ricercare soluzioni positive a questo problema della permanente violazione alle leggi italiane ed alle convenzioni internazionali in tale settore. (int. scr. - 1718)

RISPOSTA. — Misure intese a tutelare nei limiti del possibile il lavoro dei marittimi italiani a bordo di navi battenti bandiera estera sono state già attuate, fin dal 1952, previ accordi con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno.

In relazione agli accordi suddetti, il visto di espatrio sul libretto di navigazione o sul passaporto dei connazionali che prendono imbarco su navi estere, in porto nazionale o estero, è stato subordinato all'accertamento da parte della Capitaneria di porto che il contratto di arruolamento, stipulato presso il Consolato della bandiera della nave, non contenga clausole lesive dei diritti dei marittimi.

Il Ministro della marina mercantile
LUPIS

5 agosto 1969

ADAMOLI, CAVALLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in relazione alla situazione che si è creata a Genova fra i dipendenti delle società di navigazione di preminente interesse nazionale (« Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica », « Tirrenia ») in seguito alle continue dilazioni ed ai continui ostacoli frapposti dai dirigenti delle aziende per la conclusione delle lunghe e defatiganti trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.

Questo intollerabile stato di cose ha imposto a tutte le organizzazioni sindacali (FILM-CISL, FILM-CGIL, FEDERSINDAN) la dichiarazione dello stato di agitazione del personale amministrativo ed operaio che potrebbe condurre ad iniziative più avanzate, giuste ma indubbiamente gravi, per la difesa

dei diritti democratici e sindacali dei lavoratori. (int. scr. - 1630)

RISPOSTA. — Il 28 novembre 1968 presso questo Ministero, a richiesta sia dei rappresentanti delle società di p.i.n. sia delle organizzazioni dei lavoratori, venne fatta personalmente dal Ministro *pro-tempore* una mediazione circa l'onere globale per il rinnovo dei contratti di lavoro riguardanti il personale navigante ed amministrativo delle società del gruppo FINMARE. Tale mediazione, accettata e sottoscritta dalle parti, impegnava ad operare il rinnovo dei seguenti contratti entro una sfera globale di milioni 3.700:

contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri e contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico;

regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante;

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli uffici e per il personale operaio.

In data 11 gennaio 1969 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo dei contratti di lavoro per l'imbarco degli equipaggi delle navi sia da passeggeri sia da carico.

In data 27 febbraio 1969 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante.

Finalmente in data 8 luglio 1969 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli uffici e per il personale operaio.

Il Ministro della marina mercantile
LUPIS

5 agosto 1969

ALBARELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende intervenire per revocare la nomina del segretario del Patronato scolastico del comune sloveno di Monrupino (Trieste).

L'interrogante fa presente, infatti, che il Provveditore agli studi di Trieste ha preferito nominare segretaria del Patronato la signora Fortuna (ignara della lingua della maggioranza degli scolari), mentre i membri del Patronato stesso avevano eletto l'insegnante Glaoko Biteźnik, che conosce, tra l'altro, la lingua italiana e quella slovena. (int. scr. - 1102)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 261 stabilisce che la direzione tecnica e amministrativa del Patronato è affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario-direttore « nominato dal provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico ».

Si evince chiaramente che l'atto di nomina del segretario-direttore è un atto vincolato, in quanto il provveditore è tenuto a nominare la persona proposta dal Consiglio di amministrazione.

Si precisa che nel caso in esame, però, il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di Monrupino non si è trovato d'accordo nel proporre al provveditore un unico nominativo, ma, come risulta chiaramente dal verbale, i nomi proposti al provveditore sono stati due: Fortuna Erilda e Biteznik Leone, che hanno riportato un egual numero di voti (4 ciascuno).

Il provveditore, dovendo conseguentemente fare una scelta fra i due nominativi, ha ritenuto di nominare l'insegnante Fortuna, perchè più anziana di età, che aveva già svolto le stesse funzioni per un triennio nel cessato Consiglio di amministrazione. Tale nomina, pertanto, è in armonia con quanto precisato nella nota all'articolo 16 dello statuto-tipo « B » secondo cui è opportuno che nella carica di segretario-direttore non si abbiano frequenti avvicendamenti.

Si fa presente, inoltre, che non ha alcuna rilevanza la richiesta avanzata dal presidente del Patronato scolastico al provveditore (con lettera privata e verbalmente) tendente a chiedere l'applicazione dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione per il quale, in casi di parità di voti nelle

votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Infatti, a prescindere da ogni valutazione giuridica sull'applicazione o meno del citato articolo al caso in questione, non risulta dal verbale che il presidente abbia votato per l'insegnante Biteznik e che, pertanto, fosse tale insegnante il designato a ricoprire la carica di segretario-direttore del Patronato scolastico di Monrupino.

Ciò premesso e considerato che la nomina della signorina Erilda Fortuna a segretario-direttore del Patronato scolastico di Monrupino è avvenuta nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore, non sussistono motivi per il richiesto intervento ministeriale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

7 agosto 1969

BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa l'obbligo che sarebbe fatto ai professori di molte scuole (soprattutto scuole medie) della tenuta di registri, tabelle, libretti e della materiale annotazione e scritturazione sugli stessi di voti, giudizi, programmi e perfino di dati anagrafici estendentisi a volte alle famiglie degli alunni, e se non ritenga che sia possibile snellire tali procedure di carattere burocratico. (int. scr. - 971)

RISPOSTA. — Si fa presente che già nel corso del primo triennio di attuazione della scuola media il Ministero della pubblica istruzione ha avuto modo di constatare che i criteri adottati presso varie scuole medie per le verbalizzazioni delle riunioni degli organi scolastici collegiali e per le registrazioni varie determinavano un sovraccarico di lavoro specialmente per i docenti interessati.

Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, è stata emanata la circolare n. 194 del 14 aprile 1967, recante il seguente oggetto: « Riunioni dei consigli di classe nella scuola media e relative verbalizzazioni: altri necessari atti di documentazione ».

In tale circolare si indicano gli atti indispensabili per assicurare un minimo di documentazione dell'attività giuridica ed educativa della scuola e si forniscono suggerimenti per rendere più semplici e rapidi possibili i relativi adempimenti.

Si ritiene pertanto che per effetto delle disposizioni predette il fenomeno della cosiddetta burocratizzazione della scuola è venuto in questi ultimi tempi assumendo dimensioni più limitate.

Ad ogni modo non si trascura ogni opportuna occasione, anche mediante l'azione svolta dagli Ispettori centrali, per richiamare l'attenzione, specialmente dei capi d'istituto, sulla necessità di limitare allo stretto indispensabile le registrazioni e le verbalizzazioni.

Per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non si condividono invece le preoccupazioni espresse dall'onorevole senatore interrogante.

In tale settore, infatti, è prevista la tenuta del registro su cui l'insegnante annota i giudizi sugli allievi e lo svolgimento del programma, ma non si vede come la tenuta del registro possa essere considerata una macchinosa « procedura di carattere burocratico »: trattasi invero di un semplicissimo strumento di ordine, inteso a tracciare un quadro sintentico dell'attività del docente, quadro che si rivela particolarmente utile nel caso di improvvisa sostituzione del docente durante l'anno, in quanto permette al supplente, attraverso le notizie in esso contenute, di innestare la propria azione su quella già svolta dal titolare e di assicurare perciò, entro certi limiti, la continuità didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di estrema precarietà in cui versano le cantine sociali dell'astigiano, già afflitte in precedenza da lunga

crisi e di recente ridotte all'inazione dalle disastrose grandinate della scorsa estate, a cui si sono aggiunti, come amaro epilogo, i recenti nubifragi ed alluvioni che hanno sconvolto nelle strutture vasta parte dei vigneti.

Per sapere, inoltre, se non ritenga necessario ed urgente dare al complesso delle cantine sociali in oggetto una nuova ristrutturazione nella cornice dell'istituendo Ente di sviluppo agricolo per il Piemonte che, offrendo sicure garanzie di continuità e regolarità di gestione, consenta il necessario respiro e stimolo per una rapida ripresa e ravvivamento dell'attività cooperativistica nel settore vitivinicolo. (int. scr. 807)

RISPOSTA. — Premesso che, a favore delle cantine sociali e degli enti gestori degli ammassi di uve e mosti, il Ministero, di anno in anno, e da ultimo con decreto del 28 novembre 1968, per la scorsa vendemmia, ha adottato provvedimenti per la concessione, a norma dell'articolo 8 del secondo Piano Verde, di contributi nelle spese di gestione degli ammassi medesimi, si fa presente che la situazione delle cantine sociali dell'astigiano, determinata dalla riduzione dei conferimenti per effetto dei danni causati da eventi naturali avversi, può ricondursi nell'ipotesi considerata dall'articolo 3 — comma 2° — del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088. Detta norma, infatti, prevede, come è noto, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento, a favore delle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, è da precisare che le disposizioni legislative vigenti in materia non consentono un intervento diretto, da parte dello Stato, nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole.

Peraltro, eventuali iniziative, che venissero assunte dalle cantine sociali dell'astigiano per provvedere ad innovazioni strutturali dei propri impianti, troveranno la più favorevole considerazione da parte del Ministero, nel quadro degli interventi da attuarsi ai sensi dell'articolo 9 del citato Piano Verde n. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui il suo Ministero non ha ancora inoltrato al FEOGA le domande di pagamento, corredate dalle relative pezze giustificative, per i progetti finanziati dalla CEE, nel quadro delle misure speciali decise in favore dell'Italia in seguito alle inondazioni dell'autunno del 1966, e in merito ai quali vi è stata una recente interrogazione dell'onorevole Vredeling alla Commissione delle Comunità europee.

Specificamente, si chiede di sapere se il mancato inoltro sia provocato dal ritardo dei lavori di attuazione dei progetti, oppure da altri motivi: nel caso che il ritardo dipenda dall'attuazione dei lavori, si chiede di conoscerne l'attuale stato, in particolare per quelli riguardanti l'Emilia. (int. scr. - 1621)

RISPOSTA. — I progetti ai quali la signoria vostra onorevole si riferisce, comprendenti opere di ristrutturazione fondiaria e di bonifica idraulico-agraria su vasti territori, presentano, oltrechè una notevole rilevanza finanziaria, una complessità strutturale che esige, per la realizzazione delle opere, tempi tecnici adeguati all'entità dei lavori e alla vastità dei territori interessati.

Tale circostanza, del resto, è ben nota agli stessi organi comunitari e risulta anche nei provvedimenti di impegno delle provvidenze integrative dello Stato membro, emessi a seguito della compiuta istruttoria e con i quali vengono assegnati ai beneficia-

ri termini d'esecuzione dei lavori, variabili dai 18 ai 24 mesi.

È, inoltre, da rilevare che i lavori, per la loro dislocazione territoriale su estesi territori dell'Italia centro-settentrionale, sono stati sospesi nella stagione invernale per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, che ne impediscono il proseguimento, attesa la loro particolare natura.

Per tali motivi, i beneficiari, pur essendo alcune opere in stato di avanzata esecuzione, non hanno potuto presentare domanda di pagamento dei contributi concessi dalla Comunità e dallo Stato italiano.

È noto, infatti, che le disposizioni comunitarie vigenti esigono che detti pagamenti siano effettuati ad avvenuta realizzazione delle opere e dopo la necessaria verifica da parte dei competenti organi di questo Ministero, i quali devono accertare, anche per conto e nell'interesse della Comunità, la regolarità dei lavori eseguiti e la loro conformità ai progetti presentati in fase istruttoria.

Il Ministero, comunque, non ha mancato di svolgere una continua opera di sollecitazione e di stimolo presso i beneficiari e presso enti o categorie interessate all'esecuzione delle opere affinchè, compatibilmente con le esigenze sopra specificate, l'esecuzione delle opere potesse procedere con la maggior sollecitudine possibile.

Ciò premesso, si precisa che risultano ultimati i lavori relativi a tre iniziative, concernenti il ripristino di strutture di valorizzazione dei prodotti agricoli, che comportano un investimento pari a circa 500 milioni di lire, delle quali una risulta già liquidata, mentre per le altre due sono in corso le procedure per il pagamento sia del contributo comunitario che di quello integrativo dello Stato membro.

Per le rimanenti iniziative, si ha motivo di ritenere che, entro breve tempo, gli imprenditori agricoli, che hanno ottenuto i finanziamenti comunitari e nazionali per il ripristino dell'efficienza produttiva delle loro aziende, saranno in condizioni di chiedere, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il pagamento delle relative provvidenze.

Per quanto concerne l'Emilia, è preannunziata la presentazione di due stati di avanzamento, per una spesa di lire 1334 milioni, relativi a progetti che risultano in fase di più avanzata esecuzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di prendere in considerazione la petizione che la popolazione del comune di Granaglione (Bologna) ha inviato, in data 11 marzo 1969, al suo Ministero.

La richiesta di riapertura della Stazione forestale di Granaglione — avanzata, appunto, attraverso tale petizione — non può non considerarsi cosa giusta sol che si tenga presente che detto comune è di natura prevalentemente forestale, con quasi il 90 per cento del suo territorio a coltura forestale su un totale di circa 3.400 ettari. (int. scr. - 1759)

RISPOSTA. — La soppressione della stazione forestale di Granaglione è stata disposta, con decreto ministeriale del 25 febbraio 1969 e con decorrenza dal 1° marzo successivo, dopo avere attentamente vagliato la situazione locale, sotto l'aspetto sia della funzionalità del servizio, che delle esigenze tecniche.

Infatti, per la carenza di personale di custodia presso quella stazione, dal 1° ottobre 1960 al 31 luglio 1967 (data di chiusura temporanea) ha prestato servizio una sola guardia forestale, la cui attività, mancando l'abbinamento con altro elemento, non poteva che essere assai ridotta. Con il 1° agosto 1967, la guardia, sempre per motivi di abbinamento, dovette essere trasferita presso altra stazione forestale più importante.

Con la soppressione della predetta stazione, il territorio del comune di Granaglione è entrato a far parte della circoscrizione di Porretta Terme, che è anche sede di ispet-

torato distrettuale e che è più vicina ad alcune frazioni di Granaglione.

Inoltre, la residenza in Granaglione risulta di non indifferente disagio per il personale, mancandovi molti servizi essenziali, quali la farmacia e il medico condotto; le scuole, poi, sono limitate alle sole elementari. Perfino il municipio e l'ufficio di collocamento hanno sede nella frazione di Molino del Pallone, che dista meno da Porretta Terme che non da Granaglione, mentre la quasi totalità degli abitanti della circoscrizione comunale gravita su Porretta Terme, sia per ragioni di lavoro, che in occasione di mercati settimanali, festività, acquisti, eccetera.

Sotto il profilo forestale, è da rilevare che, mentre i boschi cedui ed i castagneti sono radicati un pò su tutto il territorio comunale, gli estesi e, quindi, assai importanti rimboschimenti di conifere, esistenti a Monte Cavallo e Monte di Granaglione, sono più facilmente e rapidamente raggiungibili da Porretta Terme che non da Granaglione, per cui anche il servizio in genere viene a svolgersi più agevolmente dalla prima che non dalla seconda località.

Infine, è da considerare che la stazione di Porretta Terme è dotata di un idoneo automezzo, che agevola la frequente presenza del personale forestale nel territorio di Granaglione, con possibilità, quindi, di svolgere nella zona un servizio certamente più efficiente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere esattamente le ragioni del forte aumento delle importazioni di vino dall'estero salite ad ettolitri 196.650 nel 1968 a fronte degli ettolitri 75.664 del 1967 e 66.243 del 1966.

L'interrogante chiede in particolare di sapere la qualità del prodotto importato e l'uso fatto dello stesso, specie di quello entrato nel mercato nazionale sotto la voce « succhi di uva ». (int. scr. - 1230)

RISPOSTA. — Si rammenta, in via preliminare, che l'importazione di vino è sottoposta a licenza ministeriale da tutte le provenienze.

Per i vini di provenienza dai Paesi CEE, l'importazione avviene nell'ambito dei contingenti concordati a suo tempo in sede comunitaria, aumentati ogni anno — e, quindi, anche nel 1968 — del 20 per cento, giusta quanto stabilito dall'articolo 33 del trattato di Roma.

Per i vini provenienti dai Paesi terzi, l'importazione avviene nei limiti delle quantità previste dai relativi accordi bilaterali, quantità che, nel corso del 1968, non hanno subito alcun aumento.

Ciò premesso, si precisa che le importazioni di vino dall'estero sono, in effetti, aumentate nel corso del 1968, avendo raggiunto, secondo le statistiche ufficiali dell'ISTAT, i 227.416 ettolitri, contro gli 88.377 ettolitri del 1966 e i 109.452 ettolitri del 1967.

Peraltro, a parte il fatto che, nel corso di questi ultimi anni, sono considerevolmente aumentate anche le nostre esportazioni verso la Francia, che è, notoriamente, il Paese dal quale importiamo maggiori quantità di vino, sta di fatto che le importazioni effettivamente avvenute rappresentano solo una parte delle quantità previste dai contingenti in vigore, per cui si deve dedurre che le autorizzazioni rilasciate non sono state utilizzate per intero.

Circa la quantità di prodotto importato, si può affermare che, mentre nei riguardi del contingente globale di importazione dai Paesi CEE per i vini « di marca in bottiglia », le richieste e le relative autorizzazioni hanno coperto l'intero contingente, per quanto riguarda invece il contingente globale per i vini a denominazione di origine, ammontante ad ettolitri 323.500, le licenze sono state concesse per una quantità complessivamente inferiore; il che sta a significare che l'importatore italiano di vini esteri si orienta verso tipi più economici, essendo il prezzo più competitivo.

Poichè nel 1968, per il contingente dei vini « spumanti » e per quello di vini « di marca in bottiglia », come già accennato, vi è stato un aumento del 20 per cento rispetto agli stessi contingenti previsti per il 1967, ciò ha determinato l'aumento dell'importazione di vini in Italia, almeno per quanto riguarda la provenienza dai Paesi CEE.

Circa poi l'importazione di vino entrato in Italia sotto la voce « succhi di uva », devesi rilevare che tali succhi erano, in effetti, dei veri e propri mosti concentrati, i quali, in base al regolamento CEE 864/68 (organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) sono stati, come è noto, liberalizzati all'importazione, se contenenti zucchero aggiunto in misura superiore al 30 per cento.

Comunque, i prodotti di cui trattasi erano anche precedentemente liberalizzati dai Paesi CEE, per cui, a suo tempo, l'Italia fece ricorso all'articolo 115 del trattato, in modo da evitare che, attraverso la Francia, entrasse merce originaria dell'Algeria e Tunisia.

Sembra ormai accertato che l'importazione di mosto in parola sia di provenienza algerina, concentrato o lavorato in Francia e che la Francia stessa munisce di certificato di origine.

In seguito all'azione svolta da questo Ministero, di intesa con quello del commercio con l'estero, il Ministero delle finanze, con apposita circolare del dicembre 1968, ha impartito istruzioni alle dipendenti dogane di bloccare le partite di mosti non provviste della prescritta documentazione. Infatti, la predetta circolare prescrive che, in aggiunta al certificato di circolazione e al certificato attestante l'origine comunitaria del prodotto, la ditta importatrice deve esibire idonea documentazione, dalla quale risultino le eventuali lavorazioni che abbiano loro conferito l'origine comunitaria, qualora trattasi di mosti non integralmente originari dei Paesi membri della CEE.

In seguito alle misure restrittive adottate dalle dogane, secondo quanto comunicato anche dallo stesso Ministero delle finanze, sembra che, a partire dal 1969, non vi siano state più importazioni di tali mosti, degne di un certo rilievo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

BRUSASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere che sia istituita per l'anno scolastico 1969-70 una terza classe unica nel liceo scientifico di Novi Ligure.

I giovani Cima Giancarlo, Gatto Vincenzo, Ghiglione Giorgio, Santamaria Gianni, allievi della seconda classe del liceo scientifico « Galileo Galilei » di Alessandria, residenti a Novi Ligure, hanno segnalato, anche a nome di una trentina di loro compagni residenti nel Novese, i disagi e le perdite di tempo a cui sono costretti per frequentare i peraltro sovraffollati corsi di Alessandria ed hanno chiesto che si provveda a rendere più agevole e proficua la loro partecipazione scolastica.

L'interrogante ritiene che tale domanda debba essere sollecitamente accolta, sia per la piena fondatezza della stessa, sia per dare una prova concreta dei riconoscimenti che vanno fatti alle legittime istanze dei giovani che chiedono di prepararsi meglio per i loro compiti futuri. (int. scr. - 1725)

VIGNOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende accogliere la richiesta avanzata dal comune di Novi Ligure, dall'Amministrazione provinciale di Alessandria e dal Provveditorato agli studi per l'istituzione a Novi Ligure di una terza classe unica del liceo scientifico.

Per sapere, altresì, se si intende tenere conto del grado di sviluppo che la città di Novi Ligure ha avuto in questi anni, del suo sviluppo demografico e quindi del sempre maggiore numero di giovani studenti che debbono recarsi ad Alessandria (20 chilometri) o a Genova (50 chilometri) per poter frequentare la terza classe del liceo scientifico, restando praticamente fuori casa per

l'intera giornata, con riflessi negativi sia sul piano economico che su quello della stessa preparazione.

L'interrogante chiede di conoscere urgentemente se l'istituzione della terza classe del liceo scientifico a Novi Ligure verrà realizzata con l'anno scolastico 1969-70 per dare modo ai giovani studenti di poter operare le loro scelte in tempo utile. (int. scr. - 2041)

RISPOSTA. * — Si fa presente che, tenuto conto delle esigenze rappresentate, è stata autorizzata, in via eccezionale, l'istituzione, sin dal prossimo 1° ottobre, della III classe, in aggiunta alle classi I e II, presso la sezione staccata di liceo scientifico di Novi Ligure, purchè detta classe risulti composta effettivamente almeno di 15 alunni.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

13 agosto 1969

CELIDONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per accertare se vi siano casi in cui, con il contributo dello Stato, sono stati costruiti fabbricati rurali la cui destinazione, a distanza di breve tempo, è stata poi sottratta alle finalità contemplate dalla legge per essere utilizzati spesse volte ad usi di normale abitazione.

In caso affermativo, per sapere se non ritenga doveroso — allo scopo di garantire l'avvento di una società che deve progredire sempre più responsabilmente — adottare provvedimenti idonei al fine di recuperare i contributi a suo tempo erogati e destinare le relative somme al servizio degli autentici interessi dell'agricoltura, che non può e non deve fare da copertura a facili speculazioni a danno della collettività italiana. (int. scr. - 1503)

RISPOSTA. — L'ipotesi prospettata dalla signoria vostra onorevole, che i fabbricati rurali finanziati con le provvidenze contributive o creditizie previste dalle varie disposizioni legislative e, in particolare, dal piano verde, vengono successivamente trasformati in abitazioni civili e, quindi, sottratti agli scopi per i quali hanno ottenuto il finanziamento dello Stato, si verifica, invero, molto raramente.

In effetti, a fronte delle migliaia di interventi operati dal Ministero nel settore delle costruzioni rurali, sono stati evidenziati pochi casi, nei quali i concessionari hanno eluso le finalità della legge, procedendo, successivamente al collaudo, a trasformazioni sostanziali, che hanno snaturato le caratteristiche rurali del fabbricato o, più semplicemente, destinando il fabbricato ad usi civili e, comunque, diversi da quelli previsti nell'atto della concessione. Ciò, sia perchè gli organi competenti dell'Amministrazione finanziano tali opere solo quando esse si prospettano necessarie sotto l'aspetto oggettivo delle esigenze delle aziende al cui servizio sono poste e si rapportano agli effettivi bisogni della famiglia coltivatrice, sia perchè, nel corso dell'esecuzione ed anche successivamente, i predetti organi vigilano a che siano pienamente rispettate l'impostazione progettuale e la destinazione del fabbricato, consentendo soltanto varianti che migliorino la funzionalità della struttura, in relazione al servizio che essa deve offrire all'azienda.

Comunque, nei pochi casi in cui si verifica effettivamente una modificazione nella destinazione ed utilizzazione dei fabbricati entro un termine non superiore a 5 anni dalla data del collaudo, l'Amministrazione interviene sempre tempestivamente, procedendo, nella generalità dei casi, alla revoca della concessione ed al recupero totale del contributo concesso ed erogato, anche se la mutata destinazione interessi l'opera soltanto in parte.

Tale azione, condotta con sollecitudine e con la necessaria severità, ha fatto sì che il fenomeno si prospetta, attualmente, in misura assolutamente trascurabile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

---

* Testo, sempre identico, dato dal Ministro della pubblica istruzione in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

CELIDONIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando si è disposti a realizzare l'atteso mercato coperto nella città dell'Aquila, struttura sempre più urgente e per questo reclamata dalle esigenze della vasta categoria dei venditori ambulanti, i quali possono e debbono sopravvivere in un centro ove diversamente l'avvenuto inserimento di supermercati renderebbe precario lo stato di disagio dei detti operatori, che rappresentano una realtà economica da non sottovalutare innanzitutto sotto il profilo sociale, avuto riguardo alle diseredate condizioni della maggior parte di essi. (int. scr. - 1781)

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato dall'onorevole senatore interrogante circa la costruzione del mercato coperto nella città de L'Aquila si fa presente quanto segue.

Per la realizzazione di detta opera il Comune interessato ha inoltrato istanza tendente ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 360.000.000.

Tale istanza, che risulta inclusa nella graduatoria compilata, per l'anno in corso, dal competente Ufficio del genio civile a termini dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sarà tenuta presente in sede di predisposizione dei futuri programmi di opere del genere, compatibilmente con la disponibilità dei fondi in bilancio ed in rapporto alle numerosissime richieste analoghe pervenute a questo Ministero.

Si deve, però, precisare che qualunque eventuale intervento dello Stato a favore del comune de L'Aquila per l'esecuzione dei lavori concernenti l'opera medesima, deve intendersi limitato — nella specie — all'importo di lire 150.000.000, in base al disposto di cui alla legge 1° marzo 1968 n. 217, modificativa ed integrativa dell'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 589.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

30 luglio 1969

CELIDONIO, BLOISE, BARDI, DARE'. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, allo scopo di stroncare definitivamente la grossa speculazione da parte di coloro i quali, dopo aver ottenuto l'assegnazione di un appartamento, messo a concorso dagli enti di competenza (GESCAL, Istituto case popolari), successivamente, per ragioni diverse ne hanno materialmente abbandonato il possesso dandolo in locazione e, così facendo, hanno contrastato con lo spirito delle provvidenze legislative che prevedono l'impegno dello Stato di dare la casa a chi non l'ha, non sia doveroso adottare responsabili iniziative per la revoca del relativo atto di assegnazione, specie nei casi in cui quello stesso assegnatario è riuscito a concorrere, con l'intervento di un familiare convivente, ad altra assegnazione (configurandosi così una specie di « poligamia edilizia ») sottraendo il primo appartamento alle finalità sociali per le quali lo Stato lo ha costruito. (int. scr. - 1368)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In merito al problema sollevato dagli onorevoli senatori interroganti si fa presente quanto segue.

La vigente legislazione sull'edilizia popolare ed economica è uniformata al principio che le case devono essere assegnate alle famiglie più bisognose di alloggio.

In particolare, poi, lo statuto-tipo degli IACP approvato con regio decreto 25 maggio 1936 n. 1049 pone il divieto della sublocazione degli alloggi assegnati in locazione semplice.

All'assegnatario di case popolari incombe pertanto l'obbligo di occupare personalmente e stabilmente l'alloggio che, diversamente, gli deve essere revocato nei modi previsti dalla legge.

Per quanto concerne, d'altra parte, le case GESCAL, il fenomeno sublocazione è da mettere in relazione con il diritto che la legge 14 febbraio 1963, n. 60 attribuisce all'assegnatario di acquisire la proprietà dell'alloggio, sia che si tratti di costruzioni

INA-Casa, sia che si tratti di costruzioni del Piano decennale.

Peraltro, la legge medesima e le successive modifiche introdotte con la legge del 18 marzo 1968, n. 352, mentre prescrivono condizioni e limiti per la cessione dell'alloggio, da parte del titolare, ad altro lavoratore, non offrono strumento alcuno per impedire o controllare il predetto fenomeno della sublocazione.

In ordine ai criteri di assegnazione di questi ultimi alloggi, esplicitamente indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, e rigorosamente osservati dagli organi preposti a tali assegnazioni, va tenuto presente che uno dei requisiti richiesti ai lavoratori interessati, per la loro partecipazione all'apposito bando di concorso, consiste nell'obbligo, da parte dei lavoratori medesimi, di dimostrare che « non siano essi stessi o membri del loro nucleo familiare proprietari di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso e il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con un mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico ».

Peraltro, la genericità delle censure contenute nell'interrogazione di che trattasi non consente di intervenire per reprimere gli eventuali casi concreti di abuso ipotizzati nell'interrogazione stessa.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

29 luglio 1969

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire sulla questione della minacciata trasformazione del Parco degli Astroni, presso Napoli, in riserva di caccia.

L'interrogante fa presente la profonda eco di commozione e preoccupazione che l'allarme lanciato dal Consiglio direttivo provinciale dell'Ente nazionale protezione animali ha suscitato negli ambienti cittadini e negli zoofili di tutta Italia.

Va rilevato che la distruzione del patrimonio faunistico del Parco degli Astroni avrebbe, oltre a conseguenze di carattere psicologico negative nei confronti di Napoli, già pressochè priva di parchi, anche conseguenze particolarmente negative per l'economia locale, costituendo tale Parco un richiamo turistico sempre più valido, come è dimostrato dal costante aumento del numero dei visitatori.

Particolarmente opportuno, invece, a vista dell'interrogante, sarebbe dare impulso a quanto sostenuto, ed in parte attuato, dal Giardino zoologico di Napoli che fin dal 1961 auspicava, trovando a quell'epoca consenziente anche l'Amministrazione provinciale, la costituzione di un grande Parco-Zoo (ben 330 ettari di estensione) che verrebbe ad essere pressochè unico in Europa per la sua ubicazione alle porte di una grande città e per le particolari condizioni climatiche che hanno favorito lo sviluppo di un'imponente vegetazione boschiva e la riproduzione in cattività di animali esotici. (int. scr. - 1612)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse dalla signoria vostra onorevole debbono intendersi superate, in quanto, come è certamente noto, il Ministero, con decreto del 19 maggio 1969, emesso in applicazione dell'articolo 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia, ha disposto la costituzione di un'oasi di protezione per la fauna stanziale e migratoria nella zona denominata « Bosco Astroni », sita nel territorio del comune di Pozzuoli, dell'estensione di ettari 250 circa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia notizia dello stato di precarietà e di abbandono nel quale versa un monumento di indubbio valore storico ed artistico, qual è la « Specola », cioè la torre del Convento di S. Pietro, nella città di Marsala.

Per ragioni statiche, invero, alcuni anni fa ne fu smontato il tetto e furono avviati

(a cura, pare, della Regione siciliana) alcuni lavori di restauro. Peraltro detti lavori si sono arrestati da anni, e da anni la torre è circondata da un'impalcatura in tubi di ferro « Innocenti » che costituisce, alla base, soltanto un ingombro per la circolazione e, al sommo, la squallida testimonianza dell'inefficienza amministrativa e dello sperpero del pubblico denaro, giacchè il comune di Marsala pare corrisponda un canone al proprietario dei tubi « Innocenti » messi in opera.

Tra competenza regionale, comunale e dello Stato, un monumento è in sfacelo ed i cittadini sono quotidianamente portati a constatare il deplorevole andazzo della Pubblica Amministrazione.

L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti il competente Ministero intenda adottare nella specie. (int. scr. - 1941)

RISPOSTA. — Si fa presente che nell'ottobre del 1964 la Soprintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale ha effettuato lavori urgenti di puntellamento nella torre dell'ex convento di S. Pietro in Marsala, per l'importo di lire 991.550 finanziato e autorizzato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione.

In data 22 febbraio 1968 è stata trasmessa all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione la perizia di lire 20.000.000 per il completamento dei lavori.

In data 1° marzo 1968 l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione ha autorizzato la Soprintendenza per opere di pronto intervento, a seguito di segnalazione della stessa, con fonogramma 3 febbraio 1968, per l'aggravarsi a causa del sisma della già precaria stabilità della torre. Tali lavori sono stati immediatamente eseguiti per l'importo di lire 23.840.450, nelle more di approvazione della perizia.

In data 26 febbraio 1969 l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione ha comunicato alla Soprintendenza l'avvenuta registrazione alla Corte dei conti della perizia e del decreto dell'Assessorato n. 328 (registrazione in data 15 gennaio 1969).

Nel decorso mese di giugno è pervenuta al soprintendente predetto da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione la comunicazione dell'approvazione dell'atto di obbligazione sottoscritto fra l'impresa aggiudicataria e l'Assessorato (atto registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1969). Con detta comunicazione l'assessore ha autorizzato a procedere alla regolare consegna all'impresa.

Si precisa comunque che il monumento in questione non è in sfacelo, ma in attesa di completamento dei restauri.

In merito all'impalcatura dei tubi « Innocenti » si chiarisce che sono di proprietà comunale e hanno funzione di puntellamento esterno.

Tale struttura verrà eliminata a lavori ultimati (circa otto mesi) come è prescritto nell'atto di obbligazione fra l'impresa e l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

12 agosto 1969

CODIGNOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali l'autorità tutoria non sia prontamente intervenuta, come era suo dovere e come in diverse circostanze politiche usa intervenire, per adottare i provvedimenti dissolutivi di sua competenza nei confronti del Consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara), dopo che da parecchi mesi le dimissioni di alcuni consiglieri democristiani avevano fatto venir meno nei fatti, se non nella forma, essendo artatamente mancata la « presa d'atto », la maggioranza della Democrazia cristiana e dopo che, per protesta contro la conseguente lunga e totale inattività della Giunta e del Consiglio, erano intervenute le dimissioni dell'intera opposizione, che determinavano, rendendo vacanti la metà più uno dei seggi consiliari, le condizioni prescritte dalla legge per lo scioglimento dell'organo elettivo e la necessità di predisporre, entro i termini di legge, la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale. (int. scr. - 1937)

RISPOSTA. — In data 14 marzo 1969 dieci consiglieri dei venti assegnati al comune

di Loreto Aprutino rassegnarono le dimissioni.

Successivamente, il 23 marzo, anche un altro consigliere inviava al sindaco le proprie dimissioni.

La Giunta municipale, nella seduta del 2 aprile 1969, deliberava di « rinviare ad altra seduta l'adozione di eventuali provvedimenti relativi alle dimissioni ».

A seguito di ciò, i predetti dimissionari, ad eccezione di due di essi, inviavano istanza al prefetto, nella qualità di Presidente della GPA, per ottenere la presa d'atto delle dimissioni ai sensi dell'articolo 158 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Il Consiglio comunale, frattanto, convocato per i giorni 6 e 8 maggio 1969, non provvedeva in ordine alle dimissioni rassegnate.

Allora la GPA, nella seduta del 9 maggio 1969, prendeva atto delle dimissioni dei nove consiglieri che, come sopra detto, avevano ad essa inoltrata apposita istanza.

Non poteva quindi derivarne l'effetto dell'automatica cessazione anticipata del consiglio comunale, mancando la presa d'atto delle dimissioni della metà dei consiglieri prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570.

Infatti, l'articolo 158 del citato regolamento del 1911 prescrive, espressamente, che « in caso di rifiuto o di mancanza a provvedere sulle dimissioni, il dimissionario può richiedere alla GPA di prendere atto delle sue dimissioni... ».

Si evince dalla chiara lettera della disposizione che le condizioni indispensabili per l'esercizio del potere sostitutorio della GPA sono due e precisamente:

a) il rifiuto o l'inerzia a provvedere da parte degli organi competenti (consiglio o Giunta);

b) la richiesta del dimissionario.

L'esistenza del primo requisito è ampiamente dimostrata dal fatto che, prima, con deliberazione 22 aprile 1969, la Giunta municipale omise di provvedere sulle dimissioni rinviando a successiva imprecisata seduta le proprie determinazioni; e, poi, dalla circostanza che il Consiglio comunale, appositamente convocato per tale adempimento per i giorni 6 e 8 maggio, non fu in grado di riunirsi, concretando la situazione omissiva ipotizzata dalla legge.

L'esistenza del secondo requisito, quindi, si è concretata soltanto nei confronti di 9 consiglieri, in quanto, come sopra detto, gli altri 2 dimissionari non hanno inoltrato alla GPA analoga istanza.

Comunque, la situazione del Consiglio comunale di Loreto Aprutino è da ritenere ormai normalizzata, sotto l'aspetto della funzionalità, dopo che il Consiglio stesso, nella seduta del 17 luglio scorso, ha proceduto alla deliberazione del bilancio 1969 e di altri vari argomenti.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

20 agosto 1969

CORRIAS Alfredo. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle precarie condizioni in cui versano alcune parti di quel complesso architettonico e storico costituito dalla Cattedrale di Oristano, che l'ingiuria del tempo minaccia di compromettere irreparabilmente se, da parte di chi ha la responsabilità della vigilanza sulla conservazione dell'insigne monumento, non si provvederà alla ormai indilazionabile esecuzione di opere di manutenzione onde assicurare — pur con modesto impegno finanziario — la preservazione di un rilevante patrimonio storico ed artistico. (int. scr. - 1695)

RISPOSTA. — Premesso che è noto all'Amministrazione delle antichità e belle arti, che il duomo di Oristano soffre di qualche inconveniente, soprattutto alle coperture, alle gronde e alla cella campanaria del vicino campanile, si precisa che detto monumento non si trova in condizioni precarie nè i lavori di riparazione sono urgenti o addirittura indifferibili.

Comunque tali lavori sono tutti di carattere strettamente tecnico e si ritiene che possano essere intrapresi dal Ministero dei lavori pubblici o dal Comune che è responsabile della manutenzione degli edifici ne-

cessari al culto o dalla Regione autonoma che finanzia continuamente lavori di restauro per le chiese parrocchiali e cattedrali.

Si elencano comunque ad ogni buon fine gli inconvenienti riscontrati al suddetto monumento:

Campanile: la croce e sottostante sfera sono assai degradate, i gioghi in legno delle campane sono marci.

Navata: il manto di tegole della copertura è parzialmente smosso e alcune tegole sono rotte o mancanti, le gronde sono arrugginite o spezzate.

Cupola: il tamburo in muratura è lesionato per effetto del fulmine.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

12 agosto 1969

CORRIAS Efisio. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione verificatasi a seguito delle ingiunzioni di pagamento effettuate dalla direzione provinciale del tesoro di Cagliari nei confronti di 128 cittadini di S. Vero Milis (Cagliari) per i lavori di restauro delle abitazioni danneggiate dalla guerra ed eseguiti da oltre 20 anni.

I lavori furono eseguiti, per conto del Genio civile, dall'impresa « Giuseppe Ricci » di Quartu S. Elena (Cagliari), alla quale venne dai cittadini rilasciata, in perfetta buona fede, una delega in bianco a riscuotere le somme eventualmente erogate dal Genio civile di Cagliari o da qualsiasi altro ente, delega che venne utilizzata dall'impresa per riscuotere somme non dovute.

L'impresa venne poi sottoposta a procedimento penale per le irregolarità amministrative verificatesi nell'effettuare i lavori a S. Vero Milis, con conseguente riconoscimento di colpevolezza.

L'interrogante desidera sapere se i Ministri interrogati sono a conoscenza del fatto che — a quanto pare — i normali accertamenti da parte dei competenti uffici statali non vennero effettuati prima di eseguire i lavori, cosa che avrebbe evitato la situazione attuale, ed infine desidera conoscere i provvedimenti che intendono adottare per sanare la situazione che si è determinata a causa della buona fede dei cittadini. (int. scr. - 1303)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro del tesoro.

La questione relativa al recupero totale o parziale di contributi irregolarmente corrisposti per danni di guerra a cittadini del comune di S. Vero Milis (Cagliari), come pure le cause che hanno determinato la grave situazione è ben nota a questo Ministero.

Per una migliore intelligenza di essa, che non si nasconde di estrema delicatezza, si ritiene di accennare in sintesi alla procedura per la concessione dei contributi diretti in capitale a favore dei danneggiati che provvedevano alla riparazione degli edifici colpiti dagli eventi bellici, regolata all'epoca dei fatti cui si riferisce l'interrogazione, dalle disposizioni contenute negli articoli 15 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, numero 261.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda degli interessati con allegati i documenti dimostrativi della proprietà e la perizia dei lavori da eseguirsi, disponeva visita sopralluogo per accertare la causale bellica dei lavori denunciati.

Effettuati gli accertamenti, veniva formalmente autorizzata l'esecuzione dei lavori riconosciuti ammissibili al contributo statale ed al loro pagamento si provvedeva da parte dell'Ufficio del genio civile previo controllo sul posto dei lavori effettivamente eseguiti.

Per le pratiche di S. Vero Milis e di altri Comuni della provincia di Cagliari, nei quali si è verificata analoga situazione, anche se esse sotto l'aspetto strettamente formale si presentavano regolari, si sono successivamente riscontrate irregolarità sostanziali e per molte sono stati accertati anche reati, debitamente perseguiti dalla competente autorità giudiziaria.

In effetti, a seguito di denuncie presentate tra il 1949 e il 1950 ai locali carabinieri,

sorsero i primi sospetti sulla legittimità di molte concessioni di contributi.

L'Arma iniziò le indagini che concludeva dopo qualche tempo, trasmettendo all'autorità giudiziaria vari rapporti incriminando numerosi cittadini per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per avese essi percepito illegittimamente i contributi per i danni di guerra.

Alle indagini dei carabinieri ne seguirono altre più particolareggiate dell'autorità giudiziaria, la quale, accertati fatti di notevole gravità derivanti dalla collusione fra impiegati del Genio civile ed impresari locali — tra i quali Giuseppe Ricci, segnalato nell'interrogazione — che in qualità di procuratori assumevano in proprio l'onere della riparazione riservandosi la riscossione dei contributi, rinviò a giudizio varie persone tra cui appaltatori ed impiegati del Genio civile, con esclusione della quasi totalità dei proprietari precedentemente denunciati dai carabinieri.

Con sentenza del Tribunale penale di Cagliari 25 ottobre 1958, parzialmente riformata della Corte d'appello con successiva sentenza 4 marzo 1961 e confermata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza 27 novembre 1961, depositata il 2 gennaio 1962, nove imputati, tra i quali cinque dipendenti del Genio civile, furono condannati a varie pene ed al risarcimento dei danni verso questa Amministrazione.

Si precisa che dette sentenze si riferiscono all'attività criminosa svolta dai condannati non solo nel comune di S. Vero Milis, ma, come accennato, anche nei comuni di Villasinius, Sanluri, Milis, Paulilatino Villermosa.

In concomitanza delle azioni giudiziarie penali, l'Ufficio del genio civile di Cagliari, a seguito di nuovi approfonditi accertamenti tecnici, rilevò che non tutti i lavori relativi a fabbricati privati danneggiati dalla guerra nei suddetti comuni, tra i quali quelli siti nel comune di S. Vero Milis, a suo tempo contabilizzati, potevano riconoscersi ammissibili a contributo, in quanto non erano stati eseguiti o lo erano stati in quantità minore di quella contabilizzata e liquidata.

Lo stesso Ufficio, pertanto, con proprie determinazione provvide a revocare, per il comune di S. Vero Milis, sette contributi ed a ridurre nel giusto limite altri 122 contributi, determinando in conseguenza le somme che le ditte interessate avrebbero dovuto rimborsare allo Stato nei modi e termini di legge.

I relativi provvedimenti furono quindi inviati a questo Ministero per la dovuta segnalazione a quello del tesoro ai fini della successiva azione di recupero coattivo.

Questo Ministero, con lettera 9 dicembre 1959, n. 1784/A restituì a quell'Ufficio gli atti stessi per un ulteriore esame ai fini di accertare se per le concessioni in contestazione potesse trovare applicazione la sanatoria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in quanto, a parte le concessioni relative a lavori non eseguiti, si trattava comunque di fabbricati colpiti dagli eventi bellici, semprechè, beninteso, la corresponsione del contributo non fosse conseguenza di reato.

L'Ufficio del genio civile di Cagliari, con nota 18 ottobre 1963, n. 21282/13593, in relazione a quanto sopra, faceva osservare che non era possibile stabilire se fosse o meno applicabile la sanatoria, poichè riteneva tuttora in corso il giudizio in Cassazione, giudizio che, come detto, si era invece definitivamente concluso con la sentenza del 2 gennaio 1962 della Suprema Corte.

Con lettera 9 gennaio 1967, n. 17321, il predetto Ufficio, sollecitato *in loco* nell'agosto 1966, rendeva noto che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, appositamente interpellata, era dell'avviso che fosse da escludere il beneficio della sanatoria, non solo nell'ipotesi che il reato fosse stato commesso dal diretto beneficiario del contributo, ma anche nell'ipotesi che questi, anche in conseguenza di reato commesso da terzi, avesse comunque percepito un contributo non spettantegli.

La stessa Avvocatura distrettuale, su un piano equitativo, faceva notare però che la soluzione quale scaturiva dalla rigorosa interpretazione della norma appariva « ingiustificata nell'ipotesi in cui il beneficiario del contributo è restato del tutto estraneo al reato di cui è stata conseguenza la concessione ».

Questo Ministero, con foglio 10 febbraio 1967, n. 152, sottoponeva, pertanto, la questione all'esame dell'Avvocatura generale dello Stato, alla quale veniva precisato che mentre all'inizio delle indagini numerosi proprietari erano stati denunciati dai carabinieri quali presunti responsabili dei danni arrecati allo Stato, successivamente, nel corso dell'azione giudiziaria, la loro posizione veniva a risultare del tutto modificata, fino ad apparire quali persone raggirate dal comportamento delittuoso di terzi.

Con lettera 22 febbraio 1967, n. 4744, l'Avvocatura generale esprimeva il seguente parere: « Ad avviso di quest'Avvocatura generale, l'articolo 1 secondo comma della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, va applicato nel senso che la sanatoria per le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati urbani e rurali, effettuata in difformità delle disposizioni vigenti all'epoca, è esclusa nei casi nei quali la concessione è comunque connessa alla commissione di un reato, anche se il destinatario del contributo non ha concorso nella commissione medesima ».

Dopo tale autorevole parere, questo Ministero, con lettera 20 giugno 1967 n. 2545, trasmetteva al Dicastero del tesoro, per il seguito di competenza, i 129 provvedimenti di revoca, totale e parziale, dei contributi a suo tempo adottati dal Genio civile di Cagliari, e il Tesoro emetteva le determinazioni di recupero.

Questo Ministero si è preoccupato anche di conoscere via via le ulteriori azioni promosse per il recupero all'erario delle somme dovute dai responsabili, a seguito delle condanne penali, e, per ultimo con marconigramma del 14 dicembre 1968, sollecitato il 7 febbraio 1969, veniva chiesto al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari di far conoscere se e quali somme fossero state realizzate dallo Stato, anche a seguito di eventuali procedimenti in sede civile.

In data 8 marzo 1969 con nota numero 17525/2145, il predetto Istituto ha, tra l'altro, fatto presente che con nota 31 luglio 1967 n. 12275, trasmise alla locale Intendenza di finanza gli originali di notifica delle sentenze in forma esecutiva e pedissequi precetti per Serra Attilio, Ricci Giuseppe, Cizì Washington, Montizi Agotangelo, Delogu Antonio e Delogu Francesco.

Circa l'opportunità e la convenienza di proporre, per le persone condannate in sede penale e non sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, l'azione civile diretta alla determinazione del risarcimento spettante a questa Amministrazione, si fa presente che sono stati richiesti ragguagli in proposito all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.

Infine, si fa presente che la Procura generale della Corte dei conti ha fatto conoscere che non potrà adottare alcun provvedimento nei confronti del personale dell'Amministrazione responsabile del danno derivato all'Erario dai fatti di che trattasi fino a quando non sia conclusa l'azione amministrativa per il recupero dei contributi per danni bellici indebitamente concessi.

Al riguardo, la predetta Procura ha precisato che solo a conclusione dell'indicata azione potrà insorgere, per le partite per le quali non sarà stato possibile il recupero, un danno erariale addebitabile ai funzionari del Genio civile di Cagliari, responsabili dell'irregolare concessione e già condannati in sede penale.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

30 luglio 1969

CUCCU. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per risolvere lo stato di profondo e diffuso malcontento generato fra i braccianti, i coltivatori diretti e gli operai del comune di Campogalliano (Modena) dal rifiuto di accoglimento, finora opposto dalle competenti autorità della provincia di Modena, in ordine alla domanda di esproprio, presentata dalla locale Cooperativa braccianti fin dal maggio 1965, nei confronti dell'azienda agricola semincolta ed abbandonata, dell'estensione di 53 ettari, di cui è proprietario il signor Dallari Carlo.

Risulta in proposito all'interrogante:

1) che la suddetta azienda del signor Dallari Carlo, a prevalente carattere zootec-

nico, dopo aver ricevuto considerevoli finanziamenti statali per opere di miglioramento, sia in conto contributi per investimento, sia a titolo di mutui di gestione, si troverebbe in stato fallimentare, già dichiarato dal Tribunale di Modena;

2) che nella zona ove è situata la suddetta azienda si è costituita, fino dal 1963, una Società cooperativa conduzione terreni, composta da 27 famiglie di coltivatori diretti e da una cooperativa braccianti, Società la quale dispone già di 85 ettari e dei progetti tecnici richiesti per la costituzione di una stalla sociale (denominata « La Prospera »), ma che non ha ancora avuto i finanziamenti statali di legge, nonostante le reiterate richieste agli organi provinciali competenti e le prove indubbie di capacità organizzativa e produttiva che i suddetti organi hanno acquisito o possono acquisire su di essa;

3) che l'esproprio della sopracitata azienda del signor Dallari, nella quale esistono diversi stabili seminuovi, consentirebbe alla cooperativa suddetta di utilizzare buona parte di tali immobili come stalle moderne o ricoveri per attrezzi e scorte, evitando con ciò investimenti ripetitivi anche a carico dello Stato. (int. scr. - 1501)

RISPOSTA. — La cooperativa comunale braccianti agricoli di Campogalliano (Modena), nel giugno del 1965, presentò alla Commissione provinciale per la concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, domanda intesa ad ottenere la concessione, ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e successive disposizioni in materia, di terreni per ettari 12.77.87 di proprietà della ditta Dallari Carlo, ritenuti insufficientemente coltivati.

La Commissione — nella quale, come è ben noto, sono rappresentate le categorie interessate — essendo a conoscenza che l'azienda Dallari aveva chiesto e ottenuto il nulla-osta per la concessione di mutui agevolati per la costruzione di un impianto d'irrigazione e di uno stallone per il ricovero di 100 capi di bestiame, in un primo momento sospese ogni determinazione in merito e, successivamente, stabilì, in via definitiva, che la domanda non potesse essere accolta, non potendo i terreni dell'azienda essere considerati incolti.

Si fa, comunque, presente che, per l'acquisto dell'azienda di proprietà Dallari in agro di Campogalliano, dell'estensione di 53 ettari, è stata avanzata alla « Cassa per la formazione della proprietà contadina » richiesta di intervento della cooperativa di cui è menzione nel punto 2) dell'interrogazione.

In ordine a tale richiesta sono stati disposti gli adempimenti tecnico-economici per l'acquisizione degli elementi di giudizio atti ad accertare la validità dell'operazione.

Per quanto riguarda, infine, l'iniziativa proposta dalla cooperativa « La Prospera », intesa ad avvalersi delle provvidenze contributive e creditizie recate dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione di una stalla sociale, si precisa che l'iniziativa stessa non è stata ritenuta meritevole delle chieste provvidenze dall'apposita Commissione che procede all'esame ed alla valutazione di tali strutture collettive, in quanto carente sotto l'aspetto organizzativo e onerosa sotto quello finanziario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

CUCCU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Considerata la risposta data il 12 maggio 1969 alla interpellanza n. 82, concernente alcune iniziative del Consorzio di bonifica « Campidano di Terralba - Marrubiu - S. Giusta - Uras - Mogoro - Palmas Arborea », dalla quale si rileva:

1) che nessuna domanda è pervenuta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte del predetto Consorzio per il finanziamento di progetti di competenza della sezione orientamento del FEOGA;

2) che la vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica, come anche sulla concessio-

ne delle agevolazioni statali previste dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1966, n. 910, per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è demandata ai competenti organi della Regione sarda;

premesso che tale risposta è soltanto parzialmente soddisfacente in quanto, pur dichiarando l'insussistenza di iniziative di merito alla base della riunione tenuta dal suddetto Consorzio il 14 gennaio 1969 in Terralba e l'implicita infondatezza dell'atto di delega proposto in quella riunione alla firma dei consorziati, resta tuttavia in essa il giudizio assai preoccupante che « l'attività promozionale svolta dal Consorzio in parola non sembrerebbe dar adito a censure », mentre l'attività del suddetto consorzio, lungi dall'essere « promozionale », è invece concorrenziale ed ostativa nei confronti di spontanee iniziative di base tendenti a realizzare le strutture cooperative di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1966, n. 910 ed all'articolo 24 della legge 11 giugno 1962, n. 588,

per conoscere se i Ministri interrogati non ritengano opportuno svolgere un'azione conoscitiva dello stato reale dell'iniziativa promossa dal suddetto Consorzio di Terralba, nonchè dell'azione ugualmente ostativa svolta dagli altri consorzi in riva destra e sinistra del Tirso, illustrata nello svolgimento dell'interpellanza, allo scopo di riportare la serenità nell'ambiente agricolo del Terralbese, con la certezza del diritto in materia di organizzazione cooperativa e di responsabilità dei consorzi di bonifica in ordine alla attuazione dei piani delle opere d'interesse generale nei territori di loro competenza. (int. scr. - 1774)

RISPOSTA. — Nel ribadire che la vigilanza sui Consorzi di bonifica operanti nel territorio della Regione sarda spetta ai competenti organi regionali, per cui, per il rispetto dell'autonomia regionale, è precluso a questo Ministero ogni potere di intervento in merito, si comunica che l'Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione stessa, sui fatti segnalati dalla signoria vostra onorevole, ha fatto presente quanto segue:

il Consorzio di bonifica del Campidano di Terralba, Marrubiu, S. Giusta, Uras, Mogoro e Palmas Arborea, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, ha individuato una prima zona di intervento di oltre 2.200 ettari, compresa nel triangolo Terralba-Marrubiu-Uras, senza trascurare i problemi impellenti delle altre zone.

Per la zona ritenuta suscettibile d'immediata trasformazione è stato programmato un intervento globale ed organico, che consenta una concreta trasformazione del regime fondiario.

Pertanto, sono stata realizzate le infrastrutture complete, attraverso finanziamenti del Piano di rinascita (Prog. P.R.S. n. 134/AG) e della Cassa per il Mezzogiorno (Prog. A.C. n. 4185 e n. 6782).

Contemporaneamente alle opere infrastrutturali, è stato attuato il riordinamento delle proprietà, presentando la situazione fondiaria uno stato di frammentazione e di disordine tale da pregiudicare qualsiasi iniziativa per una seria azione di bonifica.

Di conseguenza, ogni proprietà ricomposta dispone del proprio accesso a strada pubblica, del franco di coltivazione, dell'acqua per l'irrigazione e, prossimamente, del frangivento. Il riordinamento della proprietà è stato altresì attuato in modo da rendere possibile qualsiasi forma di associazione tra proprietari, per la creazione di unità tecniche che faciliteranno la gestione aziendale.

Tale intervento organico è stato di già completato per un primo lotto a servizio di 630 ettari, mentre sono stati appaltati i lavori per la sistemazione di altri 600 ettari e sono di prossima attuazione i lavori per la sistemazione di altri 2.000 ettari.

Dopo l'esecuzione delle infrastrutture, l'azione di bonifica si estenderà anche al coordinamento delle opere di miglioramento fondiario: sistemazione dei terreni secondo i più moderni criteri agronomici, sperimentazione agraria, studi di mercato, impianti ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, scuole professionali.

Tale attività nel settore dei miglioramenti fondiari è coordinata con l'articolo 26 del-

la legge 2 giugno 1961, n. 454 (« Su richiesta dei proprietari interessati, i Consorzi di bonifica possono assumere l'esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario ») è coordinata altresì con l'articolo 12, 2° e 3° comma, del decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 947 (« I Consorzi di bonifica.... possono realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economica-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Le suddette attività possono essere svolte dai Consorzi di bonifica a favore dei consorziati stessi o associati »).

Nella riunione tenutasi a Terralba il 14 gennaio 1969, e alla quale sono stati invitati dal Consorzio i proprietari dei terreni compresi nella zona interessata dai piani di trasformazione, sono stati illustrati gli aspetti tecnici del programma e, in particolare, la necessità che ogni proprietario non agisse per proprio conto nell'assumere iniziative di trasformazione della propria azienda e nei programmi colturali, in quanto, essendo tutti piccoli proprietari, non sarebbero riusciti singolarmente a svincolarsi dai sistemi tradizionali di conduzione e dall'offerta di un mercato ristrettissimo.

Il Consorzio, pertanto, ha offerto i propri strumenti tecnici per coordinare le iniziative dei singoli, attraverso lo studio e la realizzazione delle opere e delle iniziative atte a portare un concreto aumento del reddito agricolo.

Sono state illustrate altresì le varie provvidenze contenute nelle vigenti disposizioni in relazione ai miglioramenti fondiari, con particolare riguardo alle disposizioni comunitarie del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Ovviamente è stato messo in evidenza il fatto che il Consorzio, sulla base delle disposizioni citate, può operare nell'ambito dei miglioramenti fondiari dietro richiesta dei proprietari.

Pre meglio evidenziare tale aspetto, è stato, nell'occasione, predisposto un apposito schema di lettera, contenente i vari punti in cui si articolano le opere di miglioramento fondiario e, in chiare lettere, gli obblighi di carattere finanziario che i proprietari si sarebbero assunti.

La riunione è stata completata da una animata discussione, nella quale sono stati affrontati i vari aspetti del problema e, alla fine, molti dei presenti hanno chiesto di firmare la lettera di incarico al Consorzio.

Circa i rapporti del Consorzio con altre associazioni agricole, il Consorzio, lungi dall'opporsi ad iniziative per la creazione di cooperative, fin dal 1968 e su propria iniziativa, ha organizzato i produttori di angurie, al fine di poter affrontare un mercato quanto mai incerto e confuso.

Successivamente, precisamente nel 1964, su iniziativa del Nucleo di assistenza tecnica agricola del Consorzio, è stata istituita la « Cooperativa ortofrutticola Terralba », attualmente operante a Terralba e inserita nell'attività della « Organizzazione ortofrutticola oristanese ».

Per quanto concerne, in particolare, i rapporti con la cooperativa « Produttori ortofrutticoli associati », situata in Terralba, il Consorzio non ha alcun motivo per dover ostacolare la sua attività, ma, al contrario, nello sviluppo di essa, trova un organismo che si inserisce nei propri programmi.

Sta di fatto che il Consorzio venne invitato ad una riunione preliminare per l'esame della possibilità di istituire uno stabilimento cooperativistico per la conservazione del pomodoro. In quella occasione, la rappresentanza del Consorzio avanzò alcune riserve sulla specifica finalità dell'iniziativa; infatti, sia le modeste dimensioni delle aziende, sia la radicale trasformazione che il Consorzio ha operato, rendono possibile l'inserimento di colture di alto reddito, per cui non sarebbe consigliabile insistere con colture industriali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ri-

tenga disporre affinchè, com'è stata prevista per Asti, ove opera l'Istituto sperimentale per enologia, una sezione periferica di viticoltura dipendente dall'Istituto, anche presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto venga istituita una sezione periferica di enologia.

È da tenere conto che, in seguito all'entrata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1378, la Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano Veneto è stata soppressa ed in sua vece è stato istituito l'Istituto sperimentale per la viticoltura, con la conseguenza che le indagini nel settore enologico non potranno più far parte dell'attività dell'Istituto.

Più volte sono state espresse istanze dalle 123 cantine sociali ed enopoli consortili delle Tre Venezie, intese ad assicurare al nuovo Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano la continuità nel lavoro di ricerca e sperimentazione anche nel settore enologico, nel passato svolto dalla cessata Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia, istanze che trovano ampia e legittima giustificazione nel ruolo di vitale importanza che l'enologia occupa nell'economia delle regioni venete, alla quale essa, nella vendemmia 1968 e nonostante le avversità stagionali verificatesi in alcune zone, ha contribuito con una produzione complessiva di quasi 15 milioni di quintali di uva, corrispondenti ad oltre 11 milioni di ettolitri di vino, rappresentanti oltre un sesto della produzione nazionale di quest'anno.

Il nuovo Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto dispone di una adeguata dotazione di mezzi tecnico-scientifici (laboratori, gabinetti di ricerca, una moderna cantina sperimentale e personale specializzato), i quali ovviamente finirebbero per restare inutilizzati. (int. scr. - 1210)

RISPOSTA. — Il Ministero, in seguito alle proposte pervenute da più parti, ha in avanzato corso di predisposizione uno schema di disegno di legge che prevede modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 novembre 1967, n. 1318.

In tale sede sarà anche considerato il problema dell'eventuale istituzione in Conegliano Veneto di una sezione operativa periferica dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, segnalata dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

DE MATTEIS. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere con quali fondi il sindaco di Alessano, in provincia di Lecce, provvederà al pagamento degli aperitivi (il cui prezzo, per la sproporzionata quantità e qualità degli stessi, si aggirerà intorno al milione di lire) offerti alle autorità intervenute all'inaugurazione delle nuove carceri mandamentali di quel comune, avvenuta il 20 luglio 1969 alla presenza del sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Francesco Ferrari. (int. scr. - 2092)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia:

gli aperitivi e le bibite offerti dall'Amministrazione comunale di Alessano, nel corso della cerimonia indetta per l'inaugurazione delle nuove carceri mandamentali, sono stati forniti gratuitamente da locali ditte produttrici.

A carico del Comune graverà, secondo precisazioni del sindaco, soltanto la spesa di lire 99.500 per l'acquisto di generi di pasticceria, che verrà imputata al capitolo « spese di rappresentanza » del corrente esercizio.

L'apposita deliberazione, non ancora pervenuta alla Prefettura, andrà soggetta al riscontro previsto dalle disposizioni vigenti.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

18 agosto 1969

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che i Centri di-

dattici sono — per la legge istitutiva 30 novembre 1942, n. 1545 — enti dotati di personalità giuridica sottoposti alla vigilanza del suo Ministero che deve preventivamente autorizzarne ogni attività;

rilevato che i predetti Centri, non essendo organicamente inseriti nel Ministero della pubblica istruzione, non possono ad alcun titolo considerarsi organi nè interni nè esterni del Ministero stesso,

si chiede di conoscere sulla base di quali disposizioni i Centri didattici in questione:

a) usino, nell'espletamento dei loro compiti — sui quali non si entra qui nel merito — modelli di corrispondenza intestati « Ministero della pubblica istruzione » con sottotitoli « Ufficio centri didattici » o « Centro didattico nazionale per i licei », eccetera, ingenerando in tal modo presso uffici provinciali scolastici, scuole, presidi, professori e famiglie di alunni l'opinione che la loro attività sia da identificare con quella propria del Ministero;

b) siano compresi in pubblicazioni ufficiali e ufficiose del Ministero (annuario, elenco telefonico, eccetera) tra gli organi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Si chiede altresì di conoscere:

1) se non ritenga di eliminare gli abusi sopra descritti adottando, nel caso, i necessari provvedimenti a carattere disciplinare e penale nei confronti dei responsabili dei Centri in questione;

2) se non ritenga, altresì, urgente chiarire con apposita disciplina i rapporti intercorrenti tra il Ministero e i Centri di cui trattasi, sia in ordine alla scelta delle persone ad essi preposte (fin qui operata dall'alto, com'è noto, con prevalenti criteri politici di valutazione), sia in ordine agli specifici compiti d'istituto, che vanno in ogni caso chiaramente distinti da quelli attribuiti per legge ad organi propri del Ministero della pubblica istruzione (direzioni generali, servizi, corpi ispettivi, eccetera) rimasti a volte, negli ultimi anni, mortificati ed esautorati dalle pressanti interferenze volute da organismi politici ed operate attraverso l'attività, non sempre del tutto legittima, ma sicuramente negativa nei risultati, nonostante le somme enormi messe a disposizione, dei Centri in esame. (int. scr. - 1168)

RISPOSTA. — I chiarimenti richiesti dall'onorevole senatore interrogante sono contenuti nella legge 30 novembre 1942, numero 1545, istitutiva dei Centri didattici.

Infatti la legge, all'articolo 1, dopo avere elencato le finalità cui deve ispirarsi l'azione dei Centri medesimi, ne delinea la figura sul piano giuridico, definendoli « organi tecnici diretti a coadiuvare il Ministro e i provveditori agli studi nello svolgimento di qualunque attività di carattere pedagogico e didattico ».

Il concetto espresso in tale frase, insieme con le disposizioni previste dagli articoli successivi della legge (in particolare modo dall'articolo 15, che riguarda l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, di un Comitato centrale presieduto da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione e composto dai Direttori generali, nonchè da altri membri scelti dal Ministro), sono da ritenere il fondamento in base al quale i Centri didattici hanno finora usato modelli di corrispondenza recanti, oltre la rispettiva denominazione, anche l'intestazione del detto Ministero.

Per quanto riguarda il fatto che i Centri stessi sono compresi in pubblicazioni ufficiali ed ufficiose del Ministero si fa presente che ciò è determinato da ragioni pratiche di consultazione che hanno consigliato anche l'indicazione di altri enti. Così ad esempio, nell'elenco telefonico interno dell'Amministrazione, oltre all'Ufficio centri didattici è indicato anche l'Istituto nazionale « Kirner ». Per le medesime ragioni pratiche nell'Annuario 1968, a pagina 141, tra le « Istituzioni operanti nell'ambito della Pubblica istruzione » figurano, oltre ai Centri didattici, altri enti quali il CIVIS, il Kirner eccetera; mentre a pagina 117 è menzionata, invece, la Commissione per i Centri didattici istituita in via temporanea dal decreto ministeriale 13 luglio 1960.

Sembra da escludere la presunzione di « abusi » cui fa riferimento l'onorevole senatore interrogante e di conseguenza non si ravvisano provvedimenti di carattere disciplinare o penale da adottare nei confronti dei responsabili dei Centri in questione.

Quanto alle richieste di cui al punto 2) dell'interrogazione, di una nuova disciplina dei rapporti tra il Ministero della pubblica istruzione e Centri didattici, sia per ciò che attiene alla « scelta delle persone ad essi preposte », sia in ordine ai compiti di istituto, che si vorrebbero distinti da quelli attribuiti alle direzioni generali, ai corpi ispettivi, e ad altri organi del Ministero, appare superfluo far presente che, essendo stata tutta l'attività dei Centri didattici, dal 1942 in poi, regolata per legge, soltanto con eventuali nuovi provvedimenti legislativi sarà possibile procedere ad un rinnovamento o ad una modificazione delle strutture esistenti.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, nella quale si fa cenno ad una attività « non sempre legittima » dei Centri, si precisa che detta attività — sottoposta in ogni caso, alla vigilanza ed all'approvazione del Ministero — sotto il profilo della legittimità viene sempre ulteriormente esaminata dagli organi di controllo, ai cui eventuali rilievi l'Amministrazione doverosamente si conforma.

Sembra, d'altra parte opportuno far presente, a proposito delle « enormi somme » messe a disposizione dei Centri, che il bilancio 1969 della pubblica istruzione ha previsto per il loro funzionamento (Titolo I, cap. 1125) l'ammontare di appena 34 milioni di lire: fondi che non possono essere considerati eccessivi, quando si pensi che, ad esempio, uno dei Centri che esplica la sua opera in un settore vastissimo (quale quello per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo scolastico), può disporre soltanto in media di circa lire 3.500.000 annue per far fronte a tutte le spese concernenti l'affitto dei locali, la manutenzione, la cancelleria, le spese postali, eccetera.

È bensì vero che indirettamente altre somme affluiscono ai Centri, mediante la forma di « spese », « contributi » o « sussidi » imputati ai capitoli che, per i vari ordini di scuole, il bilancio prevede al fine di realizzare le complesse attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo ed insegnante, le quali attività, non soltanto sono costantemente indicate dalle successive leggi sul Piano della scuola, come urgenti e indispensabili, ma costituiscono compiti istituzionali dei Centri didattici.

Inoltre, convegni nazionali, regionali e provinciali, corsi nazionali, interregionali e provinciali di aggiornamento e di formazione sono ogni anno istituiti dal Ministero della pubblica istruzione che nella maggioranza dei casi li finanzia mediante accreditamento di apposite somme ai provveditori agli studi, chiedendo però ai Centri didattici la loro collaborazione « tecnica » per quanto concerne la scelta dei programmi, degli insegnanti, e l'organizzazione didattica dei lavori. In altri casi, poi, il Ministero della pubblica istruzione ha con appositi decreti delegato la funzione istitutiva ed organizzativa delle predette manifestazioni ai Centri didattici, mettendo direttamente a loro disposizione le somme occorrenti. Ma per tali attività — come prescritto dalle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato — i Centri didattici presentano una completa documentazione di spesa, che viene sempre sottoposta all'esame dell'Amministrazione e degli organi di controllo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

FUSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di malcontento esistente tra le popolazioni residenti nei comuni di Val di Cecina e Val di Cornia per la politica che viene condotta dall'Enel e dall'ENI in relazione allo sviluppo delle ricerche ed al pieno sfruttamento dei giacimenti di salgemma e delle forze endogene in generale.

Per conoscere, inoltre, i criteri che hanno presieduto alle recenti assunzioni di personale — dopo la nota sentenza della Magistratura — che hanno portato all'esclusione di numerosi lavoratori aventi diritto in quanto già dipendenti di aziende e di cooperative operanti nella zona, quali ditte appaltatrici di lavori per conto della ex società « Larderello » e dell'Enel.

Per sapere, infine, se, di fronte alla gravità della situazione, non ritenga opportuno intervenire affinchè l'Enel e l'ENI estendano la loro attività di ricerca e di sfruttamento delle enormi risorse esistenti nel sottosuolo della zona, onde garantire una politica di sviluppo economico e sociale e di piena occupazione nell'interesse di quelle popolazioni. (int. scr. - 1896)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopratrascritta, si fa presente quanto segue.

Il fenomeno geotermico che interessa la regione boracifera toscana ha raggiunto, negli ultimi anni, un evidente grado di saturazione produttiva, tale da far prevedere che le risorse geotermiche della zona siano in fase di integrale sfruttamento.

Infatti, correlando l'anomalia termica del giacimento vaporifero con le strutture geologiche riconosciute mediante i sondaggi, sembra doversi concludere che la zona di possibile esistenza di giacimenti di vapore coltivabile sia limitata su tre dorsali dirette secondo NO-SE, ubicate rispettivamente, procedendo da NE verso SO, nelle direttrici di Larderello - Castelnuovo Val di Cecina, Sasso Pisano - Serrazzano e Monterotondo - Lustignano.

Nelle zone periferiche, ai fianchi di queste dorsali, le ricerche mediante sondaggi sono in atto, ma con risultato scadente.

Alla luce delle attuali conoscenze, mentre nessuna previsione può essere avanzata per il futuro sul comportamento del fenomeno geotermico, si può affermare che il fenomeno stesso è contenuto nello spazio sopra delimitato e, pertanto, la produzione di vapore non potrà subire sostanziali aumenti, a meno che non intervengano nuovi fattori, oggi di impossibile ponderazione.

Al contrario, è possibile contare su di un sensibile aumento futuro della produzione di energia elettrica, dovuto al miglioramento del rendimento termodinamico del fluido endogeno, conseguente all'inevitabile progresso tecnico nel settore della utilizzazione del vapore nelle centrali.

Per quanto concerne le recenti assunzioni di personale da parte dell'Enel, si precisa che, con effetto dal 1° maggio 1969, ed in esecuzione dell'accordo stipulato il 17 aprile dal Compartimento di Firenze con le corrispondenti organizzazioni sindacali di categoria, sono stati assunti alle dirette dipendenze del Compartimento medesimo n. 90 lavoratori, già facenti parte delle cooperative Nuova Liberlavoro di Montecerboli (Pisa) ed Edil-trasporti di Travale (Grosseto) esercenti lavori in appalto per conto dell'Enel.

Dei predetti 90 lavoratori, 45 sono stati assunti in forza di giudicati della Magistratura e gli altri 45 in quanto, da accertamenti svolti, sono risultati in possesso di requisiti di lavoro analoghi a quelli dei primi.

Relativamente, poi, all'attività estrattiva del salgemma, il campo dei noti giacimenti saliferi del Volterrano è diviso in tre parti:

a) sulla prima parte di esse si estendono le tre concessioni denominate « Salina di Volterra », « Cecina » e « Poppiano », di cui è titolare l'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato; le suddette tre concessioni, contigue tra loro, hanno una estensione complessiva di 1693 ettari;

b) sulla seconda parte si estendono il permesso di ricerca « Ponte sul Cecina » e la concessione mineraria « Doccini », recentemente accordata, di cui è titolare la società chimica Larderello del gruppo ENI; complessivamente è ricoperta un'area di ettari 1546, connessa allo stabilimento di Saline di Volterra per la produzione dei derivati del cloro, della menzionata società chimica Larderello;

c) la terza parte è costituita dalle due concessioni « Buriano » e « Ponte Ginori » della società Solvay; le due dette concessioni, staccate e distanti fra loro, hanno una estensione complessiva di 1643 ettari.

Anche in questo settore del salgemma, l'attività mineraria — comprendente lavori di coltivazione e lavori di grande preparazione, commisurati alle necessità degli stabilimenti di utilizzazione e raffinazione, ovviamente legati alla situazione del mercato nazionale ed estero — appare razionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MAGRÌ

22 agosto 1969

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che sono stati adottati in merito ai gravi danni riportati dalle produzioni di pregio (viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura) a causa della tempesta di grandine abbattutasi il giorno 11 giugno 1968 sui territori della provincia di Messina.

L'interrogante chiede di conoscere ancora se il Ministro ha proceduto alla delimitazione delle zone ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e se è a conoscenza che in data 4 novembre 1968 gli stessi territori sono stati nuovamente colpiti da altra tempesta di grandine che ha causato gravissimi danni ai frutteti, agli agrumeti ed agli ortalizzi (pomidoro, verdure e simili). (int. scr. - 784)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dai competenti organi della Regione siciliana, è risultato che, nel corso del 1968, l'agricoltura della provincia di Messina ha sofferto riduzioni di produzioni principalmente a causa dell'andamento climatico siccitoso, di cui hanno risentito particolarmente le aziende ad indirizzo zootecnico, per effetto della ridotta disponibilità di foraggio.

La situazione che ne è derivata è stata considerata dal Ministero ai fini della delimitazione delle zone agrarie colpite — effettuata con decreto del 23 settembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 28 successivo — nell'ambito delle quali, pertanto, trovano attuazione le provvidenze di cui agli articoli 1 e 4 della legge 29 luglio 1968, n. 857 (prestiti quinquennali al tasso di interesse dello 0,50 per cento e con addebito ai mutuatari soltanto del 60 per cento del prezzo per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonchè per l'acquisto di concimi e di di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere, cessione, da parte degli enti di sviluppo, di cereali destinati ad uso zootecnico, al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale).

Per i danni alle colture di pregio, invece, non si sono riscontrate le condizioni di particolare gravità richieste per poter far luogo alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie recate dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Ciò, tuttavia, non esclude che, nei casi di perdite di tale entità che ne sia risultato compromesso il bilancio economico aziendale, possano essere accordati, dal competente Ispettorato agrario, su domanda degli interessati, prestiti quinquennali di esercizio, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è dato inizio all'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Il provvedimento interessa migliaia di insegnanti in possesso dell'abilitazione necessaria per l'insegnamento nelle scuole medie superiori ove, purtroppo, sono attualmente in servizio molti studenti universitari e insegnanti senza il titolo di abilitazione, ed interessa la scuola che ha il compito di assicurare ai giovani un insegnamento prestato da insegnanti preparati e capaci.

È ancora da rilevare la disfunzione dell'Amministrazione statale la quale, a nove mesi di distanza dall'approvazione della legge n. 468, non riesce a dare pratica attuazione alle norme in essa contenute. (int. scr. - 1111)

RISPOSTA. — Premesso che il ritardo nella applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 è stato determinato da difficoltà interpretative della legge stessa, si fa presente che è stato diramato il decreto ministeriale 15 aprile 1969 con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'immissione in ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il decreto stesso è stato recentemente integrato con decreto ministeriale 27 giugno 1969 con il quale è stata tra l'altro prevista ai fini della immissione in ruolo anche la compilazione delle graduatorie di stenografia e dattilografia ed è stato altresì proorogato di 60 giorni il termine per la presentazione delle domande.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

7 agosto 1969

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in merito all'applicazione da darsi alla lettera *d*) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, secondo la quale fanno eccezione al divieto di detenzione protratta delle vinacce quelle « mescolate a sostanze foraggere oppure fortemente inacidite od altrimenti alterate, essiccate od unite ad altri residui animali e vegetali non zuccherini per essere trasformate in mangimi o concimi », non ritenga opportuno emanare chiare e precise disposizioni intrepretative della suddetta norma al fine di evitare ogni dubbio in proposito e le conseguenti continue denuncie all'autorità giudiziaria per inosservanza del divieto di detenzione delle vinacce.

Ciò sembra tanto più necessario in quanto l'inconveniente della poca chiarezza della norma sopra riportata danneggia soprattutto i piccoli produttori per i quali, stanti le piccole quantità di feccia che hanno a disposizione, non sussiste il problema della loro utilizzazione economica. (int. scr. - 1339)

RISPOSTA. — Come è noto, la disposizione contenuta nella lettera *d*) dell'articolo 36 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, riguardante la detenzione delle vinacce oltre il periodo vendemmiale, era già prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Poichè la portata della norma, in verità molto semplice e chiara, non ha mai dato luogo a dubbi interpretativi, nè ha creato difficoltà di applicazione, sia per i detentori di vinaccia che per gli organi di vigilanza, il Ministero non ha ritenuto nè ritiene necessaria l'emanazione di un'apposita circolare esplicativa.

Non risulta, comunque, che la norma relativa al divieto della detenzione delle vinacce fuori termine sia stata causa di contestazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non reputi opportuno, necessario ed urgente un suo intervento presso l'AIMA perchè provveda alla liquidazione dell'integrazione del prezzo spettante ai produttori di olio di oliva della campagna 1968-69.

Il lamentato ritardo provoca malcontento negli olivicoltori che vedono così frustrata l'efficacia dei provvedimenti previsti dai Regolamenti comunitari, con grave danno per l'economia agricola. (int. scr. - 1802)

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante nor-

me per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: « Fondo » dal quale, com'è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le somme occorrenti per gli interventi di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Tale ulteriore apporto, infatti, si era reso necessario, in quanto gli interventi finora attuati dall'AIMA nei vari comparti del mercato agricolo e le integrazioni di prezzo corrisposte nelle decorse campagne, avevano portato all'esaurimento delle disponibilità finanziarie del « Fondo » di rotazione » e ciò anche perchè, da parte della CEE, non è stato ancora provveduto ai rimborsi delle erogazioni a carico del FEOGA, finora anticipate dall'Azienda.

Nè all'AIMA era possibile avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 1234/1968, di contrarre ulteriori prestiti presso Istituti di credito, atteso che la somma di lire 3,5 miliardi, stanziata con lo stesso articolo per il pagamento degli interessi, si sarebbe esaurita nel mese di luglio 1969, per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dai prestiti finora contratti dall'Azienda.

Per poter procedere alla erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, era, pertanto, necessario porre a disposizione dell'AIMA la predetta somma di lire 100 miliardi, stanziata, come si è detto, quale ulteriore apporto al « fondo di rotazione ».

Allo stanziamento di detta somma, da parte del Ministero del tesoro, è stato provveduto con decreto registrato dalla Corte dei conti in data 20 giugno 1969.

Alla stessa data, l'AIMA — che, con circolare n. 8 del 14 maggio 1969, aveva impartito agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni — ha emesso, in favore degli stessi Ispettorati dell'alimentazione, ordini di accreditamento per un primo importo complessivo di lire 27 miliardi.

Il versamento, da parte di questo Ministero, della somma di lire 100 miliardi sul « fondo di rotazione » è avvenuto in data 5 luglio 1969, per cui è da ritenere che, a seguito della registrazione dei predetti ordini di accreditamento, gli Ispettorati dell'alimentazione potranno presto disporre dei primi fondi con cui iniziare le operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione di cui trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

GRIMALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere con urgenza quali provvedimenti intende adottare per assicurare alle Prefetture, ed in particolare a quella di Enna, i mezzi finanziari necessari per far fronte al pagamento dell'assegno mensile agli invalidi civili i quali ormai da molti mesi non ricevono quel modesto sostegno che la legge ha loro assegnato, determinando con ciò una grave situazione di disagio proprio fra coloro che hanno maggiore bisogno. (int. scr. - 2111)

RISPOSTA. — La legge 6 agosto 1966, numero 625, concernente le provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, ha stabilito, in favore della categoria, tre settori di intervento e cioè: l'assistenza sanitaria (art. 1 e art. 2); le provvidenze per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale (art. 3); l'assistenza economica a carattere continuativo, in forma di assegno mensile di lire 8 mila per i mi-

norati che siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e che versino in condizioni di bisogno (art. 5).

Il finanziamento per le accennate attività venne limitato, dall'articolo 12 della predetta legge, ad un periodo, e cioè al triennio 1966, 1967 e 1968 che è venuto a scadere con il 31 dicembre dell'anno scorso.

Si è imposta, quindi, la necessità di provvedere, sul piano legislativo, con disegno di legge governativo (Atto Camera n. 715), ad assicurare i mezzi finanziari occorrenti, anche in relazione al previsto incremento numerico degli assistibili determinato dallo evolversi dell'attività affidata alle commissioni sanitarie per il riconoscimento della inabilità ed ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per l'accertamento dello stato di bisogno. Per far fronte alle spese relative a tali provvidenze, venivano inscritti, col predetto disegno di legge, a decorrere dall'anno finanziario 1969, stanziamenti annuali negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno (lire 9 miliardi), della sanità (lire 4 miliardi e 700 milioni), del lavoro e della previdenza sociale (300 milioni), per un complessivo onere di lire 14 miliardi.

Il citato disegno di legge governativo fu assegnato, insieme ad altre proposte di iniziativa parlamentare (Atti Camera nn. 187, 259 e 517) alle commissioni riunite Affari interni (II) e Igiene e sanità (XIV) e, nella seduta del 13 marzo 1969 il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno presentò, a nome del Governo, un nuovo testo emendativo del disegno di legge n. 715 con il quale veniva proposto di aumentare a 12 mila lire mensili l'assegno vitalizio a favore dei mutilati e degli invalidi civili, trasferendo nel contempo gli invalidi ultrasessantacinquenni alla gestione INPS, previa ammissione al godimento della pensione sociale.

Il provvedimento è stato approvato mercoledì 11 giugno, in sede legislativa, dalle Commissioni riunite Affari interni e Sanità, sicchè è ora in corso di esame al Senato.

Questo Ministero, sin dalla presentazione del disegno di legge governativo, ha avuto cura di effettuare una accurata indagine per accertare l'entità dei fondi disponibili presso le varie Prefetture alla data del 31 dicembre 1968, e ciò in considerazione dell'imprescindibile necessità di evitare una interruzione del pagamento dell'assegno vitalizio a favore dei mutilati e invalidi civili.

Complessivamente sono state reperite lire 128 milioni e 336 mila, di cui è stata autorizzata l'utilizzazione per il pagamento di spese inerenti all'anno 1969.

Si confida che l'ulteriore *iter* parlamentare del provvedimento sopraindicato possa concludersi nel più breve tempo possibile, di modo che possano soddisfarsi le più pressanti esigenze della categoria interessata.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 agosto 1969

LI VIGNI, CUCCU, MASCIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle forete e delle finanze.* — Per sapere come intendano intervenire, con urgenza, per i settori di rispettiva competenza, nei confronti dei produttori e dei lavoratori gravemente colpiti dalle violente grandinate abbattutesi sulle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì nell'agosto 1968.

L'entità dei danni è ingente, ascendendo ad oltre 15 miliardi. Si ravvisa pertanto ancora una volta la necessità indilazionabile della costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali, come dalle parti più diverse viene con insistenza chiesto.

In particolare chiedono se si intende accogliere la richiesta di diversi organismi sindacali, cooperativi ed economici che la frutta danneggiata sia avviata alle distillerie o sidrerie con la contemporanea abolizione della tassa sull'alcool e l'eventuale concessione di altro contributo che porti, nel complesso, a un prezzo minimo che giustifichi la raccolta del prodotto. (*Già int. or.* - 153) (int. scr. - 1332)

RISPOSTA. — Il Ministero, in sede di applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968,

n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, con decreti del 16 settembre 1968, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 257 e n. 258 del 9 e del 10 ottobre successivo, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie delle province segnalate dalle signorie loro onorevoli, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento stesso, per il ripristino delle strutture e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Indipendentemente, poi, dalla delimitazione territoriale, su tutte le zone agrarie delle province di cui trattasi, qualora ne ricorrano le condizioni, possono essere accordate, su domanda degli interessati ai competenti Ispettorati agrari, le provvidenze creditizie considerate dall'articolo 3 del provvedimento, consistenti in prestiti quinquennali di esercizio, al tasso d'interesse del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento di prestiti agrari di esercizio o di rate di prestiti e di mutui di miglioramento fondiario in scadenza.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di un intervento inteso ad agevolare l'avvio alle distillerie o alle sidrerie della frutta danneggiata, si rammenta che l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 917 ha aumentato di un miliardo di lire, per l'esercizio 1968, l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2).

Per ottenere la concessione di tali contributi, sono state presentate domande da parte di cooperative ed enti delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rovigo e Verona, che sono state inviate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, per la prescritta istruttoria.

A sua volta, il Ministero, non appena ha ricevuto dagli Ispettorati agrari gli elementi di giudizio relativi alle domande presentate, e in particolare alle zone nelle quali è stata effettuata la raccolta collettiva, alle qualità conferite, ai prezzi corrisposti ai conferenti a titolo di acconto e alle spese di gestione, con decreto del 21 maggio 1969, ha disposto la concessione, ai sensi del citato articolo 8 del 2° Piano verde, di contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese di gestione — determinate in lire 700 al quintale, fino a un massimo conferibile di 2.450.000 quintali — per la raccolta collettiva della frutta di produzione 1968, danneggiata da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi successivamente al 1° marzo 1968.

Altri interventi nel particolare settore, diversi da quelli innanzi indicati o da quelli previsti dalle vigenti norme adottate in sede CEE, non possono essere disposti, in quanto incompatibili con le norme comunitarie.

Circa, infine, l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali, è noto che, nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 giugno 1969, è stato approvato il disegno di legge, predisposto da questo Ministero, concernente il fondo di solidarietà nazionale per interventi diretti alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende e delle zone agrarie colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, che, quanto prima, sarà presentato al Parlamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

MACCARRONE Antonino. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere, anche in relazione all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 6926 a cui è stato risposto in data 23 febbraio 1968, quali iniziative intendano promuovere e quali atti intendano compiere per il ripristino della legalità violata e per l'accertamento e la denuncia di eventuali responsabilità penali in ordine all'alienazione

dei terreni gravati da uso civico effettuata, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, dall'Amministrazione comunale di Vecchiano (Pisa) con deliberazione ed atti provvisti di approvazione tutoria e dei visti prefettizi prescritti.

Infatti è provato che l'Amministrazione comunale di Vecchiano ha effettivamente alienato 36 ettari su 100 dei terreni gravati da uso civico; che, a seguito di tale alienazione, effettuata con contratti regolari, perfezionati dal visto prefettizio e regolarmente registrati, gli acquirenti hanno provveduto alla costruzione di manufatti di varia natura e destinazione; che solo successivamente a tale alienazione, e per terreni diversi da quelli menzionati nella risposta all'interrogazione citata, la Prefettura ha accertato trattarsi di terreni gravati da uso civico mentre, insolitamente, per le precedenti alienazioni, aveva fondato il suo esame solo sugli elementi esposti in narrativa nella deliberazione dell'Amministrazione comunale; che, a differenza di quanto affermato nella già citata risposta, la situazione non « è stata ricondotta, mercè l'intervento della Prefettura, al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di usi civici », ma anzi, proprio con l'acquiescenza della Prefettura e nonostante le constatate illegalità, nulla è mutato sotto il profilo giuridico di fatto, per quanto concerne l'alienazione e l'uso dei 36 ettari di terreno in questione, nè si sono adottati idonei provvedimenti per accertare responsabilità ed eventuali illeciti amministrativi e penali. (int. scr. - 878)

RISPOSTA. — Il comune di Vecchiano ha alienato terre dell'ex frazione di Malaventre per la creazione di una zona industriale. Si è poi accertata la irregolarità dei trasferimenti stessi, non autorizzati preventivamente da questo Ministero, in quanto le terre provengono da liquidazione di usi civici nei confronti del marchese Salviati e, come tali, sono soggette alla disciplina della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Al fine di sanare tale situazione, anche perchè due acquirenti, di complessivi metri quadrati 27.020, hanno già costruito importanti edifici industriali, il comune di Vecchiano ha chiesto la sdemanializzazione delle terre alienate, predisponendo all'uopo un piano di industrializzazione della zona. Tale istanza è stata trasmessa a questo Ministero con il parere favorevole del Commissario agli usi civici di Roma.

È stato però rilevato che, appartenendo, in effetti, le terre alla frazione Malaventre, occorreva che si esprimesse sulla questione l'apposito comitato dei frazionisti, eletto nelle forme di legge. Ciò in adesione ad un parere espresso, in via generale, dal Consiglio di Stato, secondo cui, pur dovendo la deliberazione di vendita dei beni civici frazionali essere adottata dal Consiglio comunale (essendo la personalità giuridica del comune e non della frazione), nondimeno, a tutela degli interessi della frazione, occorre promuovere l'assenso dell'organo rappresentativo della frazione (comitato dei frazionisti), non perchè l'eventuale opposizione della frazione potrebbe impedire giuridicamente l'esercizio dei poteri dispositivi del Comune, ma perchè il mancato assenso costituirebbe un elemento da tenere nel debito conto, anche in vista della possibilità che la frazione promuova azione per la tutela dell'interesse alla conservazione del demanio civico di sua pertinenza.

Costituito il predetto Comitato ed interpellato in merito alla proposta sdemanializzazione, esso ha manifestato parere contrario, perchè il Comune stesso non si è preoccupato di « chiedere ed ottenere alcuna garanzia tendente a vincolare la destinazione dei terreni, in modo da precludere la possibilità, attuale e futura, che, in tutto o in parte, i terreni ceduti siano poi oggetto di speculazioni in campo edilizio, come pure nessuna garanzia è stata ottenuta e neppure richiesta onde evitare che venissero installate lavorazioni industriali i cui residui siano nocivi alla circostante agricoltura, al regime e alla purezza delle acque, ed al patrimonio ittico dell'attiguo lago di Massaciuccoli, nè infine è stata aperta alcuna scelta tra le possibili installazioni industriali in modo da favorire quelle lavorazioni che possono complementarsi all'economia prevalentemente agricola di Vecchiano, sì da

potenziarla in modo armonico e coordinato ».

Intanto, il Commissario agli usi civici di Roma ha precisato che attende di conoscere le determinazioni di questo Ministero, in merito alla cennata istanza di sdemanializzazione, « prima di adottare i provvedimenti di competenza in merito alle irregolarità riscontrate nel trasferimento delle terre ».

Premesso, quindi, che i provvedimenti conseguenti all'accertamento delle irregolarità sopradette rientrano nella competenza del Commissario agli usi civici di Roma, questo Ministero ha invitato tale Ufficio ad adottarli, poichè, data la motivata opposizione dell'amministrazione civica frazionale, non ritiene di poter accogliere l'istanza di sdemanializzazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

MADERCHI, PERNA, MAMMUCARI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se il Governo non intenda intervenire per impedire che l'Istituto italiano cambi ceda a privati l'isolato di Via delle Botteghe Oscure, e per assicurare che gli immobili in parola, di grande interesse storico ed artistico, siano adeguatamente tutelati e destinati ad attività ricreative e culturali della popolazione della città di Roma. (int. scr. - 1278)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro delle finanze e sentito il Ministro della pubblica istruzione.

I vincoli imposti dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, riguardano il sottosuolo del comprensorio sito fra Via delle Botteghe Oscure e Via dei Funari, di proprietà del soppresso Istituto nazionale per i cambi con l'estero. Sugli edifici, come su tutti i fabbricati situati nel centro storico, grava il vincolo della conservazione per effetto del nuovo piano regolatore di Roma.

Questi vincoli, di natura oggettiva, valgono a tutelare l'interesse storico e artistico del complesso, indipendentemente dalla sua appartenenza e destinazione.

Possibili soluzioni a quest'ultimo riguardo esulano dalla competenza di questo Ministero, ma risultano comunque allo studio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

5 agosto 1969

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere in che modo si intenda venire incontro ai numerosi olivicoltori e viticoltori del comune di San Severo (Foggia), i quali, a causa delle eccezionali gelate dei giorni scorsi, hanno subìto gravi danni alle piante, resesi improduttive in buona parte per un anno e anche per più anni. (int. scr. - 1254)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti, è risultato che le gelate dei giorni 10, 11 e 12 febbraio 1969 hanno determinato, nell'agro del comune di San Severo, danni di una certa entità alle colture dell'olivo e della vite.

In relazione a tali danni, il Ministero, con decreto in corso, ha provveduto a delimitare le zone agrarie della provincia di Foggia, includendovi il territorio del comune di San Severo, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate.

Inoltre, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, saranno accordati, agli agricoltori che ne faranno domanda all'Ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, non-

chè per l'estinzione di eventuali passività aziendali, derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento fondiario in scadenza.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha assicurato che i possessori di fondi rustici danneggiati dalle gelate potranno fruire dello sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali sui redditi, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, con le modalità contenute nella medesima disposizione legislativa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, numero 468, e della riforma della scuola secondaria, in considerazione anche del fatto che molti insegnanti abilitati in possesso di nomine triennali non potranno usufruire dell'immissione nei ruoli per il limitato numero di cattedre messe a concorso, non ritenga necessaria l'immediata emanazione di un decreto-legge con il quale le nomine triennali di tutti gli insegnanti abilitati, in servizio negli istituti e scuole d'istruzione secondaria, compresi gli istituti professionali di Stato, siano trasformate a tempo indeterminato o siano prorogate per almeno un triennio.

In tal modo, non solo si eviterà di prorogare le dette nomine triennali di anno in anno, all'ultimo momento, ma non si turberà più la continuità didattica di cui la scuola ha bisogno, facendo, inoltre, salvi i diritti prioritariamente acquisiti dagli insegnanti abilitati in possesso di nomine triennali. (int. scr. - 1170)

RISPOSTA. — Premesso che difficoltà interpretative hanno ritardato l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 per l'applicazione della quale è stato peraltro diramato il decreto ministeriale 15 aprile 1969 (bando di concorso) si fa presente che con legge 13 giugno 1969 n. 282 è stato disposto tra l'altro che gli incarichi di insegnamento vengano conferiti, a decorrere dal prossimo anno scolastico, a tempo indeterminato.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

7 agosto 1969

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà pubblicato il decreto ministeriale applicativo di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 468, essendovi, a causa del notevole ritardo, grande disappunto fra gli insegnanti interessati. (int. scr. - 1173)

RISPOSTA. — Premesso che il ritardo nella applicazione della legge 2 aprile 1968, numero 468 è stato determinato da difficoltà interpretative della legge stessa, si fa presente che è stato diramato il decreto ministeriale 15 aprile 1969 con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'immissione in ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il decreto stesso è stato recentemente integrato con il decreto ministeriale 27 giugno 1969 con il quale è stata, tra l'altro, prevista ai fini della immissione in ruolo anche la compilazione delle graduatorie di stenografia e dattilografia ed è stato altresì prorogato di 60 giorni il termine per la presentazione delle domande.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

MANENTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che l'Istituto d'arte di Urbino svolge, nel contesto dell'istruzione del nostro Paese, una funzione del tutto particolare perchè opera nel campo dell'illustrazione e della grafica, come non avviene per altri istituti d'arte;

2) che l'Istituto stesso richiama studenti da ogni parte d'Italia e d'Europa;

3) che le attuali disponibilità di spazio risultano insufficienti;

4) che l'Istituto d'arte è ospite del Palazzo Ducale di Urbino con una convenzione che avrà scadenza definitiva il 27 ottobre 1971;

5) che le Soprintendenze sono fortemente preoccupate per le incompatibilità tecniche ed i gravi pericoli connessi (stabilità, incendi, eccetera);

6) che con la presenza dell'Istituto nel Palazzo Ducale si impedisce l'utilizzazione dei fondi stanziati con la legge speciale per Urbino, per gli inderogabili restauri al Palazzo stesso.

Infine gli interroganti chiedono se il Ministro intende dare urgenza prioritaria a tale problema, in sede dei finanziamenti di cui al piano triennale per l'edilizia scolastica, in modo da erogare contributi necessari alla costruzione della nuova sede, che, in definitiva, interessa tutta la cultura italiana. (int. scr. - 1325)

RISPOSTA. — Si fa presente che la legge 23 febbraio 1968, n. 124, ha previsto, tra l'altro, taluni lavori di consolidamento e restauro del Palazzo Ducale di Urbino, in cui ha sede l'Istituto d'arte di quella città.

Conseguentemente, si è posto il problema del reperimento di locali idonei al funzionamento di detta istituzione scolastica per il periodo in cui saranno effettuati i lavori stessi.

Il Ministero della pubblica istruzione ha invitato l'Amministrazione comunale e l'Istituto d'arte interessati a prendere ogni opportuno utile accordo.

A lavori eseguiti l'Istituto d'arte dovrà nuovamente prendere possesso dei locali del Palazzo Ducale a meno che il comune di Urbino il quale, ai sensi della legge 9 aprile 1962, n. 163, ha l'obbligo di fornire i necessari locali scolastici all'istituto in parola, non avrà messo a disposizione della predetta istituzione altri ambienti ritenuti idonei.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

MARULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'entità e l'importanza dei rinvenimenti archeologici nella via Bagnoli Croci di Taormina, rinvenimenti di cui dà notizia la « Gazzetta del Sud » di Messina del 26 febbraio 1969.

Per conoscere altresì se tali rinvenimenti dovuti alla solerte diligenza del soprintendente Bernabò Brea, subito intervenuto per sorvegliare i lavori edilizi nella zona, non esigono una sospensione di detti lavori in attesa di superiori e consapevoli decisioni. (int. scr. - 1305)

RISPOSTA. — Si fa presente che durante l'esecuzione di lavori di scavo in un parco privato in via Bagnoli Croci a Taormina, la Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia Orientale, venuta a conoscenza del fatto, ha eseguito sopralluogo ed ha accertato che i lavori di scavo erano stati iniziati dal proprietario signor Mazzullo Francesco allo scopo di costruire una piscina, con sottostante autorimessa, in base ad un progetto per il qualora l'allora commissario regionale al Comune di Taormina aveva rilasciato la licenza di costruzione n. 6950 del 31 agosto 1968 senza aver chiesto ed ottenuta la necessaria autorizzazione della Soprintendenza stessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'articolo 25 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il soprintendente predetto ha accertato, altresì, presso il comune di Taormina, che lo stesso commissario regionale ha rilasciato, sempre in data 31 agosto 1968, altre due licenze per lavori di scavo e costruzione di piscina in via Bagnoli Croci al signor La Floresta Francesco e alla signora Bambara Castrogiovanni Giulia, Jolly Hatel Diodoro, la quale ultima, oltre ad aver eseguito lo scavo del terreno, ha costruito già alti muraglioni di cemento armato che danneggiano gravemente il paesaggio e interferiscono negativamente sulle libere vedute panoramiche.

Le suddette licenze di costruzione sono state rilasciate dal commissario regionale al comune di Taormina con impressa la dicitura: « considerate che l'opera in esame non rientra nelle competenze della Soprin-

tendenza in quanto non si registra alterazione paesaggistica e di volumi ».

Constatato quanto sopra, il soprintendente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ha diffidato i suddetti proprietari a sospendere immediatamente i lavori iniziati senza la prescritta autorizzazione, trattandosi di località sottoposta a regolare vincolo panoramico e paesistitco, con decreto del Presidente della Regione n. 6561/SG dell'11 novembre 1967, pubblicato sulla Gazzetta Regionale n. 51 del 18 novembre 1967.

Si fa presente che, a seguito del sopralluogo effettuato da un ispettore tecnico per quanto riguarda la tutela archeologica della zona, sono state impartite opportune disposizioni al soprintendente alle antichità di Siracusa, affinchè i ruderi in questione siano sollecitamente consolidati e conservati in vista, considerato che i medesimi, pur se in cattive condizioni di conservazione, rivestono un'importanza di carattere storico molto rilevante.

Per ciò che riguarda il progetto che gli interessati intendevano realizzare prima del rinvenimento archeologico, si fa presente che il medesimo non può essere preso in considerazione — neppure parzialmente — in quanto per la costruzione di autorimesse sottostanti la piscina si prevedeva il totale sbancamento dell'area fino al livello di via Bagnoli. Pertanto, sono state comunicate al soprintendente le condizioni alle quali potrebbe essere presentato il nuovo progetto che tenga conto della situazione attuale dei ruderi con una soluzione architettonica adeguata, progetto che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, non appena predisposto un piano organico per la sistemazione dell'area.

Il predetto soprintendente poi, oltre a considerare l'opportunità di inserire nel programma degli espropri per il 1970 la zona residua compresa tra il teatro romano e la via Bagnoli, ai fini della costituzione di un parco pubblico demaniale complementare al giardino pubblico sottostante la via Bagnoli, dovrà curare il passaggio dei beni in questione al demanio dello Stato nonchè studiare la opportunità di una vincolazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della intera area sottostante il teatro romano.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

MINNOCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali numerosi consigli di amministrazione di convitti nazionali non hanno deliberato di dare attuazione a quanto raccomandato dal suo Ministero, con circolare n. 72 del 24 febbraio 1969, in merito al trattamento economico dei dipendenti istitutori assistenti, i quali si vedono così costretti a manifestazioni di protesta che sembrano all'interrogante pienamente giustificate.

Per conoscere, altresì, il pensiero del Ministro sull'atteggiamento recentemente adottato dal rettore del Convitto nazionale di Arpino, il quale, di fronte ad uno sciopero proclamato dagli istitutori, ha provveduto ad assumere personale, peraltro non qualificato, in loro sostituzione. (int. scr. - 1660)

RISPOSTA. — Si premette che i Convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica, dotati quindi di autonomia amministrativa; pertanto, vari motivi possono avere indotto i relativi consigli di amministrazione a non attenersi integralmente alle raccomandazioni contenute nella circolare n. 72 del 24 febbraio 1969, primo fra tutti quello di non avere la disponibilità finanziaria per aumentare la retribuzione agli istitutori assistenti.

Infatti è da tener presente il preciso disposto dell'articolo 133 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dal quale si evince che i Convitti non possono per alcun motivo chiudere in disavanzo il conto consuntivo annuale.

Per quanto concerne, in particolare, il Convitto nazionale di Arpino si precisa che, nei dodici giorni di sciopero degli istitutori assistenti, il rettore si è avvalso dell'opera di volenterosi i quali hanno con lui validamen-

te collaborato in quanto doveva assicurare il minimo essenziale del servizio di vigilanza dei convittori, tutti minori che, in quanto tali, non potevano essere abbandonati a se stessi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali non si provvede a dotare la città di Roma di un numero di taxi sufficiente ai suoi bisogni.

Per conoscere, altresì, se è nei loro propositi proporre al Parlamento radicali modificazioni alle disposizioni di legge ancora vigenti per la concessione delle licenze, disposizioni arretrate e quindi non più rispondenti alla necessità di assicurare agli occupati nel settore migliori condizioni di lavoro e stabilità di impiego. (int. scr. - 1929)

RISPOSTA. — Il servizio delle auto pubbliche da piazza è regolato dagli articoli 105 e 113 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, confermati dall'articolo 145, 2° comma, del successivo testo unico delle norme della disciplina della circolazione stradale, 15 giugno 1959 (codice della strada).

L'articolo 113 stabilisce che spetta ai comuni il potere di dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza, nonchè di emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per il servizio stesso.

I regolamenti e le deliberazioni comunali, adottati secondo le norme stabilite dal testo unico 3 marzo 1933, n. 383 della legge comunale e provinciale e successive modificazioni, sono sottoposti anche all'approvazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'attuale disciplina risponde, nel rispetto delle autonomie comunali, alle esigenze del settore, nè ha dato luogo ad inconvenienti, che possano giustificare una modifica delle attuali disposizioni di legge, tra le quali è altresì da ricordare l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che subordina l'esercizio del mestiere di conduttore di autoveicoli da piazza all'iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, allo scopo di garantire che il mestiere stesso sia esercitato da persone che diano affidamento di non abusarne.

Ciò premesso, per quanto in particolare riguarda il servizio di auto pubbliche nella capitale, si comunica che il comune di Roma ha adottato in data 25 giugno ultimo scorso una deliberazione per l'aumento di 379 unità dell'organico delle auto pubbliche da piazza.

Con tale aumento, che sarà attuato gradualmente, le autovetture pubbliche raggiungeranno il numero di 3.558, ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti.

Per sopperire alle necessità immediate, la Amministrazione capitolina rilascerà a breve scadenza — e cioè non appena la citata deliberazione, approvata da questo Ministero il 25 luglio scorso, avrà riportato anche il benestare del Ministero dei trasporti — 190 nuove licenze.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

21 agosto 1969

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda sollecitamente adottare per sanare la grave crisi nella commerciabilità del bergamotto esistente nella regione calabrese.

A tal fine, si segnala l'opportunità di ripristinare l'obbligatorietà del conferimento dell'essenza di bergamotto al Consorzio di Reggio Calabria e di promuovere un protocollo aggiuntivo agli accordi comunitari, includendo il bergamotto tra i prodotti agricoli. (int. scr. - 1385)

RISPOSTA. — Lo stato di disagio in cui versa la produzione dell'essenza del bergamotto è stato oggetto di attento esame in una riunione tenutasi presso questo Ministero, con

la partecipazione di qualificati rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati.

Nel corso di tale riunione, sono state accertate le cause dello stato di crisi del settore, che si possono compendiare nell'incremento della produzione, dovuto anche all'aumento degli investimenti, che, in questi ultimi anni, sono passati da 3 mila a poco meno di 4 mila ettari, nonchè nella contrazione del consumo di essenza naturale, a causa dell'alto prezzo rispetto al prodotto sintetico, notoriamente meno pregiato.

Quanto ai provvedimenti invocati dalla signoria vostra onorevole per risolvere la crisi del settore, premesso che non è più possibile ripristinare l'obbligatorietà del conferimento dell'essenza di bergamotto, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 54 del 5 giugno 1962, dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 23 aprile 1936, n. 892, istitutiva dell'ammasso obbligatorio di tale prodotto, si fa presente che il Ministero, ogni qualvolta se ne è ravvisata la necessità, è intervenuto per favorire l'ammasso volontario del prodotto. Infatti, a favore dell'ammasso volontario dei frutti del bergamotto e della sua essenza di produzione 1966-67, è stato concesso il contributo dello Stato previsto dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per un importo complessivo di lire 120 milioni (decreto ministeriale del 19 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 192 del 30 luglio 1968).

Detto contributo è stato concesso in accoglimento della domanda presentata dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, che ha organizzato l'ammasso volontario.

Analogo contributo, per il medesimo importo, è stato concesso anche per l'ammasso volontario dei frutti del bergamotto e della sua essenza di produzione 1967-68, con decreto ministeriale del 30 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 19 del 21 gennaio 1969.

Si fa ancora presente che il Ministero, allo scopo di risolvere radicalmente i problemi di fondo del settore (crisi del mercato del prodotto e ristrutturazione del Consorzio del bergamotto), ha preso l'iniziativa di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 maggio 1969 il quale, tra l'altro, disciplina l'ammasso dell'essenza di bergamotto, affidando al Consorzio le operazioni di raccolta, commercializzazione e vendita del prodotto; all'uopo è prevista la concessione, a favore del Consorzio stesso, di un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1969, per consentirgli di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

Il disegno di legge, prevede, inoltre, una nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente, facendovi partecipare un'adeguata rappresentanza delle categorie interessate.

Circa, infine, la richiesta di promuovere un protocollo aggiuntivo agli accordi comunitari, in modo che vengano estese al bergamotto le provvidenze di cui beneficiano gli altri prodotti agricoli, si precisa che l'Allegato II del Trattato di Roma, nel quale sono elencati i prodotti cui si applicano le disposizioni relative all'agricoltura, non comprende tutti i prodotti dell'attività agricola ed i loro derivati. Infatti, risultano inclusi in tale elenco soltanto quei prodotti che rivestono una effettiva importanza nel quadro economico e sociale dell'agricoltura comunitaria.

Poichè, invece, la produzione del bergamotto riveste, almeno sotto il profilo agricolo, un interesse eminentemente regionale, ne deriva che l'eventuale domanda di inclusione del prodotto di cui trattasi nell'Allegato II avrebbe non soltanto l'effetto di rimettere in discussione i criteri seguiti dalla Comunità all'atto della definizione di tale Allegato, ma legittimerebbe anche gli altri Paesi membri ad avanzare analoghe richieste per altri prodotti secondari, con notevole aggravio finanziario, anche per il nostro Paese, in relazione al costo della politica agricola comune.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

NENCIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento al vilipendioso commento espresso dal « critico » dottor Di Gianmatteo al film « Alfa Tau », si chiede di conoscere:

1) quali titoli abbia il suddetto personaggio per ricoprire l'incarico affidatogli dalla RAI-TV;

2) quale rapporto giuridico lo lega all'ente televisivo;

3) a chi risale la responsabilità della sua scelta o della sua assunzione, se dipendente;

4) quali emolumenti ufficiali e non ufficiali gli vengano corrisposti, e, nell'ipotesi di emolumenti non ufficiali, se venga corrisposta regolarmente per tali emolumenti l'imposta generale sull'entrata. (int. scr. - 1729)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto la RAI-TV, all'uopo interessata, ha fornito le seguenti precisazioni.

Nel conferire al dr. Fernaldo Di Gianmatteo l'incarico di presentare il film « Alfa Tau » si è tenuto conto della sua qualità di giornalista professionista e di critico cinematografico, esplicata attraverso la collaborazione a numerosi quotidiani e riviste.

Circa la natura del rapporto, esso è della stessa natura di quello che la RAI stabilisce con tutti gli altri collaboratori che svolgono un lavoro autonomo e che come tali non sono vincolati alla Società da un rapporto di impiego.

Per quanto concerne la scelta, essa è stata effettuata dagli organi aziendali cui spetta il compito di individuare, in base ai loro requisiti professionali, detti collaboratori.

Circa infine i compensi professionali percepiti dal dott. Di Gianmatteo, essi sono quelli fissati nel contratto di collaborazione e la loro misura è la stessa che normalmente è attribuita a tutti i giornalisti che svolgono incarichi analoghi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

18 agosto 1969

NOE', TREU, FORMA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Gli interroganti, a conoscenza che il CIPE ha invitato l'Enel ad ordinare macchinari ed apparecchiature elettriche soprattutto a ditte operanti nel Sud dell'Italia e che per alcune di dette forniture, che peraltro vengono ordinate soltanto dall'Enel, ci si dovrebbe rivolgere in forma esclusiva a ditte del Sud, chiedono di sapere se, date le gravi condizioni di difficoltà e le prevedibili crisi aziendali ed occupazionali, conseguenti alle suaccennate modificazioni di ordinazioni, in cui alcune aziende (ad esempio, quelle costruttrici di contatori e di trasformatori di limitata potenza) si verrebbero a trovare, non ritenga urgente ed opportuno disporre un riesame delle necessità e delle condizioni produttive generali per un'adeguata e ponderata ripartizione delle forniture elettriche fra le varie ditte, sia del Sud che del Nord d'Italia. (int. scr. - 1881)

RISPOSTA. — Questo Ministero ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717 — che fa obbligo alle Amministrazioni dello Stato, alle Aziende autonome, nonchè agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni alle imprese industriali e artigiane del Mezzogiorno — ha svolto interventi presso i soggetti citati chiarendo che la quota di riserva deve essere determinata con riferimento ad ogni singola categoria merceologica, allo scopo sia di evitare che taluni settori produttivi del Mezzogiorno vengano esclusi dal beneficio, sia per ovviare ai possibili riflessi negativi per l'economia nazionale.

È stato anche richiamato il disposto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione delle leggi di cui trattasi, il quale prescrive che le quote escluse dalla riserva per infrazionabilità o ineseguibilità delle forniture, nelle regioni agevolate, dovranno essere recuperate nella stessa categoria merceologica, o, in quanto non possibile, nella categoria più similare.

Per quanto riguarda in particolare l'Enel, si precisa che nell'ambito di competenza è

già stato predisposto un intervento perchè siano forniti chiarimenti in merito alle modificazioni che sarebbero intervenute nelle commesse di contatori e trasformatori.

Sulla base degli elementi che perverranno in risposta sarà cura di questa Amministrazione studiare la questione e suggerire all'Enel i possibili temperamenti atti a conciliare l'obbligo della riserva con l'esigenza di evitare conseguenze pregiudizievoli per le industrie operanti nel Centro-Nord d'Italia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MAGRÌ

26 agosto 1969

PALA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'aspra e lunga controversia in corso tra la segreteria nazionale del sindacato CISL - SISM ed il Provveditore agli studi di Sassari in ordine al conferimento delle supplenze temporanee nelle scuole medie della provincia.

In proposito l'interrogante fa rilevare che:

1) il Provveditore agli studi di Sassari, con la richiesta di formulazione di una graduatoria speciale, ha violato lo spirito e la lettera dell'articolo 27 dell'ordinanza ministeriale del 19 febbraio 1968 con conseguenti disfunzioni ed intralci all'ordinato andamento della scuola;

2) un siffatto atteggiamento è la sigla caratteristica del funzionario burocrate la cui autorità è manifestamente espressa con norme interne e perentorietà di termini che in questo caso, come in altri denunciati da cittadini attraverso la stampa locale, contrastano con le disposizioni ministeriali e con la normale logica;

3) il comportamento del funzionario nella questione oggetto della interrogazione non è un fatto isolato, ma trova riflesso e riscontro in norme interne stabilite dallo stesso in altri casi (vedasi la particolare disposizione, in materia di nomine per supplenze temporanee, secondo la quale « la supplenza potrà essere revocata in qualsiasi momento a seguito di nomina che il Provveditore agli studi potrà inviare per chiamata di altro elemento che risulti meglio dotato per tenere l'insegnamento »); anche in questo caso, il contrasto tra gli atti emanati dai capi di istituto e quelli emanati dal Provveditore è la conseguenza di una particolare visione che il funzionario ha delle sue competenze ed affonda le radici nella convinzione di una infallibilità e di un potere che non può avere controllo;

4) da questo atteggiamento sono derivati contrasti e provvedimenti del funzionario nei confronti di chi non si adegua, contrasti e provvedimenti che hanno turbato e turbano l'ambiente della scuola nella provincia di Sassari e che in gran parte sono già a conoscenza dei competenti organi ministeriali.

Nel caso specifico che si segnala con la presente interrogazione in merito alla controversia tra il sindacato SISM - CISL ed il Provveditore agli studi, lo spirito di rivalsa del funzionario di cui trattasi si è manifestato concretamente in provvedimenti che incidono sulla carriera di chi, per senso di responsabilità, ha avuto il coraggio di non adeguarsi.

L'interrogante chiede pertanto che il Ministro voglia intervenire con la sollecitudine che il caso richiede per porre termine ad una situazione insostenibile e satura di grave tensione, e, in particolare, voglia disporre una severa inchiesta che, mentre accerti la assurda situazione determinata dai provvedimenti citati e da quelli già a conoscenza degli organi ministeriali, possa evitare ulteriori atti di rivalsa che esaspererebbero il clima già particolarmente teso. (int. scr. - 981)

RISPOSTA. — Va premesso che nessun intralcio all'azione dei capi di istituto — per quanto riguarda il conferimento delle supplenze di insegnamento a persone sprovviste del titolo richiesto — risulta determinato dalle istruzioni, impartite dal provveditore agli studi di Sassari con la circolare n. 268 del 24 settembre 1968, secondo le quali i pre-

sidi delle scuole medie e secondarie erano tenuti alla compilazione di speciali graduatorie di istituto per aspiranti alle supplenze della detta categoria. Infatti nonostante il ben noto sciopero effettuato dagli impiegati dell'amministrazione scolastica dal 16 settembre al 15 ottobre 1968 e le difficoltà in cui l'ufficio scolastico predetto ha operato, le nomine stesse risultano essere state effettuate in tempo utile per consentire il puntuale inizio dell'anno scolastico.

Tant'è vero che nella provincia di Sassari non è stato neppure necessario avvalersi della proroga, dal 19 al 28 ottobre 1968, del termine entro il quale dovevano essere effettuate le nomine di competenza dei provveditori agli studi.

Quanto alla contestata legittimità delle citate disposizioni si fa presente che esse costituiscono una semplice riproduzione di quanto disposto dall'articolo 27 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968 concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole e istituti di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1968-69.

L'articolo predetto, infatti, stabilisce che delle nomine conferite a persone sprovviste di titolo di studio « i presidi daranno comunicazione al competente provveditore, precisando, con riferimento alle domande ricevute i criteri seguiti nella scelta ed i titoli in base ai quali è stata conferita la supplenza. Le nomine di cui al presente comma devono essere immediatamente pubblicate nell'albo dell'istituto ed a quello del provveditore agli studi con l'indicazione che trattasi di nomine conferite a persone sprovviste del prescritto titolo ».

D'altra parte risulta che le istruzioni in parola, lungi dall'essere interpretate come una indebita ingerenza del provveditore agli studi nella sfera di competenze dei capi di istituto, alla quale sembra alludere l'onorevole interrogante, sono state invece intese (e non poteva essere altrimenti) nel loro esatto spirito come indicazione di criteri vigenti in materia di conferimento delle nomine al personale sprovvisto di titolo. Basta prendere atto, infatti, delle dichiarazioni di 57 presidi, su 65 in servizio nell'intera provincia di Sassari, pubblicate sul quotidiano « La Nuova Sardegna » del 31 ottobre 1968.

Non può aver costituito intralcio alla azione dei presidi nè rappresenta una espressione di autoritarismo burocratico la disposizione contenuta nella circolare sopra citata del provveditore, secondo la quale « la supplenza potrà essere revocata in qualsiasi momento per chiamata di altro elemento che risulti meglio dotato per tenere l'insegnamento ».

Infatti per l'assegnazione delle supplenze temporanee il provveditore agli studi di Sassari ha ritenuto di concedere, di regola, l'autorizzazione ai capi di istituto in primo luogo, per le sedi più lontane dal capoluogo, ove, presumibilmente, non sarebbero stati nominati altri insegnanti dal provveditore stesso; la riserva si è resa necessaria per consentire all'Ufficio scolastico di provvedere al conferimento di altre nomine, se richieste, o resesi necessarie nell'economia generale degli incarichi.

La disposizione stessa ha inteso ovviare ad eventuali errori dovuti ad inesatta o incompleta segnalazione dei posti disponibili da parte dei presidi, con la conseguente possibilità che alcuni nuovi provvedimenti di nomina, i quali non trovavano riscontro nella situazione di fatto esistente presso ogni scuola, potessero essere rettificati, anche dopo l'invio ai presidi dell'autorizzazione a conferire la nomina ai supplenti temporanei. Tale riserva, alla quale non si è data, praticamente, attuazione voleva quindi essere un avvertimento ai supplenti temporanei che potevano essere licenziati dal posto, per uno di quei motivi per i quali la Pubblica amministrazione, ricorrendo al principio di autotutela, elimina i propri atti che ritiene errati.

D'altra parte analoga riserva era stata inserita dal precedente provveditore agli studi nella circolare 22 settembre 1967, n. 1856 senza dare luogo ad alcune lamentele.

Quanto all'azione che il provveditore agli studi svolgerebbe in modo da arrecare turbamento nel sensibile e delicato ambito della scuola di ogni ordine e grado, a parte la mancanza di indicazioni di fatti concreti da parte dell'onorevole senatore interrogante,

dagli accertamenti svolti risulta che essa è stata improntata a competenza e linearità.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

7 agosto 1969

PELLICANO', CUCCU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e con quale urgenza, data la difficile situazione in cui si trova la scuola media superiore, intenda emanare l'ordinanza applicativa della legge 2 aprile 1968, n. 468. Si precisa che la scuola secondaria superiore, nell'anno in corso, si è trovata nella difficile situazione di avere un notevole numero di insegnanti non di ruolo, dopo l'immissione nei ruoli della scuola media inferiore (legge 25 luglio 1963, n. 603) degli insegnanti abilitati.

La legge di cui sopra, per la disposizione dell'articolo 6, sottolinea la necessità di una applicazione integrale e, perciò, l'immissione degli insegnanti aventi titolo deve essere immediata e rapida specialmente per quelle classi di concorso per le quali le nomine sono state esaurite, in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Si chiede, altresì, che vengano costituite al più presto altre cattedre e ricoperte quelle già esistenti e che il lavoro organizzativo possa procedere in modo tale che, entro il corrente anno scolastico, sia eliminato il disagio in cui si trova la scuola media superiore. (int. scr. - 1041)

RISPOSTA. — Premesso che il ritardo nella applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 è stato determinato da difficoltà interpretative della legge stessa, si fa presente che è stato diramato il decreto ministeriale 15 aprile 1969 con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'immissione in ruolo negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado. Il decreto stesso è stato recentemente integrato con decreto ministeriale 27 giugno 1969 con il quale è stata tra l'altro prevista ai fini della immissione in ruolo anche la compilazione delle graduatorie di stenografia e dattilografia ed è stato altresì prorogato di 60 giorni il termine per la presentazione delle domande.

Per quanto concerne la costituzione delle cattedre si fa presente che, nelle more delle operazioni iniziate con la emanazione del bando concorsuale, si sta provvedendo, sulla base delle obiezioni formulate dagli organi di controllo, alla rielaborazione dei decreti costitutivi delle cattedre stesse.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

13 agosto 1969

PELLICANO', MASCIALE, ARGIROFFI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende accertare le cause che hanno determinato la grave crisi nella produzione dell'essenza del bergamotto, che costituisce l'elemento base dell'economia di vaste zone della provincia di Reggio Calabria, e nel contempo quali provvedimenti intende adottare per dare a tale crisi una soluzione. (*Già int. or* - 244) (int. scr. - 1484)

RISPOSTA. — Lo stato di disagio in cui versa la produzione dell'essenza del bergamotto è stato oggetto di attento esame in una riunione tenutasi presso questo Ministero, con la partecipazione di qualificati rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati.

Nel corso di tale riunione, sono state accertate le cause dello stato di crisi del settore, che si possono compendiare nell'incremento della produzione, dovuto anche all'aumento degli investimenti, che, in questi ultimi anni, sono passati da 3 mila a poco meno 4 mila ettari, nonchè nella contrazione del consumo di essenza naturale, a causa dell'alto prezzo rispetto al prodotto sintetico, notoriamente meno pregiato.

Quanto ai provvedimenti per dare soluzione alla crisi, si fa presente che il Ministero, ogni qualvolta se ne è ravvisata la necessità, è intervenuto per favorire l'ammasso volontario del prodotto. Infatti, a favore dell'ammasso volontario dei frutti del bergamotto e della sua essenza, di produzione 1966-67, è stato concesso il contributo dello Stato

previsto dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per un importo complessivo di lire 120 milioni (decreto ministeriale del 19 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 30 luglio 1968).

Detto contributo è stato concesso in accoglimento della domanda presentata dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, che ha organizzato l'ammasso volontario.

Analogo contributo, per il medesimo importo, è stato concesso anche per l'ammasso volontario dei frutti del bergamotto e della sua essenza di produzione 1967-68, con decreto ministeriale del 30 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 21 gennaio 1969.

Si fa infine presente che il Ministero, allo scopo di risolvere radicalmente i problemi di fondo del settore (crisi del mercato del prodotto e ristrutturazione del Consorzio del bergamotto), ha preso l'iniziativa di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 maggio 1969, il quale, tra l'altro, disciplina l'ammasso dell'essenza di bergamotto, affidando al Consorzio le operazioni di raccolta, commercializzazione e vendita del prodotto; all'uopo è prevista la concessione, a favore del Consorzio stesso, di un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1969, per consentirgli di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

Il disegno di legge prevede, inoltre, una nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente, facendovi partecipare un'adeguata rappresentanza delle categorie interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

6 agosto 1969

PELLICANO', RAIA, MASCIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere quali provvedimenti vogliano con urgenza prendere a favore della popolazione della provincia di Reggio Calabria che sta attraversando uno degli inverni più economicamente depressi per la grave crisi agrumaria.

Il 24 febbraio 1969, a Caulonia (Reggio Calabria), precedentemente a Rosarno (e prossimamente, pare, anche nel Reggino) migliaia di lavoratori e di giovani, nel corso di una manifestazione di protesta, hanno percorso le vie cittadine agitando cartelli e gridando *slogans* che sintetizzavano la miseria, la disoccupazione e l'abbandono, ed hanno pacificamente e simbolicamente occupato il comune sconfessando così il sindaco democristiano che aveva invitato la popolazione a non partecipare alla lotta.

Durante l'occupazione si sono costituite commissioni di lavoro che hanno elaborato carte rivendicative riguardanti i problemi dell'agrumicoltura, della disoccupazione, della mancata effettuazione dei lavori pubblici e della difesa del suolo, documenti che sono stati inviati a tutte le autorità competenti.

La manifestazione comprendeva lavoratori di tutte le categorie sociali e di tutti i colori politici, specialmente quelli delle numerose frazioni, alcune delle quali ancora sono prive di strade, di acqua e persino di luce elettrica.

Tutta la produzione delle arance, circa 400.000 quintali, non è stata venduta, molte famiglie di alluvionati del 1951 e del 1953 attendono ancora gli alloggi, di cui circa trecento sono ancora in fase di progettazione, e moltissimi giovani (Caulonia ha un triste primato) sono costretti ad emigrare all'estero e nell'Italia settentrionale. Questa desolante situazione si attribuisce alla linea politica del Governo e alla cattiva politica meridionalistica e del MEC. (int. scr. - 1377)

RISPOSTA. — È da premettere che la situazione di crisi, registratasi nella corrente campagna nel mercato delle arance, è stata originata principalmente dall'abbondante disponibilità di prodotto in tutte le zone di produzione.

A ciò occorre aggiungere che, sui mercati esteri, i consumi si sono mantenuti pressochè stazionari, mentre si è sempre più ac-

centuata la concorrenza di altri Paesi produttori, che hanno ugualmente registrato notevoli espansioni produttive.

L'eccedenza di produzione, poi, non ha potuto essere assorbita dal mercato interno, anche per la concorrenza di altre frutta stagionali, le cui produzioni risultano anch'esse notevolmente aumentate.

È, inoltre, da tener presente che, a causa del non favorevole andamente stagionale, il prodotto è risultato, in genere, di pezzatura inferiore a quella normale e, quindi, poco adatto a soddisfare il consumo. Conseguentemente, i prezzi dei frutti piccoli si sono mantenuti su livelli notevolmente inferiori a quelli dei frutti di grandezza normale.

Pertanto, l'applicazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari, relative agli interventi nel mercato da parte dell'AIMA, è risultata impossibile, in quanto la rilevazione dei prezzi giornalieri di mercato validi per la dichiarazione dello stato di crisi grave, in base a quanto stabilito dalle stesse disposizioni comunitarie, doveva essere eseguita per il prodotto pilota, di calibro (pezzatura) determinato con il decreto ministeriale 16 dicembre 1968. Ma, per il prodotto avente tali caratteristiche, i prezzi rilevati sui mercati rappresentativi sono risultati sempre superiori al prezzo di acquisto, che, peraltro, già in sede comunitaria, era stato determinato nel limite massimo del 70 per cento del prezzo di base e, quindi, non ulteriormente elevabile in sede nazionale.

In tale situazione, il Ministero ha immediatamente interessato gli organi comunitari, affinchè venisse autorizzato un particolare intervento nel mercato, in deroga alla regolamentazione in vigore.

Come è noto, il Consiglio dei Ministri della CEE, in accoglimento di detta richiesta, ha autorizzato il nostro Governo, con il regolamento a carattere straordinario n. 324/69 del 21 febbraio 1969, ad effettuare, tramite l'organismo d'intervento, il ritiro dal mercato, fino al 31 marzo 1969, di qualsiasi quantità di arance rispondenti almeno alle norme di qualità delle categorie seconda e terza, a prezzi oscillanti dalle 48 alle 16 lire al chilogrammo, in ragione della varietà o del gruppo di appartenenza del prodotto: prezzi che, comunque, sono superiori a quelli che sarebbero stati corrisposti in caso di crisi grave.

Le disposizioni comunitarie sono state immediatamente recepite e rese operanti sul piano nazionale.

Infatti, con decreto presidenziale 27 febbraio 1969, sono stati affidati all'AIMA i compiti d'intervento stabiliti in sede CEE.

A sua volta, l'AIMA, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 1969, ha stabilito le modalità dell'intervento.

Il servizio di compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato interno, per quanto riguarda le province calabresi, sono state affidate all'Opera Sila — Ente di sviluppo in Calabria — che, per le zone di produzione della provincia di Reggio Calabria, ha istituito centri di raccolta a Rosarno, Gioia Tauro, Locri e Pellaro. Da tali centri di raccolta, a tutto il 16 maggio, data in cui si è chiuso l'intervento per la cessazione dei conferimenti da parte dei produttori, sono stati complessivamente ritirati quintali 5.473,52 di arance, su un totale di prenotazioni, pervenute entro il termine stabilito del 31 marzo di quintali 199.845 di prodotto.

I provvedimenti adottati hanno certamente contribuito a migliorare la situazione del mercato, ed infatti, fin dalla prima quindicina del mese di aprile, nelle province rappresentative, si sono registrati prezzi superiori a quelli di acquisto, che, per la varietà pilota « Sanguinello », si sono aggirati intorno alle 7 mila - 7.700 lire al quintale e, per la varietà co-pilota « Biondo Comune », prevalente (circa il 70 per cento) nelle provincie di cui trattasi, intorno alle 4 mila lire al quintale.

È, comunque, noto alle signorie vostre onorevoli che il Governo, e in particolare questo Ministero, è fermamente impegnato nell'azione in corso in sede CEE per il riesame del regolamento degli ortofrutticoli che possa portare a modifiche tali da far operare efficacemente il principio della preferenza comunitaria.

Sul piano produttivo, poi, nel quadro dell'azione svolta dal Ministero per la specializzazione colturale e la riconversione varietale per il conseguimento di una più qualificata

produzione, in applicazione del primo e del secondo Piano verde, è da rilevare che, a tutto il 1968, sono stati erogati, a favore dell'agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria, contributi per l'ammontare complessivo di lire 663.071.515.

Per quanto concerne gli interventi per la valorizzazione dei prodotti agricoli, è noto che, attualmente, l'articolo 9 del secondo Piano verde, prevede notevoli provvidenze contributive e creditizie a favore delle cooperative e loro consorzi e degli enti di sviluppo per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Peraltro, come è altresì noto, la legge non consente un intervento diretto del Ministero nel promuovimento di siffatte iniziative, le quali dovrebbero trovare sul piano associativo la base giuridica ed economico-sociale della tutela degli interessi dei produttori.

In questa sede, perciò, il Ministero non può che dare le più ampie assicurazioni che le iniziative che venissero promosse in tale settore nella provincia di Reggio Calabria, troveranno la più larga considerazione, nell'ambito della formulazione dei programmi di intervento, in attuazione della citata disposizione legislativa.

Intanto, nella provincia di cui trattasi, sono state ammesse dalla CEE alle provvidenze della Sezione orientamento del FEOGA, in occasione del terzo periodo di operatività, le iniziative concernenti la costruzione di 5 oleifici in Varapodio, Rizziconi, Monasterace, Locri e Laureana di Borrello, richiedente e beneficiaria delle quali è l'Opera Sila, nonchè le iniziative concernenti la costruzione di un impianto di lavorazione del bergamotto in Brancaleone, di una centrale per la lavorazione degli agrumi di Rosarno e di una cantina sociale in Cirò, beneficiari delle quali sono, rispettivamente, la Cooperativa produttori di bergamotto di Brancaleone, la Federazione italiana dei Consorzi agrari e la ditta Caparra e Siciliani di Cirò Marina.

Per tali iniziative, che comportano un intervento globale di lire 1.500 milioni, il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi provvedimenti formali di impegno delle provvidenze integrative del concorso comunitario.

In occasione del quinto periodo di operatività è stato, inoltre, ammeso ai benefici comunitari il progetto concernente l'impianto di irrigazione a pioggia su 281 ettari di terreni in Candidoni e Limbadi, presentato dalla società cooperativa « Sovereto di Candidoni », il quale è attualmente in corso di istruttoria presso il competente ispettorato compartimentale agrario.

Nel quadro, poi, dell'attività di incentivazione delle iniziative private, svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno, hanno assunto particolare rilievo gli incentivi all'agricoltura nella provincia di Reggio Calabria, con un investimento complessivo di 23 miliardi di lire, a carico sia dei fondi ordinari di quell'Istituto, sia di quelli della legge speciale per la Calabria, su una spesa totale di 40 miliardi di lire sostenuta dagli operatori.

Tra questi specifici incentivi, merita di essere menzionato quello relativo alla « Centrale consortile agrumaria di Rosarno », che ha fruito di un contributo a fondo perduto nella misura del 60 per cento e di un mutuo agevolato per il residuo 40 per cento, su un investimento per impianti di lire 1.520 milioni, e che è attualmente in piena fase operativa. Della iniziativa può già rilevarsi il pieno successo, non solo per il soddisfacente collocamento di oltre 350 mila quintali di agrumi, la massima parte dei quali esportata sui mercati esteri, ma anche per la determinante azione di stimolo che l'organismo (costituito da 11 cooperative, che annoverano circa un migliaio di agrumicoltori, e dai consorzi di bonifica più direttamente interessati) ha esercitato, anche mediante una massiccia azione di assistenza tecnica specializzata, sullo spirito associativo degli agrumicoltori della zona.

Gli impianti esistenti hanno una capacità di smaltimento di oltre 400 mila quintali ad annata ed è già previsto un ampliamento adeguato alle pressanti richieste di conferimento degli agrumicoltori.

In ordine agli interventi infrastrutturali, per le opere da realizzare in esecuzione dei programmi ordinari, che interessano la provincia di Reggio Calabria per un importo

complessivo di lire 23,8 miliardi, la Cassa, a tutto il 21 marzo 1968, ha approvato progetti esecutivi per un ammontare complessivo di lire 18 miliardi, pari al 76 per cento della somma programmata, al netto di oneri per perizie suppletive, revisioni, prezzi, eccetera.

Tali opere riguardano interventi di valorizzazione agricola nelle zone irrigue riservate, in base alla vigente legislazione, alla competenza della Cassa e, precisamente, nella piana di Rosarno e nel versante jonico della provincia; interventi per lo sviluppo industriale nel nucleo di Reggio Calabrio e per lo sviluppo dei comprensori turistici tirrenico e jonico; infrastrutture generali, quali strade e acquedotti; potenziamento di servizi civili in località caratterizzate da particolare depressione.

Circa le opere da finanziare con i fondi della legge speciale per la Calabria, l'attuazione dei relativi programmi in provincia di Reggio Calabria ha avuto regolare svolgimento e risultano approvati, al 31 dicembre 1968, progetti per lire 66.250 milioni, di cui il 60 per cento per opere di conservazione del suolo. Assumono, tuttavia, notevole rilievo anche le opere irrigue finanziate (per circa 8 miliardi di lire) che hanno consentito alcune delle realizzazioni più importanti della Regione, quali gli impianti irrigui della Piana di Rosarno, della fascia costiera di Caulonia ed altri minori.

In particolare, il consorzio di bonifica di Caulonia ha comunicato che sono in corso di esecuzione lavori per la conservazione del suolo e di sistemazione idraulica nei bacini dei torrenti Amusa, Allaro, Precariti e Favoco per l'importo complessivo residuo di lire 269.786.000, nonchè lavori stradali (costruzione della strada di collegamento dal ponte sul torrente Allaro alla S. Giorgio-Ursini e alla provinciale Caulonia S.S. n. 106) per lire 6.794.000.

Sono, inoltre, di prossimo inizio lavori stradali (lavori di adeguamento e completamento della strada di bonifica in sinistra Amusa) per lire 156.750.000; lavori di elettrificazione (costruzione della rete elettroagricola del comprensorio) per lire 82.765.000, e lavori di sistemazione idraulica per lire 25 milioni.

Sono, poi, in corso di istruttoria: progetti d'interventi relativi alla conservazione del suolo nei bacini dei torrenti Precariti e Favoco, per l'importo di lire 228.140.000; progetti di opere idrauliche riguardanti i torrenti S. Paolo di Gerace, Allaro, Amusa, Precariti e Portigliola, per l'importo complessivo di lire 425 milioni; progetti per lavori stradali (collegamento della strada di bonifica in sinistra Amusa con l'abitato di Caulonia Inferiore; ponte sul torrente Amusa in località « Gagliardi »; strada Candidati-Foresta, 1° lotto; strada Junchi; strada di collegamento, attraverso la contrada « Cappeiano », della strada di bonifica in sinistra Barruca con quella in destra Romanò, 1° lotto, per l'importo complessivo di lire 483.160.000.

Sono in corso di redazione progetti riguardanti opere integrative alle sistemazioni idraulico-forestali e connesse nel bacino Lordo-Portigliola, per l'importo complessivo di lire 200 milioni.

Si fa, infine, presente che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in data 23 maggio 1969, ha espresso parere favorevole al primo programma esecutivo in attuazione della legge speciale per la Calabria 28 marzo 1968, n. 437, volto ad assicurare la piena efficacia e la conservazione delle opere realizzate in base alla legge 26 novembre 1965, n. 1177 e riguardante opere di bonifica e difesa degli abitati dalle alluvioni o frane e la prosecuzione delle attività di assistenza tecnica; l'attuazione di tale programma comporterà una spesa complessiva di lire 24 miliardi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

PINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritiene di dover disporre un intervento d'urgenza per garantire la sicurezza del traffico sulla strada statale numero 488 nel tratto compreso tra il chilometro 32 e l'innesto con la strada statale numero 18.

La strada statale n. 488, passata alla gestione dell'ANAS da oltre due anni, è in pessime condizioni, sconnessa, con profonde buche e senza più massicciata, per cui il traffico è estremamente pericoloso. Il Comitato tecnico amministrativo di Napoli, a seguito anche di sollecitazioni dell'interrogante, riconosciuta l'urgenza dei lavori, in data 19 novembre 1968 approvò una perizia di prima sistemazione. Però malgrado le proteste continue di tutti i cittadini che sono costretti a percorrere tale strada e malgrado i vari interventi dell'interrogante presso gli uffici competenti, i lavori, necessari e tanto urgenti per garantire l'incolumità dei cittadini, non sono ancora stati appaltati.

L'interrogante ritiene pertanto che, nel caso non si dovesse provvedere subito, sarebbe necessario chiudere la strada al traffico. (int. scr. - 1633)

RISPOSTA. — Si comunica che sono stati già appaltati i lavori di prima sistemazione della strada statale n. 488 « di Rocca d'Aspide » nel tratto compreso tra il Km. 32 e l'innesto con la strada statale n. 18 presso il Km. 74+012.

Tali lavori, per un importo di lorde lire 360.000.000 avranno prossimamente inizio e la loro esecuzione, eliminando gran parte delle deficienze lamentate, darà alla strada normali condizioni di transitabilità.

A completamento dei lavori suindicati verranno prossimamente intrapresi altri interventi dell'importo di lire 30.000.000 per la riparazione definitiva dei danni provocati dalle alluvioni dell'autunno 1968 tra l'innesto strada statale n. 18 e l'innesto strada statale n. 19.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

30 luglio 1969

PINTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario emanare precise e tempestive disposizioni per una corretta applicazione della legge 12 febbraio 1969, n. 5, relativa all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva, in rapporto al dispositivo di cui al quinto comma dell'articolo 1 che prevede la corresponsione dell'integrazione di prezzo anche per le richieste che superano gli indici di produzione fissati dalle commissioni provinciali.

Come era stato ampiamente detto in sede di discussione della legge al Senato, anche da parte dell'interrogante, la legge ha evidenziato in sede di applicazione alcuni gravi inconvenienti. Non è stato possibile procedere ad una esatta valutazione degli indici di produzione, perchè alla data di promulgazione della legge, specie nelle zone costiere, la campagna olearia era da tempo finita e le commissioni provinciali quindi non hanno avuto possibilità di fondare i loro pareri su elementi obbiettivi. Si è reso inoltre evidente l'altro grave inconveniente di un'integrazione di prezzo in misura in certo senso elevata a quei proprietari che da anni non coltivano più gli ulivi e di una integrazione che invece sarà esigua per quei proprietari che si dedicano con passione e con laboriosità alla coltura dell'ulivo.

Nella determinazione degli indici massimi non è stato altresì tenuto nella giusta considerazione un elemento oggettivo, costituito dal fatto che in alcune zone si pratica una coltura intensiva in oliveti, con piante ad alto fusto, per cui si arriva a produzioni altissime.

L'interrogante ritiene che, per ovviare a tali inconvenienti, che risulterebbero gravemente lesivi degli interessi degli olivicoltori che meglio coltivano, sia necessario ed urgente che il suo Ministero emani precise disposizioni affinchè le commissioni provinciali di cui all'articolo 1 della precitata legge, in applicazione del disposto di cui al quinto comma, provvedano ad esprimere un motivato parere su tutti i casi per i quali viene richiesta un'integrazione per una quantità di olio prodotto superiore agli indici fissati, effettuati i sopralluoghi previsti dalla legge, allo scopo di accertare lo stato di coltura degli oliveti. (int. scr. - 1784)

RISPOSTA. — Si chiarisce, innanzitutto, che le modifiche via via apportate, nel corso del triennio 1966-69, alle norme nazio-

nali concernenti la corresponsione della integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva, sono state determinate dalle esperienze acquisite e dalla responsabile preoccupazione del Governo di mettere a punto un sistema che risponda alla duplice esigenza di limitare al massimo ogni possibilità di frode e di snellire le procedure istruttorie, allo scopo di rendere più solleciti i pagamenti.

Le critiche della signoria vostra onorevole, riferite alla corrente campagna, si basano essenzialmente sul presunto mancato collegamento fra la domanda d'integrazione e la dichiarazione di produzione del frantoiano che, in precedenza, doveva essere esibita a corredo della domanda stessa.

In effetti, tale importante attestazione non è stata soppressa, ma soltanto sostituita da un più autentico ed efficace documento, costituito dalla copia a ricalco di tutti i fogli dei registri di lavorazione che gli stabilimenti di molitura, per obbligo di legge, debbono trasmettere agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in una con un rapporto informativo contenente i dati riassuntivi di lavorazione, riferiti a ciascuna decade.

Pertanto, gli uffici preposti al controllo ed alla liquidazione della integrazione di prezzo, in sede di esame delle domande, debbono, innanzitutto, riscontrare la corrispondenza (che deve risultare a pena di decadenza dal diritto all'integrazione medesima) con le denunce di coltivazione presentate entro il 31 marzo 1969.

Successivamente, dopo aver rilevato sulle domande stesse le date di lavorazione delle olive, le quantità di olio prodotte e l'ubicazione degli stabilimenti presso i quali è stata effettuata la molitura, debbono procedere al confronto di tali dati con quelli risultanti sui fogli a ricalco dei registri trasmessi come sopra dai frantoi.

Soltanto dopo l'accertamento della corrispondenza dei predetti dati, gli uffici procederanno al confronto fra le quantità denunciate e le rese medie e gli indici di resa massima determinati, per singole zone olivicole, dalle commissioni provinciali di vigilanza, ricorrendo ad ulteriori accertamenti qualora le quantità denunciate risultassero superiori a quelle desumibili dalle cennate rese medie e massime.

In sostanza, le rese medie non sostituiscono la contabilità di fabbricazione dei frantoi, ma rappresentano un ulteriore elemento di raffronto e di garanzia per una più efficace azione di controllo, in vista di possibili collusioni fra produttori e frantoiani a fini fraudolenti.

Concludendo, il definitivo confronto con le rese medie e massime e con la documentazione già in possesso degli uffici periferici del Ministero, procurata attraverso appositi campionamenti eseguiti, in epoche diverse, presso i frantoi più modernamente attrezzati, è stato istituito dal legislatore proprio allo scopo di perfezionare il meccanismo, per una maggiore aderenza alla realtà e per evitare, come auspicato dalla signoria vostra onorevole, qualsiasi irregolarità.

Comunque, precise istruzioni in proposito sono state impartite dall'AIMA con circolare n. 8 del 14 maggio 1969.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969.

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e a quali condizioni ritenga tuttora utile la conservazione dei Centri didattici, il cui funzionamento è da tempo oggetto di serie critiche da varie parti del mondo pedagogico e culturale. (int. scr. - 1425)

RISPOSTA. — Si premette che i Centri didattici trovano la propria regolamentazione nella legge istitutiva 30 novembre 1942, n. 1545 e nel successivo decreto ministeriale 18 aprile 1951 che ne ha ulteriormente chiarito l'ordinamento e le finalità. Pertanto solo con nuovi provvedimenti legislativi potrebbero essere rinnovate o modificate le attività e le strutture dei centri stessi.

L'attività dei Centri didattici può oggi apparire non più corrispondente — per taluni suoi aspetti — alle esigenze ed allo spi-

rito della scuola, e possono essere auspicabili modificazioni intese, appunto, a renderla più consona all'orientamento attuale di tutta l'attività scolastica.

Così un'azione più capillare, più profonda, più aggiornata, è da desiderare nel settore che concerne la formazione ed il perfezionamento pedagogico e didattico del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, settore che istituzionalmente rappresenta quello di maggiore rilevanza affidato ai Centri didattici.

Come anche si ritiene opportuna una azione di coordinamento tra le iniziative dei Centri e tra queste e quelle degli uffici scolastici centrali ai fini, soprattutto, di una migliore utilizzazione dei medesimi strumenti esistenti.

Ciò consentirebbe, inoltre, una più organica e sistematica valorizzazione di risorse e permetterebbe di procedere con una visione programmatica, assicurando così all'intervento nel settore dell'aggiornamento una maggiore efficacia anche in rapporto all'esigenza di una sua razionale distribuzione territoriale e ad una più appropriata considerazione delle varie materie di studio e di insegnamento.

Tuttavia, se è doveroso studiare le vie per ottenere in questo campo una corrispondenza più adeguata tra fini proposti e risultati raggiunti, altrettanto doveroso appare non misconoscere la lunga esperienza in esso acquisita dai centri al servizio della scuola. Convegni nazionali, regionali e provinciali, corsi nazionali, interregionali e provinciali di aggiornamento e di formazione sono ogni anno istitutiti dal Ministero della pubblica istruzione che nella maggioranza dei casi li finanzia mediante accreditamento di apposite somme ai provveditori agli studi, chiedendo però ai Centri didattici la loro collaborazione « tecnica » per quanto concerne la scelta dei programmi, degli insegnanti, e l'organizzazione didattica dei lavori.

In altri casi, il Ministero stesso ha con appositi decreti delegato completamente la funzione istitutiva ed organizzativa delle predette manifestazioni ai Centri didattici, mettendo direttamente a loro disposizione le somme occorrenti, ma esigendone — come prescritto dalle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato — una scrupolosa e completa documentazione di spesa, che è sempre stata sottoposta all'esame dell'Amministrazione e degli organi di controllo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi non sia stata ancora data risposta al ricorso della professoressa Angiola Astaldi, da Dorno, residente in Pavia, avverso al provvedimento di assegnazione alla scuola media « Casorati » di Pavia della professoressa Parmigiani Silvana.

La ricorrente, che ambiva anch'essa a tale assegnazione, ha segnalato che alla professoressa Parmigiani sono stati assegnati, nella graduatoria apparsa nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione, ben nove punti in più di quanto dovuto.

Sembra strano che il Ministero non avverta la gravità di tale affermazione che, se vera, porterebbe ad una revisione della graduatoria compilata dagli uffici nonchè ad un accertamento delle responsabilità dell'errore, e, se inesatta, non può non comportare quanto meno un chiarimento alla ricorrente.

Gli uffici hanno avuto tutto il tempo di svolgere le loro indagini, dato che il ricorso fu presentato sin dal settembre 1968 e la situazione fu anche segnalata dall'interrogante personalmente al Ministro *pro tempore,* con lettera del 15 gennaio 1969. (int. scr. - 1840)

RISPOSTA. — Si precisa preliminarmente che la professoressa Astaldi Angiola, straordinaria di materie letterarie, trasferita per l'anno scolastico 1968-69 alla scuola media « Franchi Maggi » di Pavia, sede indicata al secondo posto in ordine di preferenza, ha proposto ricorso avverso il trasferimento —

e non l'assegnazione di sede — disposto, sempre per l'anno scolastico 1968-69, nei confronti della professoressa Parmigiani Silvana alla scuola media « Casorati » della medesima città.

Si fa presente al riguardo che, per mero errore materiale, sono stati attribuiti alla professoressa Parmigiani Silvana punti 20 in luogo degli 11 spettantile; e sulla base di tale presupposto è stato appunto disposto il trasferimento in questione.

Si fa presente altresì che, pur avendo la ricorrente professoressa Astaldi totalizzato un punteggio (punti 11) pari a quello cui ha diritto la controinteressata professoressa Parmigiani e pur precedendola nella graduatoria di immissione in ruolo, ugualmente la ricorrente non ha diritto ad ottenere il trasferimento alla citata scuola media « Casorati » di Pavia in quanto tale sede spetta alla professoressa Colombo Luigia, che ha totalizzato punti 13 e che parimenti ha proposto ricorso avverso il trasferimento disposto nei confronti della collega Parmigiani.

Pertanto, si ritiene che il ricorso della professoressa Astaldi sia infondato per carenza d'interesse.

Su questione analoga, infatti, si è pronunziato il Consiglio di Stato (adunanza generale 11 marzo 1954, n. 183) nel senso che « non ha interesse a proporre ricorso avverso il trasferimento di un insegnante di scuole medie colui che dall'accoglimento del ricorso non possa conseguire alcuna utilità; è pertanto illegittima la decisione che accolga tale ricorso anzichè rilevare la carenza d'interesse del ricorrente ».

Premesso tali considerazioni si fa presente infine che, dato il rilevante numero di ricorsi presentati avverso mancato trasferimento per l'anno scolastico 1968-69, si è ravvisata l'opportunità di istruire con precedenza e trasmettere al Consiglio superiore della pubblica istruzione per il prescritto parere, i ricorsi, già in fase istruttoria, per i quali si prevedeva l'accoglimento e provvedere successivamente alla definizione di quelli per i quali, viceversa, si prevede la reiezione.

Conseguentemente per il ricorso della professoressa Astaldi Angiola non è stato portato a termine l'intero *iter* istruttorio.

Si ritiene tuttavia che la docente predetta potrà conoscere l'esito del ricorso in argomento prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 1969-70.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di chiarire il disposto dell'articolo 11 dell'ordinanza applicativa della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

L'ultima parte di tale articolo recita: « Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica e fotostatica anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa che ad altra Amministrazione ».

Si osserva che, se le disposizioni sopra ricordate dovessero comportare l'obbligo di allegare a ciascuna domanda l'intera documentazione in bollo, gli aspiranti che presentassero più domande (e sono numerosi) dovrebbero sottoporsi ad esborsi anche di parecchie decine di migliaia di lire; il che sembra nè equo verso i singoli, nè utile agli interessi della scuola, che sempre dovrebbe favorire una selezione del personale quanto più vasta possibile. (int. scr. - 1841)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 11 del decreto ministeriale 15 aprile 1969 prescrive che coloro i quali presentino più domande di assunzione in ruolo ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468 devono documentarne una sola nei modi indicati nell'allegato B al decreto stesso; a ciascuna delle altre uniranno la scheda di valutazione dei titoli, il certificato dell'eventuale diversa abilitazione da far valere, ed una copia semplice o fotostatica di ogni documento, con la dichiarazione di conformità all'originale fir-

mata dall'aspirante sotto la propria responsabilità.

Pertanto ad una sola delle domande dovranno essere uniti i documenti in bollo; di conseguenza il paventato « esborso anche di decine di migliaia di lire » non dovrebbe, in linea di massima, verificarsi per nessun aspirante.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

PREZIOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde pervenire ad un radicale superamento della grave situazione di inferiorità nella quale si trovano gli studenti degli istituti professionali rispetto agli altri settori dell'istruzione media.

Invero, nel quadro di un riordinamento della scuola italiana, si rende quanto mai necessaria la soluzione dei problemi dell'istruzione professionale, con una conseguente indispensabile ristrutturazione del ciclo di studio con un riconoscimento del valore del titolo tale da consentire, al momento dell'ingresso nel lavoro dei giovani diplomati, la completa tutela e la priorità della qualificazione conseguita, anche e soprattutto nel quadro delle prospettive di sviluppo industriale che si spera possano presto realizzarsi nel Mezzogiorno ed in particolare nella regione campana. (int. scr. - 1659)

RISPOSTA. — Si precisa preliminarmente che non sussiste una situazione d'inferiorità degli alunni degli Istituti professionali, dal momento che è loro ampiamente consentita la prosecuzione degli studi negli Istituti tecnici di corrispondente indirizzo.

Si precisa, inoltre, per quanto attiene al riconoscimento del valore del titolo ai fini del collocamento, che esso è già garantito dalle norme vigenti e che la tutela dei giovani lavoratori compete agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e agli organismi sindacali e non al Ministero della pubblica istruzione.

Quanto alla soluzione dei problemi concernenti l'istruzione professionale si fa presente che essi potranno trovare la loro adeguata soluzione in sede di riforma dell'istruzione secondaria di 2° grado.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

13 agosto 1969

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non reputi opportuno e necessario un suo energico intervento presso l'Ente di sviluppo della Campania perchè provveda alla realizzazione del Centro lattiero-caseario in località Cioffi del comune di Eboli (Salerno), la cui gestione sarebbe stata affidata alla Cooperativa agricola specializzata « Piana del Sele ».

È bene tenere presente, ai fini di una sollecita soluzione di un così importante problema, come il relativo progetto, per una spesa complessiva di lire 190.758.125, venne ammesso a finanziamento dalla Comunità europea e dallo Stato italiano e, in particolare, che:

a) la Comunità europea, con decisione n. 400/28 in data 14 ottobre 1965, ha ammesso il relativo progetto ai benefici FEOGA, concedendo un contributo di lire 47.689.375, pari al 25 per cento;

b) lo Stato italiano, con decreto ministeriale n. 10818 in data 26 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1967, ha concesso un contributo integrativo di lire 75.651.200, pari al 40 per cento;

c) da parte del comune di Eboli è stata rilasciata la licenza edilizia per la costruzione dell'impianto in parola in data 25 febbraio 1966, con delibera n. 1951.

Si tenga altresì presente che la predetta realizzazione è molto attesa da tutti gli allevatori della Piana e delle Valli del Sele e del Calore e che ulteriori ritardi sarebbero pregiudizievoli per l'economia agricola e zootecnica della zona. (int. scr. - 1795)

RISPOSTA. — Effettivamente, nel primo periodo di operatività della Sezione orienta-

mento del FEOGA, la Comunità economica europea, con decisione del 14 ottobre 1965, ha ammesso al concorso finanziario della Sezione stessa il progetto concernente la costruzione di un centro lattiero-caesario in Borgo Cioffi, comune di Eboli (Salerno), presentato dall'Ente di sviluppo della Campania, in qualità di richiedente per conto della Società cooperativa Piana del Sele, concedendo per la realizzazione della predetta iniziativa un sussidio in conto capitale di lire 47.689.375, pari al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

A sua volta il Ministero, con proprio decreto del 26 settembre 1966, ha concesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 967, un contributo integrativo di lire 75.651.200, pari al 40 per cento della spesa ammessa.

La realizzazione dell'iniziativa è stata ripetutamente sollecitata dal Ministero, che non ha mancato di sottolineare l'esigenza di una sollecita utilizzazione dei fondi messi dalla CEE a disposizione del nostro Paese per il miglioramento delle strutture agricole.

Recentemente, sia l'Ente di sviluppo che la Società cooperativa « Piana del Sele » sono stati ancora una volta sollecitati ed invitati a far conoscere la loro volontà circa la realizzazione dell'iniziativa progettata, riservandosi il Ministero, in caso di risposta negativa, di dar corso al provvedimento di revoca delle provvidenze accordate.

In seguito a tale invito ultimativo, l'Ente di sviluppo, in base anche a conforme manifestazione di volontà della Società cooperativa « Piana del Sele », ha confermato la sostanziale validità dell'iniziativa, prospettando, però, l'esigenza di apportare al progetto alcune varianti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

RAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi episodi di arbitrio, vessazione ed intimidazione che si sono verificati e che si verificano costantemente all'ufficio postale di Ribera (in provincia di Agrigento), ove la direzione — affidata al signor Girolamo Muscarnera — viene da questi condotta in palese, costante violazione dei più elementari diritti dei lavoratori, sanciti dalla Costituzione, e nell'inosservanza delle stesse disposizioni di legge relative ai servizi postali ed al trattamento del personale.

Ne sono esempi recenti:

la destinazione di un fattorino (che come tale percepisce l'indennità di motorizzazione) a mansioni superiori, quale quella di ufficiale addetto alla formazione ed al movimento dei dispacci;

i criteri, assolutamente discriminatori, che vengono seguiti nell'affidamento delle sostituzioni, disposte non rispettando l'ordine di iscrizione all'albo, ma seguendo un giudizio del tutto particolare;

la defissione di manifesti sindacali dall'albo murale (operata dal Muscarnera una prima volta) e successiva demolizione dello stesso albo murale;

il comportamento del tutto incivile tenuto dal suddetto direttore nei confronti delle maestranze nel corso di uno sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Configurandosi pertanto il comportamento del signor Muscarnera non come occasionale ed episodico, ed essendo risultati vani i tentativi di pacifica soluzione operati dal direttore provinciale dell'Amministrazione postelegrafonica, per riportare serenità ed equilibrio nell'ufficio postale di Ribera, l'interrogante chiede quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per porre rimedio ad una situazione divenuta ormai insostenibile. (int. scr. - 1866)

RISPOSTA. — Si fa seguito alla lettera pari numero del 21 giugno ultimo scorso con la quale è stata fornita alla signoria vostra onorevole risposta interlocutoria all'interrogazione n. 1866 (*), annunciata nella seduta del Senato del 29 maggio 1969.

(*) Vedi fascicolo n. 35, pag. 1039.

Ora, sciogliendo la riserva contenuta nella lettera sopra indicata, si comunica che dagli accertamenti ispettivi che sono stati eseguiti in ordine ai fatti denunciati nell'interrogazione suddetta è emerso che in effetti il Direttore dell'ufficio locale poste e telecomunicazioni di Ribera, signor Girolamo Muscarnera è incorso in alcune irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni.

Tali irregolarità sono state individuate nell'applicazione dei fattorini a compiti non di loro pertinenza sia pure con il consenso degli interessati nonchè nell'errata interpretazione delle norme relative all'affidamento delle reggenze ai sostituti agenti e di quelle che disciplinano l'affissione di manifesti sindacali negli appositi quadri murali degli uffici.

È peraltro da precisare che dagli stessi accertamenti ispettivi è risultata provata la perfetta buona fede del contabile in questione nel comportamento da lui tenuto in occasione dei fatti segnalati.

Nessuna prova sufficientemente attendibile è stata invece acquisita per quanto concerne l'asserito incivile atteggiamento che il Muscarnera avrebbe assunto nei confronti delle maestranze nel corso di uno sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, stante che neppure i suoi dipendenti sono stati in grado di fornire elementi precisi o specifici per la ricostruzione dell'episodio in parola.

Per concludere, si informa che le sopra accennate irregolarità sono state oramai eliminate e che le situazioni denunciate dalla signoria vostra onorevole sono state da tempo normalizzate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

13 agosto 1969

RICCI, TANGA. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la definitiva sistemazione della strada statale n. 90-*bis*, che collega Benevento allo scalo ferroviario di Savignano di Puglia.

Si richiama in proposito la notevole importanza che tale strada riveste per le comunicazioni fra la parte nord-occidentale dell'Italia e le Puglie, abbreviando il percorso tra Benevento e Foggia ed evitando, altresì, la parte più impervia e le alte quote, sì da accelerare sensibilmente i tempi di percorrenza.

La definitiva sistemazione della strada in parola è stata sollecitata, per gli interessi socio-economici che rappresenta, anche con recenti voti dell'Associazione provinciale degli industriali della Capitanata e della Camera di commercio, industria e artigianato di Benevento.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se l'annunciata « autostrada direttissima Puglia-Roma », in fase di avanzata realizzazione, stando a quel che si legge sulla stampa, e che dovrebbe collegare il Tavoliere con Roma, attraverso il Molise, per la quale la Cassa per il Mezzogiorno avrebbe disposto un ultimo stanziamento di 4 miliardi di lire, possa in qualche misura ritardare l'esecuzione della strada a scorrimento veloce Castel del Lago-Benevento-Telese-Caianello e la sistemazione definitiva della strada statale n. 90-*bis*. (int. scr. - 1869)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dai senatori interroganti si premette che gli interventi eseguiti in questi ultimi esercizi sono valsi a rendere agibile per l'intera estesa (Km. 45 circa) la strada statale n. 90-*bis* « delle Puglie ».

Pur tuttavia, date le caratteristiche dei terreni attraversati, frane di notevole estensione sono in atto ai Km. 28+120, 33+400, 34+750 e 35+800 che interessano la statale complessivamente per alcune centinaia di metri.

Inoltre, causa la particolare inclemenza della trascorsa stagione invernale, la strada stessa è stata interessata da numerosi smottamenti ed abrasioni, taluni di particolare gravità.

Allo scopo di riparare i danni sopra descritti, sono in corso lavori per l'importo di oltre lire 26 milioni che verranno ulti-

mati, salvo imprevisti, a fine agosto corrente anno. Inoltre sono stati iniziati anche lavori di distese tra i Km. 10-20, per complessivi metri quadrati 28.000, previ saltuari risanamenti delle fondazioni stradali.

Sono previsti anche ulteriori interventi per completare la riparazione dei danni della decorsa stagione invernale e del disgelo seguito da intense e prolungate piogge.

Sarà anche effettuato il ricarico delle frane di cui si è detto, in attesa di provvedere al loro risanamento, che verrà disposto previ necessari sondaggi.

Dopo gli interventi già eseguiti, i tratti laddove il traffico è costretto al rallentamento sia per frane che per dissesti assommano a complessivi ml. 2.000 circa, che rappresentano meno del 5 per cento dell'intera estesa.

Per quanto concerne l'asse di scorrimento Castel del Lago-Benevento-Telese-Caianello si precisa che:

è stato appaltato il 1° lotto dei lavori (da Ginestra a Castel del Lago) del tratto Castel del Lago-Benevento che ha funzione di raccordo fra l'autostrada Napoli-Bari e Benevento;

è in avanzato corso di redazione il progetto dei lavori afferenti al 2° lotto (da Benevento a Ginestra);

per il tratto Caianello-Telese sono in corso lavori a cura della Cassa per il Mezzogiorno;

per il tratto Telese-Buonconvento, il cui ammodernamento è stato auspicato da parte del « Comitato per la programmazione » non risulta in atto alcun programma concreto.

Da parte sua il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, per conto del quale anche si risponde, fa presente che non risulta prevista la costruzione di una autostrada per il collegamento Puglie-Roma, attraverso il Molise, collegamento che avviene invece mediante strade a scorrimento veloce. Lo stanziamento di 4 miliardi citato nell'interrogazione va riferito all'intervento della Cassa per la variante di Volturana, che migliora i collegamenti tra Campobasso e Lucera, e per il quale sono in corso i lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

30 luglio 1969

ROMANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la sua Amministrazione a promuovere il trasferimento dell'ufficio postale di Amalfi dalla sede attuale, pienamente rispondente ai bisogni della popolazione, e soprattutto dei turisti, per ubicazione centralissima, sufficiente ampiezza dei locali e adeguata aerazione dei medesimi, in altri locali posti all'interno della zona centrale, in una stradina inaccessibile agli automezzi adibiti al trasporto della corrispondenza e dei pacchi, in cima ad una rampa a gradoni attraverso la quale la corrispondenza dovrà essere portata a spalla.

Per conoscere, altresì, il nome del proprietario dei nuovi locali, la durata del contratto ed il prezzo della locazione. (int. scr. - 1559)

RISPOSTA. — In merito si premette che l'attuale sede dell'ufficio poste e telegrafi di Amalfi, pur essendo in posizione centrale, è ubicata in un locale, di proprietà comunale, sprovvisto di servizi igienici e da considerarsi angusto in relazione anche al previsto ampliamento dei servizi telegrafici.

Per tali motivi quest'Amministrazione ha ritenuto di dover porre allo studio ogni possibile soluzione al fine di dare, al centro di cui trattasi, una confacente sede postale.

Tra le varie soluzioni esaminate è stata presa in considerazione anche quella cui è cenno nell'interrogazione sopra riportata e cioè di trasferire l'Ufficio nei locali di proprietà della signora Amodio, da prendere eventualmente in affitto per un periodo di tre anni, al canone annuo di lire 1.800.000.

Senonchè, essendo risultato che detti locali, pur essendo ampi (metri quadrati 160) e dotati di servizi igienici, presentavano altri

inconvenienti, si ravvisava l'opportunità di compiere un ulteriore passo presso quel Comune (che in un primo momento aveva richiesto in restituzione i locali di sua proprietà) affinchè recedesse da tale proposito ed anzi offrisse all'Amministrazione altri locali attigui all'attuale sede.

Poichè il predetto Comune, con telegramma del 23 luglio scorso ha assicurato la disponibilità dei locali in parola a partire dal 1° novembre prossimo venturo, ritenendosi che tale soluzione, anche se di carattere provvisorio, fosse più soddisfacente rispetto a quella sopra delineata, sono stati presi opportuni contatti con le competenti autorità comunali per addivenire alla stipula del contratto di locazione, previa esecuzione delle necessarie opere di adattamento.

Questa soluzione — come sopra detto — ha carattere provvisorio, essendo negli intendimenti di questa Amministrazione dare alla sede del predetto Ufficio una sistemazione definitiva e corrispondente all'importanza turistica del centro di cui trattasi.

A tal fine, sono in corso iniziative per poter costruire, in area demaniale, un edificio postale adeguato alle esigenze locali.

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

18 agosto 1969

ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere spiegazioni sulla mancata nomina a preside incaricato del liceo scientifico di Terni, da parte del Provveditorato agli studi, del professor Antonino Pitasi.

Il professor Pitasi, insegnante di matematica e fisica, oltre ad esser noto per le sue capacità didattiche e la dedizione dimostrate in venticinque anni d'insegnamento, possedeva titoli che, anche una valutazione discrezionale, non poteva non tenere in debito conto: quattro anni di servizio quale vicario alla presidenza e tanti anni di anzianità di servizio di ruolo quanti nessun altro insegnante poteva far valere.

L'anno scorso, poi, il professor Pitasi tenne la vice presidenza del liceo con un semiesonero eccezionale dall'insegnamento che equivaleva, nei fatti, ad una vera e propria presidenza.

In sostanza si chiede che il Ministro voglia intervenire per chiarire tutti gli elementi che hanno portato ad una valutazione « discrezionale » che, priva di un qualsiasi fondamento oggettivo, appare del tutto arbitraria e si configura, di fronte alla pubblica opinione cittadina, come un atto discriminatorio nei confronti di un valente insegnante noto, fuori della scuola, per le sue idee libertarie e che, nella scuola, si era opposto ad atti antidemocratici nonchè alla formazione di classi di alunni selezionati in base a criteri di censo. (int. scr. - 997)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'incarico di preside del liceo scientifico di Terni fu conferito dal provveditore agli studi competente al professor Fergus Marchianò, titolare di scienze naturali nel medesimo liceo, e non al professor Antonino Pitasi, ordinario di matematica e fisica, in quanto il professor Pitasi, pur avendo maggiore anzianità di servizio di ruolo del professor Marchianò, non è stato ritenuto idoneo ad esplicare le delicate funzioni di preside di un grosso liceo, stante il fatto che nella sua lunga carriera di insegnante non ha dimostrato sufficienti attitudini al governo didattico.

Si precisa che la scelta del provveditore, effettuata come sopra, non è in contrasto con la circolare ministeriale n. 332 del 5 agosto 1965. Infatti la circolare stessa prevede espressamente che l'anzianità di ruolo e la carica di vice-preside siano elementi da prendersi in considerazione a titolo orientativo, mentre rimangono essenziali i requisiti richiamati alla lettera *a*) della medesima circolare e cioè, tra l'altro, la mancanza, a carico del docente, di « evidenti elementi negativi di carattere disciplinare, morale, di prestigio, eccetera ».

Del resto, le mansioni di vice preside devono avere avuto esito favorevole, per poter essere valutate come elemento preferenzial; mentre già in data 5 ottobre 1968 al

professor Pitasi è stata revocata la nomina di vice-preside dall'allora preside titolare professor Giovanni Tardini. Nè può ignorarsi che anche il precedente provveditore agli studi di Terni, dottor Mario Pigli, aveva ritenuto di dover conferire l'incarico di preside del liceo scientifico ad altro docente e non al professor Pitasi.

Si aggiunge infine che il professor Pitasi non ha superato il colloquio per il concorso a preside.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

12 agosto 1969

RUSSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in conformità con i voti della Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, avente sede in Firenze, intende conservare i divieti di uccellagione e delle cacce primaverili, previsti dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, e ciò per l'esigenza inderogabile di impedire la distruzione del comune patrimonio faunistico nazionale che è utile all'agricoltura e dona bellezza incomparabile al nostro paesaggio. (int. scr. - 1648)

SPAGNOLLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Da ogni parte d'Italia giungono appelli, soprattutto delle sezioni della benemerita « Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli », affinchè siano mantenuti i divieti della uccellagione e delle cacce primaverili di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

È superfluo sottolineare l'importanza dell'argomento che rientra nel più ampio tema della protezione della natura e sul quale l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Ministro. (int. scr. - 1666)

RISPOSTA * . — Come è noto alla signoria vostra onorevole, la legge 2 agosto 1967, n. 799 prevede, all'articolo 1, la soppressione dell'esercizio dell'uccellagione e, quindi, del rilascio delle licenze relative, a partire dal 1° aprile 1969.

La stessa legge, all'articolo 43, consente, poi, la caccia primaverile alla selvaggina migratoria dopo il 31 marzo, per un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Perciò, anche per la caccia primaverile è previsto il divieto dopo il 1970.

Come è altresì noto, al Senato della Repubblica, è stato presentato, ad iniziativa dell'onorevole senatore Morino ed altri, un disegno di legge inteso a riconsentire l'uccellagione e a prorogare le cacce primaverili (Atto n. 596 Senato).

Analogo disegno di legge, ad iniziativa dell'onorevole Beragnoli ed altri, è stato presentato alla Camera dei deputati (Atto n. 1081 Camera).

Questo Ministero, al pari di quelli degli affari esteri, del turismo e della sanità, è stato sempre contrario a siffatte forme di caccia e di uccellagione.

Per quanto riguarda le cacce primaverili, questo Ministero medesimo riterrebbe opportuno mantenere comunque il divieto posto dalla legge, anche perchè un eventuale ripensamento non troverebbe giustificazione alcuna. È, infatti, risaputo che l'orientamento in campo internazionale è quello di unificare la data di chiusura della caccia in tutti i Paesi europei al 31 marzo.

I cacciatori eccepiscono che, specie in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale, tale restrizione non viene rispettata, ma si ritiene che sia più logico tentare di convincere detti Paesi ad uniformarsi ai criteri adottati ormai in quasi tutta l'Europa, che riconsentire le cacce primaverili dopo il 31 marzo, venendo meno anche ad impegni presi in sede internazionale.

In proposito, non va dimenticato che il divieto si rende necessario — secondo quanto affermano organi tecnici e scientifici — per il depauperamento, in atto, delle specie migratorie.

Per quanto riguarda, invece, l'uccellagione, la sua soppressione è stata suggerita soprattutto dal fatto che l'esercizio di tale attività venatoria, con la conseguente ucci-

---

* Testo, sempre identico, dato dal Ministro della agricoltura e delle foreste in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

sione degli uccelli catturati, ha sollevato, da anni, proteste e campagne di stampa contro l'Italia, che, tra l'altro, deviavano le correnti turistiche dal nostro Paese.

Senonchè, il mancato rilascio delle licenze di uccellagione non consente più la cattura di uccelli a scopo scientifico, a tutela dell'agricoltura, eccetera, nè consente più la possibilità di usare gli uccelli vivi a scopo ornamentale o di richiamo.

Poichè, peraltro, si è venuti a conoscenza che alcuni Paesi ove l'uccellagione non era praticata hanno qui inviato propri tecnici per apprendere l'arte della cattura — evidentemente allo scopo di catturare nel loro territorio uccelli vivi da esportare poi anche nel nostro Paese — si è ritenuto che riconsentire l'uccellagione, con limitazioni idonee a garantire il patrimonio faunistico migratorio e il buon nome dell'Italia, sarebbe stato quanto mai opportuno.

Pertanto, il Ministero ha proposto, nella sede competente, che l'uccellagione venga riconsentita solo se effettuata da appostamenti fissi già esistenti al 31 marzo 1969, con reti fisse, limitatamente a scopi scientifici, sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, o a scopo di richiamo, oppure a scopo ornamentale.

La stessa proposta prevede che l'uccisione degli uccelli catturati e la messa in circolazione di uccelli morti che siano stati catturati siano comunque vietate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

SMURRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in sede di redazione dell'ordinanza applicativa della legge 2 aprile 1968, n. 468, estendere i benefici di cui all'articolo 2 della stessa legge anche ai vincitori del concorso a cattedre indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1960.

È noto, infatti, che per le materie letterarie la relativa graduatoria è stata approvata dalla Corte dei conti in data 6 maggio 1963, successivamente, cioè, all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, data alla quale l'articolo 2 di cui sopra limita i benefici.

La richiesta di estensione dei benefici ai vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1960 trova la sua giustificazione nei seguenti elementi di valutazione:

1) il concorso è stato espletato secondo i vecchi programmi;

2) i vincitori di cattedra di materie letterarie di detto concorso verrebbero ad essere i soli esclusi da un provvedimento che invece ha inteso venire incontro nella misura più larga possibile a coloro che avevano i necessari requisiti di cultura per essere già vincitori di concorsi;

3) detti vincitori verrebbero ad essere vittime delle lungaggini burocratiche per cui un concorso indetto nel 1960 viene espletato dopo tre anni. (int. scr. - 1211)

RISPOSTA. — Si fa presente che, stante il preciso disposto dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968 n. 468, non è stato possibile — in sede di emanazione del decreto ministeriale 15 aprile 1961, applicativo della legge stessa — accedere alla richiesta dell'onorevole senatore interrogante.

Si fa presente tuttavia che la questione prospettata potrà trovare soluzione in sede parlamentare ove sono all'esame le proposte di legge Baldini (252 Senato), Bloise (551 Senato) e Lettieri (551 Camera), concernenti l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, che prevedono tra l'altro la possibilità di applicare detta norma anche a coloro che siano risultati vincitori dei concorsi a cattedre nella scuola media indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, anche se espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

12 agosto 1969

SMURRA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — L'interrogante, premesso che, come da notificazione trasmessa all'Amministrazione provinciale di Cosenza e ai comuni di Cropalati, Paludi e Rossano Calabro, ai sensi della legge 28 giugno 1955, n. 620, era stato concesso il permesso di ricerca per salgemma alla ditta « Mineraria Continentale », con sede in Pomezia (Via Roma, 21), nel torrente Coserie, chiede di sapere se dette ricerche sono state effettuate ed i risultati delle medesime.

È superfluo sottolineare l'importanza che riveste il ritrovamento di un giacimento minerario per l'economia generale della zona, la quale trarrebbe innegabili benefici dal punto di vista dell'occupazione della mano d'opera locale, costretta ad emigrare all'estero per l'assenza di stabili e remunerative fonti di lavoro. (int. scr. - 1817)

RISPOSTA. — La Mineraria continentale s.p.a., con sede in Pomezia (Roma) chiese al Distretto minerario di Napoli, nel luglio 1968, il permesso di ricerca per salgemma, in provincia di Cosenza denominato « Torrente Coserie ».

Il Distretto minerario di Napoli provvide, in conseguenza, alla pubblicazione dell'istanza di permesso all'albo pretorio dei comuni interessati, dandone anche avviso all'Amministrazione provinciale ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620. L'ufficio, però, per il rilascio del permesso richiesto, invitava la società a determinati adempimenti che la stessa si impegnava ad eseguire.

Senonchè, l'impegno preso non è stato soddisfatto ed in conseguenza il Distretto minerario di Napoli ha definitivamente archiviato l'istanza di permesso di ricerca di salgemma « Torrente Coserie ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MAGRÌ

22 agosto 1969

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui si trova la popolazione di Villasimius (Cagliari) a causa del cattivo funzionamento degli impianti di erogazione di energia elettrica, determinato dal fatto che gli impianti stessi si trovano in stato di quasi totale abbandono poichè l'Enel non ha provveduto a rilevarli, malgrado le delibere della Giunta e del Consiglio comunanali adottate rispettivamente in data 5 e 15 giugno 1965, e non provvede perciò alla loro manutenzione o al loro rinnovo.

Per sapere, altresì, se non intenda intervenire immediatamente presso gli organi dirigenti dell'Enel, onde porre termine ad una situazione che, oltre ad essere di grave danno per gli utenti, fa deperire un patrimonio pubblico di ingente valore. (int. scr. - 1887)

RISPOSTA. — Solo recentemente è stato possibile perfezionare formalmente gli atti relativi alla richiesta presentata dal comune di Villasimius per la nazionalizzazione dell'impresa elettrica comunale.

Il relativo decreto di trasferimento all'Enel è in corso di perfezionamento.

È da presumere, quindi, che l'Enel potrà quanto prima prendere in consegna l'impresa elettrica comunale e provvedere direttamente alla realizzazione delle opere necessarie al miglioramento del servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MAGRÌ

26 agosto 1969

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per avere conferma e notizie particolareggiate sull'oggetto della seguente corrispondenza apparsa su un giornale meridionale: « ...in proposito il Consorzio di bonifica della Fossa premurgiana ci ha fornito interessanti chiarimenti. In relazione, infatti, al

programma a suo tempo predisposto ed alle recentissime promesse di finanziamenti, avute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono in corso di elaborazione da parte del Consorzio progetti per prestazioni di circa 50 ettari nel demanio comunale, lavori di espurgo della canalizzazione del Locone a confine di Spinazzola e sistemazione con briglie di ritenuta dell'alto corso del Fosso delle Murge, per la complessiva spesa di lire 175 milioni. Nella esecuzione di questi lavori potrà trovare lavoro numerosa mano d'opera. In relazione poi — ha reso ancora noto il Consorzio — ai finanziamenti accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno e nel quadro degli interventi per l'integrale sistemazione idraulica del bacino del Gravina (Maricello, Capo d'Acqua, Pentecchia), in corso di superiore esame, è prevista la sistemazione idraulica forestale delle pendici in sinistra del torrente Gravina, con inalveazioni di fossi, costruzione di briglie di ritenuta, di canali di guardia ed interventi forestali nelle contrade Porcile, Procini, Pellicciari, eccetera, per una spesa di circa 300 milioni. Con questi interventi sarà possibile proteggere anche la provinciale Gravina-Matera ».

L'interrogante, inoltre, desidera conoscere i tempi programmati di attuazione dei lavori e la effettiva consistenza numerica della occupazione di mano d'opera. (int. scr. - 1087)

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in data 2 dicembre 1968, ha elaborato un progetto dell'importo complessivo di lire 211.600.000 da finanziare con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, per l'attuazione di interventi sistematori nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia pugliese, nel territorio dei comuni di Spinazzola, Gravina, Altamura, Mottola e Minervino Murge. Per quest'ultimo comune, il progetto prevede lavori di rimboschimento su una superficie di 50 ettari di terreno del demanio comunale, messi a disposizione del Consorzio dal comune stesso.

Questo Ministero, da parte sua, ha autorizzato il Consorzio ad approntare un progetto per il ripristino della canalizzazione del torrente Locone, in agro di Spinazzola e di Minervino Murge, per un importo complessivo di lire 50 milioni.

Per la sistemazione del bacino del Gravina, il Consorzio di bonifica ha presentato alla Cassa per il Mezzogiorno, per il finanziamento, un progetto di massima degli interventi da attuare nel torrente stesso, dell'importo di lire 1.216 milioni. In attesa dell'approvazione di tale progetto di massima, il Consorzio ha inoltrato alla Cassa un progetto esecutivo, dell'importo di lire 105 milioni, per la sistemazione idraulica della contrada Marivello, nell'agro di Gravina.

Intanto, nel programma esecutivo predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1965-69, sono compresi lavori di sistemazione idraulico-forestale dell'importo di lire 250 milioni, che dovrebbero interessare esclusivamente il territorio del comune di Gravina.

L'incidenza della mano d'opera per l'esecuzione di tali lavori dovrebbe aggirarsi intorno al 20 per cento dell'importo periziato, mentre i tempi d'attuazione dipendono dall'epoca di regolarizzazione delle concessioni e dei successivi prescritti adempimenti.

In aggiunta ai programmi e agli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, altri lavori sistematori, per l'importo complessivo di lire 270 milioni, sono stati previsti nel territorio di Gravina, in applicazione della legge 27 luglio 1967, numero 632, da parte dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Bari, il quale ha da tempo curato la redazione delle relative perizie, attualmente in fase di esecuzione.

Per tali lavori, che l'Ispettorato forestale sta realizzando e realizzerà in amministrazione diretta nell'arco di un triennio, l'incidenza della mano d'opera si prevede che si aggirerà intorno all'85 per cento degli importi periziati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

STEFANELLI, MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali interventi urgenti intendano adottare a favore dei contadini di Canosa di Puglia, di Minervino Murge e di Cerignola danneggiati dalle gelate verificatesi in questi ultimi giorni di febbraio 1969, che hanno arrecato gravi danni alle piante d'ulivo e di vite, tali da pregiudicare quasi tutto il raccolto prossimo e buona parte di quello degli anni futuri. (int. scr. - 1306)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti, è risultato che le nevicate e le conseguenti gelate dei giorni 10, 11 e 12 febbraio 1969 hanno effettivamente determinato, nell'agro del comune di Cerignola, in provincia di Foggia, danni di una certa consistenza alle colture dell'olivo e della vite.

In considerazione di ciò, il Ministero, con decreto in corso, ha provveduto a delimitare le zone agrarie della provincia di Foggia, comprendendovi il territorio del comune di Cerignola, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente colpite, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende stesse.

Nella provincia di Bari, invece, dagli accertamenti effettuati è risultato che i danni non sono stati di entità tale da giustificare l'intervento straordinario dello Stato con la concessione delle provvidenze previste dalla vigente legislazione sui danni da eccezionali avversità atmosferiche.

Ciò, peraltro, non esclude che, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, possano essere accordati, agli agricoltori colpiti che ne facciano domanda al competente Ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Con tali prestiti, come è noto, gli interessati potranno provvedere, oltre che alle esigenze di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, anche all'estinzione di eventuali passività aziendali derivanti da prestiti di esercizio o da rate di prestiti e mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che i possessori di fondi rustici danneggiati dalle gelate potranno fruire dello sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali sui redditi, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, e con le modalità contenute nella medesima disposizione legislativa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

VENTURI Giovanni. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che gli Ispettorati dell'agricoltura, in applicazione dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1966, n. 614, concedono un'integrazione sui contributi per il miglioramento fondiario, ai sensi del secondo piano verde, solo alle ditte dei comuni di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 614, elencati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1968, escludendo le ditte dei comuni montani o inclusi in comprensori di bonifica montana, si chiede di conoscere in qual modo intendano intervenire per eliminare l'assurda incongruenza dell'esclusione dal beneficio proprio delle zone ad agricoltura più povera, prioritariamente e *de iure* riconosciute depresse ai sensi della stessa legge n. 614, incongruenza tanto più grave per l'intollerabile difficoltà in cui dette zone vengono a trovarsi, anche per la mancata proroga della legge per la montagna. (int. scr. - 1493)

RISPOSTA. — Questo Ministero è del parere che, ai sensi dell'articolo 4 — lettera *d*) — della legge 22 luglio 1966, n. 614, sia possibile concedere contributi integrativi di quelli concessi con le leggi ordinarie per

opere di miglioramento fondiario dirette alla trasformazione ed al miglioramento produttivo delle aziende agricole.

Peraltro, la specifica finalità della legge (che intende agevolare con tale provvidenza soprattutto quelle opere idonee a promuovere lo sviluppo strutturale e produttivistico delle aziende) da una parte, e la limitatezza dei fondi disponibili, dall'altra, non consentono che tali contributi integrativi vengano concessi per tutte le opere di miglioramento aziendale, finanziate col contributo in conto capitale.

Si rende, perciò, necessaria una scelta da parte degli organi competenti, la quale, in base a precise istruzioni di questo Ministero (circolare n. 10 del 30 aprile 1968), deve essere diretta a preferire quelle opere che si prospettano di maggiore importanza per lo sviluppo tecnico ed economico dell'azienda.

Entro tali limiti e con tali criteri di priorità tutte le opere di miglioramento fondiario aziendali, finanziate ai sensi dell'articolo 16 del Piano Verde n. 2, possono avere anche il contributo integrativo del citato articolo 4, sia che ricadano nelle zone ad economia depressa, sia che ricadano in territori montani.

Non risulta al Ministero che vi siano Ispettorati i quali escludono per principio, da tale beneficio integrativo, gli interventi operati in zone montane ai sensi del citato articolo 16 del secondo Piano Verde.

Potrebbe, tuttavia, essersi verificato che la scarsa disponibilità di fondi abbia costretto qualche Ispettorato a limitare i propri interventi a poche opere, di maggiore importanza economica, tra le quali non rientravano quelle realizzate nei territori montani compresi nella circoscrizione provinciale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

VERONESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, in rapporto alle distanze di 50, 250, 500 e 750 chilometri, quali siano, allo stato, i tempi medi di consegna per telegrammi, espressi e lettere normali nel territorio nazionale. (int. scr. - 1670)

RISPOSTA. — A seguito della nota GM/62608/363/1670 int. del 21 maggio ultimo scorso con la quale è stata data risposta interlocutoria all'interrogazione n. 1670, (*) presentata dalla signoria vostra onorevole nella seduta del Senato del 6 maggio 1969, si comunica che gli organi competenti dell'Amministrazione, incaricati di effettuare le rilevazioni dei dati statistici, concernenti la richiesta contenuta nell'interrogazione predetta, sono pervenuti alla conclusione che non si possa corrispondere esaurientemente alla richiesta stessa, così come essa è stata formulata.

E ciò in quanto l'elemento « distanza » è ininfluente per il calcolo dei tempi medi di consegna sia dei telegrammi, sia degli espressi, sia delle lettere.

In particolare, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni, si sottolinea che il tempo medio intercorrente fra l'ora di accettazione e quella di consegna di un telegramma è da ritenersi praticamente indipendente dalle distanze e variabile in relazione principalmente al numero dei transiti necessari alla trasmissione telegrafica fra la località di accettazione e quella di consegna ed in parte anche al tempo impiegato dal fattorino per il recapito.

Per ciò che può essere utile, si fa presente che, in base ai risultati di un'indagine statistica eseguita nell'arco di una settimana, in condizioni normali di lavoro e in un gruppo di uffici telegrafici scelti come campione, è stato accertato che il tempo medio impiegato da un telegramma fra l'accettazione ed il recapito varia dalle 3 ore e 17 minuti alle 3 ore e 54 minuti, se ordinario, e da un'ora e 35 minuti a due ore, se urgente. La differenza dei tempi medi dipende, come sopra già chiarito, dal numero dei transiti necessari alla trasmissione telegrafica fra la località di accettazione e quella di recapito.

(*) Vedi fascicolo n. 31, pagina 913.

Peraltro, gli attuali tempi medi intercorrenti tra accettazione e recapito sono destinati a ridursi con l'estendersi della motorizzazione dei fattorini addetti al recapito e con la graduale applicazione della convenzione aggiuntiva stipulata con la società concessionaria SIP per quanto riguarda l'espletamento del servizio telegrafico nei centri minori. Infatti, in relazione ai nuovi compiti che per effetto di tale convenzione sono stati attribuiti alla predetta concessionaria è prevista l'istituzione del servizio telegrafico in molte località che ancora ne sono prive, il che comporterà una riduzione delle aree servite da ciascun ufficio, con la conseguente diminuzione delle percorrenze medie dei fattorini.

Per quanto concerne le lettere e gli espressi il tempo medio occorrente per il loro recapito varia sensibilmente in rapporto all'ubicazione degli uffici di partenza e di destinazione ed ai collegamenti esistenti, piuttosto che in relazione ai chilometri che separano gli uffici stessi sol che si consideri, per quanto attiene l'incidenza del tipo di collegamento, che sulle maggiori distanze è impiegata, come mezzo di trasporto, la flotta aerea postale notturna.

È da soggiungere che, a rendere estremamente variabile il tempo necessario al compimento di tutte le fasi attraverso le quali si sviluppa il servizio delle corrispondenze (raccolta dalle buche di impostazione, carteggio in partenza, trasporto, carteggio in arrivo, recapito) concorrono anche gli orari d'impostazione e di arrivo.

È evidente infatti che, se la lettera viene impostata dopo che è stata effettuata l'ultima delle vuotature delle buche previste nella giornata, essa dovrà attendere sino all'indomani mattina per iniziare il proprio viaggio. Lo stesso dicasi se l'oggetto giunge all'ufficio di destinazione dopo l'uscita dei portalettere, in quanto, in tal caso, si dovrà attendere l'uscita successiva.

Da quanto sopra esposto emerge l'eterogeneità degli elementi che influiscono sui tempi occorrenti per raccogliere, trasportare e recapitare la corrispondenza a domicilio dei destinatari, per cui una indagine statistica, basata sulle distanze ed estesa a tutto il territorio nazionale, oltre ad essere assai complessa ed onerosa, offrirebbe dei dati non significativi.

Comunque, ove la signoria vostra onorevole desiderasse conoscere i tempi tecnici occorrenti per il trasporto di effetti postali fra località « determinate », quest'Amministrazione potrebbe fornire dati e notizie con un ragionevole grado di attendibilità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

13 agosto 1969

VERONESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la ripartizione del capitale sociale della s.p.a. RAI-TV, Radiotelevisione italiana, quale risultante negli anni dal 1950 ad oggi; in particolare, per conoscere se sussistano per l'esercizio 1968 privati portatori di azioni della società e, in caso positivo, il nominativo degli stessi.

Per conoscere, altresì, se intende fornire precise notizie sui verbali delle assemblee degli azionisti della società relativi agli anni 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969, nonchè sui verbali delle riunioni del consiglio di amnistrazione della società relativi agli anni predetti. (int. scr. - 1686)

RISPOSTA. — Giova premettere che la gestione della concessionaria RAI-TV è regolata, quale società per azioni, dalle norme contenute nel codice civile. Inoltre, in relazione al servizio pubblico da essa reso, l'attività dell'Azienda è soggetta ai controlli previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ed alla disciplina contenuta nella convenzione con lo Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

Ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 infine e della determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 91 del 6 febbraio 1962, la società predetta è soggetta anche al controllo della Corte dei conti, alla quale vengono trasmessi i provvedimenti normativi e gli atti amministrativi che ri-

guardano i fini istituzionali, la struttura, lo ordinamento ed il funzionamento dell'Ente, la composizione dei suoi organi, la disciplina dei servizi e della contabilità, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, le fonti di entrate ordinarie, straordinarie ed occasionali, nonchè gli atti e i documenti relativi alla gestione finanziaria: bilanci annuali e relativi allegati, deliberazioni riguardanti operazioni eccedenti la ordinaria amministrazione, verbali redatti dal Collegio sindacale a seguito delle operazioni di controllo da esso eseguite, relazioni presentate da singoli componenti del Collegio sindacale alle Amministrazioni da essi rappresentate, provvedimenti eventualmente adottati dai Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro nell'esercizio delle funzioni di vigilanza loro spettanti, ivi compresi quelli concernenti i bilanci annuali dell'Ente ed il suo funzionamento contabile.

Per quanto in particolare riguarda il controllo della Corte dei conti, si fa presente che il predetto organo ha già presentato al Parlamento la sua relazione sulla gestione della RAI per gli anni dal 1962 al 1965, con allegati i bilanci della società e gli atti relativi alla gestione di ciascun esercizio.

Appare opportuno ricordare, infine, che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, il bilancio della RAI viene annesso allo stato di previsione del Ministero delle poste e telecomunicazioni per la presentazione al Parlamento.

Tutto ciò premesso, si fa presente, per quanto concerne la richiesta di notizie relative al capitale sociale della RAI, che, a norma dell'articolo 2355 del codice civile e delle altre leggi riguardanti la materia, tutti i titoli azionari che costituiscono il capitale sociale della concessionaria di cui trattasi sono nominativi ed il relativo elenco — come prescritto dall'articolo 2421 del predetto codice — è riportato nel « Libro dei soci » la cui ispezione, ai sensi del successivo articolo 2422, spetta di diritto ai soci stessi. La RAI pertanto si attiene alle norme di legge che regolano la nominatività dei titoli azionari ed effettua regolarmente le denunce prescritte all'apposito Schedario generale.

Tuttavia si comunica che al 31 dicembre 1949 il capitale sociale della RAI ammontava a lire 500.000.000 suddiviso in 1.000.000 di azioni da lire 500 ciascuna e ripartito fra 12 azionisti dei quali la SIP - Società idroelettrica piemontese (Gruppo IRI) deteneva il 97,84 per cento mentre il rimanente 2,16 per cento era ripartito fra gli altri azionisti.

Al 31 dicembre 1952 il capitale ammontava a lire 2.400.000.000 suddiviso in 4.800.000 azione da lire 500 ciascuna e ripartito fra 12 azionisti nella seguente misura: IRI — Istituto per la ricostruzione industriale — il 75 per cento; SIP - Società idroelettrica piemontese — (Gruppo IRI) il 22 per cento; il rimanente 3 per cento era in possesso di altri azionisti.

Infine, al 31 dicembre 1968, il capitale ammontava a lire 10 miliardi suddiviso in 20 milioni di azioni da lire 500 ciascuna e ripartito fra 24 azionisti nella seguente misura: all'IRI il 75,45 per cento; alla STET — Società finanziaria telefonica — il 22,90 per cento ed agli altri azionisti complessivamente l'1,65 per cento.

Per quanto concerne poi la richiesta di notizie sui verbali delle assemblee degli azionisti per gli anni dal 1965 al 1969, si fa presente che i verbali stessi sono stati depositati in Tribunale e pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma come dai seguenti dati:

Anno 1965. — Assemblea ordinaria e straordinaria — Verbale depositato in Tribunale il 7 luglio 1965 e pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 54 del 9 luglio 1965.

Anno 1966. — Assemblea ordinaria — Verbale depositato in Tribunale il 13 maggio 1966 e pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 39 del 17 maggio 1966. — Assemblea straordinaria — Verbale depositato in Tribunale il 20 ottobre 1966 e pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 86 del 28 ottobre 1966.

Anno 1967. — Assemblea ordinaria — Verbale depositato in Tribunale il 23 maggio 1967 e pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 45 del 6 giugno 1967.

Anno 1968. — Assemblea ordinaria — Verbale depositato in Tribunale il 14 maggio 1968 e pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 44 del 31 maggio 1968.

Anno 1969. — Assemblea ordinaria — Verbale depositato in Tribunale il 12 maggio 1969 e pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 40 del 20 maggio 1969.

Per quanto infine si riferisce alle notizie sui verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della società, si fa presente che nei verbali stessi sono riportate notizie parziali sull'andamento della gestione aziendale riguardante i periodi intercorrenti fra le Assemblee ordinarie che esaminano i bilanci e gli atti di gestione dell'Azienda.

Le notizie sulla gestione aziendale prese in esame dal Consiglio di amministrazione nel corso di ciascun esercizio, vengono poi ampiamente riportate e consolidate nelle relazioni presentate all'Assemblea degli azionisti.

In relazione alle disposizioni del codice civile ed alle norme di legge vigenti, la società, per le delibere consiliari comportanti modifiche nella composizione dell'organo stesso (nomine per cooptazione; conferimento di cariche; conferimento di poteri, eccetera), provvede alle registrazioni, ai depositi in Tribunale ed alle pubblicazioni sui Fogli annunzi legali. Anche il contenuto di tali decisioni viene riportato nelle relazioni che il Consiglio presenta all'Assemblea degli azionisti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

13 agosto 1969

VERONESI, CHIARIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia vero che il suo Ministero ha a suo tempo impartito istruzioni ai competenti organi perchè fosse temporaneamente sospesa l'indizione di concorsi per la copertura di posti d'organico di primario negli ospedali, e ciò in attesa ed in vista dell'approvazione dei decreti legislativi di attuazione della nuova legge ospedaliera, poi effettivamente approvati dal Consiglio dei ministri alla fine del marzo 1969.

Per conoscere, in ogni caso, in quale modo e per il tramite di quali urgenti provvedimenti intenda intervenire al fine di ottenere che anche l'Amministrazione degli Ospizi civili di Piacenza si assoggetti alla nuova normativa, atteso che il consiglio d'amministrazione di tale ente ha bandito, in data 15 marzo 1969, il concorso per la copertura del posto di organico di primario della Divisione di oculistica e che il relativo avviso di concorso reca la data del 21 marzo 1969, antecedente di sei giorni la data di approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei decreti legislativi di attuazione della legge ospedaliera, anche per quanto concerne i concorsi per i primariati.

Gli interroganti fanno presente che tale concorso è stato bandito dalla predetta amministrazione alla vigilia dell'approvazione delle nuove norme e per un posto che si renderà disponibile solo con il giorno 29 ottobre 1969, cioè, oltretutto, quando saranno già da tempo in vigore le nuove disposizioni di legge per i concorsi ospedalieri.

In merito, gli interroganti chiedono altresì di sapere se la predetta delibera abbia riportato, ed eventualmente in quale data, la approvazione del Medico provinciale, e se sia in ogni caso da considerarsi legittima la indizione di un concorso ospedaliero a diversi mesi dal giorno in cui si renderà disponibile il posto per il quale il concorso medesimo è stato indetto. (int. scr. - 1625)

RISPOSTA. — Gli Ospizi civili di Piacenza, con deliberazione n. 188 del 15 marzo scorso, provvedevano al collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del primario della Divisione oculistica a decorrere dal 29 ottobre 1969.

Con deliberazione n. 189, adottata nella stessa seduta del 15 marzo, bandivano il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto in questione.

Con successiva deliberazione n. 213 del 24 marzo 1969 veniva nominata la Commissione esaminatrice.

Questo Ministero, pur rilevando l'inopportunità dei provvedimenti adottati dalla citata Amministrazione ospedaliera, non può non rilevare, tuttavia, che il concorso in pa-

rola poteva essere bandito ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e, peraltro, potrebbe essere espletato in quanto i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, previsti al 20 aprile 1969, sono scaduti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (articolo 127).

Per quanto riguarda poi la presunta illegittimità del bando per la non maturata vacanza del posto messo a concorso, il Consiglio di Stato con decisione della 5ª Sezione del 7 giugno 1938 ha ritenuto pienamente legittimo il provvedimento con il quale si autorizza un bando di concorso in previsione di posti che si renderanno vacanti per il collocamento a riposo di funzionari per raggiunti limiti di età.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

12 agosto 1969

VERRASTRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318, riguardante le « norme per il riordinamento della sperimentazione agraria », ha istituito in Italia 22 istituti scientifici e tecnologici aventi grado pari agli istituti scientifici universitari, articolati in sezioni centrali e periferiche, e che, di questi, 11 sono stati ubicati nel Centro-Nord, 6 a Roma e solo 5 nel Mezzogiorno;

che alcune regioni del Mezzogiorno, e proprio le più arretrate, dove più necessaria e urgente è la creazione di tali centri di studio e di cultura, sono state scarsamente considerate;

che alla Lucania, in particolare, non è toccato alcun istituto dei 22 previsti, ma sono state destinate due sole sezioni periferiche sulle 135 disposte per tutto il territorio nazionale, di cui una, quella di Potenza, con assorbimento, e quindi annullamento della sua autonomia, del già esistente istituto zootecnico;

che praticamente l'intera dorsale montana e collinare del Mezzogiorno, l'« osso del Sud », dove tutto il tessuto sociale ed economico dovrà evolversi profondamente, e per la quale mancano totalmente le conoscenze di base per procedere con sicurezza nell'opera di trasformazione, dovrà valersi, per gli studi che l'interessano, di una sola sezione periferica di un istituto centrale, il quale cura un solo settore della sperimentazione agraria;

considerato:

1) che la soluzione adottata ha deluso le aspettative della regione, che aveva chiesto la trasformazione dell'esistente istituto zootecnico in istituto sperimentale statale e la costituzione di un centro di studi sull'economia montana del Mezzogiorno;

2) che l'assorbimento dell'ente esistente e l'assetto dato alla istituzione di Potenza quale sezione staccata dall'unico istituto di Roma, che conta ben 13 sezioni, rende scarsamente efficace l'azione della sezione e non risponde allo spirito del succitato decreto presidenziale, il quale stabilisce che « alle esigenze della ricerca e della sperimentazione agraria provvederanno istituti scientifici e tecnologici aventi sede nelle zone dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura »,

si chiede di conoscere quali iniziative ritiene di dover adottare il Ministro interrogato per modificare la situazione lamentata, ed in particolare se non ritiene di proporre un disegno di legge che preveda per la Basilicata un istituto scientifico autonomo articolato in due sezioni, una per la sperimentazione zootecnica e l'altra quale centro di studi per l'economia montana e collinare del Mezzogiorno. (int. scr. - 1302)

RISPOSTA. — In sede di ristrutturazione della sperimentazione agraria, effettuata col decreto legislativo 23 novembre 1967, n. 1318, è stato necessario contemperare le pressanti esigenze tecnico-scientifiche con altre più immediate di natura finanziaria, che imponevano la utilizzazione delle strutture preesistenti e la concentrazione

dei mezzi disponibili su un numero limitato di organismi sperimentali, allo scopo di assicurare ai medesimi funzionalità ed efficienza.

D'altro canto, il nostro Paese è un mosaico di situazioni ambientali, su cui si innestano problemi tecnici, in materia agricola, quanto mai vari e complessi, per cui non si poteva prescindere da una organizzazione sperimentale sufficientemente capillare.

Il citato provvedimento ha tenuto conto di queste contrastanti esigenze, contenendo il numero degli Istituti sperimentali, ma articolandoli, oltre che in sezioni centrali, in cinquanta sezioni operative periferiche.

In particolare, gli Istituti sperimentali, in numero di 22, corrispondenti ad altrettanti grandi settori d'attività, sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che la loro ubicazione, compatibilmente con le strutture e le tradizioni degli organismi preesistenti, cui i medesimi subentravano, coincidesse, nei limiti del possibile, con il centro tecnico-economico dei territori interessati alle varie attività sperimentali.

Per la dislocazione delle cinquanta sezioni operative periferiche, dipendenti dagli istituti sperimentali predetti, sempre avendo presente la esigenza di utilizzare le strutture preesistenti, è stato adottato il criterio di ubicare le medesime in quelle zone in cui i vari obiettivi della ricerca coincidono con le esigenze dell'agricoltura locale, allo scopo di garantire il costante ricambio tra la ricerca sperimentale e la realtà agricola del Paese.

Per quanto concerne, in particolare, la Lucania, si chiarisce che detta regione non è stata prescelta a sede di alcun Istituto sperimentale, in considerazione del fatto che essa si trova in posizione piuttosto eccentrica rispetto alle grandi aree economiche corrispondenti ai diversi settori d'attività agricola, cui fanno capo i 22 Istituti sperimentali.

Sono state, invece ubicate in Lucania due sezioni operative periferiche di altrettanti istituti sperimentali, corrispondenti a due settori d'attività, lo zootecnico e l'agronomico, di particolare importanza per l'economia agricola di quella regione, di cui la prima, in Potenza, mediante assorbimento del locale istituto zootecnico, perchè contribuisse alla soluzione dei particolari problemi connessi con l'utilizzazione zootecnica dell'Appennino meridionale; e la seconda, nel metapontino, perchè costituisse un centro di propulsione e di orientamento agricolo in quella importante zona del nostro Mezzogiorno, che attualmente trovasi in una delicata fase di decollo economico.

Comunque, i grandi temi di ricerca a carattere nazionale saranno soggetto di studio da parte dei vari istituti sperimentali, ai quali potranno essere sottoposti tutti quei problemi prettamente locali che, per la loro natura, dovessero esorbitare dalla competenza delle due citate istituzioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

5 agosto 1969

VIGNOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende accogliere la domanda, inoltrata il 2 agosto 1968 dal signor Piana Ubaldo, nato ad Ovada, in provincia di Alessandria, il 12 marzo 1922 ed ivi residente in Via Villa 2/17, tendente ad ottenere, in applicazione dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, il collocamento nei ruoli statali della carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole medie statali. (int. scr. - 1895)

RISPOSTA. — Si fa presente che il signor Piana Ubaldo, già in servizio presso la scuola media di Ovada, in qualità di segretario supplente dipendente dal comune, ha lasciato il servizio nella detta scuola il 1° marzo 1966 ed è tornato alle dipendente dell'Amministrazione comunale di Ovada, rinunciando tacitamente all'inquadramento nei ruoli dello Stato.

Con lettera n. 21248 del 2 febbraio 1967 sono stati restituiti all'interessato, tramite il preside della scuola media sopra indicata, i documenti a suo tempo presentati.

Si fa presente, altresì, che nel posto resosi vacante per la rinuncia del Piana, è stata assunta la signora Milanesi Maria Vilma nata Rolando.

Allo stato attuale quindi non si può procedere al collocamento del signor Piana Ubaldo nei ruoli statali.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969

VIGNOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) volta ad ottenere l'istituzione di una sezione del liceo scientifico presso il liceo-ginnasio statale « G. Saracco ».

Per conoscere se l'istituzione della sezione del liceo scientifico ad Acqui Terme si può realizzare con l'anno scolastico 1969-1970, tenendo conto delle ragioni addotte a sostegno della richiesta comunale e della urgenza di provvedere al soddisfacimento di una pressante richiesta dei giovani studenti acquesi, costretti ad iscriversi ad altre scuole, oppure a recarsi nelle scuole delle città di Alessandria (35 chilometri), Torino (100 chilometri), Genova (100 chilometri), con dispendio di energie, in quanto fuori casa per 10-12 ore, ed oneri economici non sempre sopportabili.

L'interrogante chiede, inoltre, al Ministro di voler far conoscere in tempo utile le sue decisioni perchè gli studenti possano assumere i loro orientamenti per le iscrizioni all'anno scolastico 1969-1970. (int. scr. - 1972)

RISPOSTA. — Si fa presente che è stata istituita, a decorrere dal 1° ottobre 1969 in Acqui Terme (Alessandria), una sezione di liceo scientifico a funzionamento graduale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

12 agosto 1969